

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 19 marzo 1997)

### INDICE

BEVILACQUA: sull'abigeato in provincia di Vibo Valentia (4-00169) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) Pag. 1465	CASTELLI: sulle notizie relative alla manifestazione organizzata dalla Lega Nord il 15 settembre 1996 (4-01800) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) Pag. 1475
sulla Corte dei conti di Catanzaro (4-01381) (risp. MICHELI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio) 1466	CIMMINO ed altri: sulla sospensione delle somministrazioni da parte della Cassa depositi e prestiti (4-03366) (risp. PENNACCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro) 1476
BERTONI: sulla formazione del personale sanitario infermieristico (4-01738) (risp. BINDI, ministro della sanità) 1466	COLLA: sui danni provocati dai cinghiali agli agricoltori (4-03158) (risp. PINTO, ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali) 1477
BONATESTA: sulle dichiarazioni dell'onorevole Bossi (4-01801) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 1468	CORRAO: sull'istituto italiano di cultura di Tripoli (4-03599) (risp. SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 1478
BONATESTA, VALENTINO: sulla situazione dei comuni di Tarquinia e di Montalto di Castro (4-02694) (risp. PINTO, ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali) 1470	CORRAO ed altri: sui finanziamenti alla comunità Saman di Trapani (4-01370) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 1479
BORNACIN: sulle agevolazioni tariffarie sulle linee di trasporto pubblico locale (4-04638) (risp. BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione) 1471	sulla marineria siciliana (4-03678) (risp. SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 1480
BORTOLOTTI: sulla normativa in materia di animali d'affezione (4-01227) (risp. VISERTA COSTANTINI, sottosegretario di Stato per la sanità) 1472	COSTA: sulla reintroduzione dell'imposta di soggiorno (4-02913) (risp. PENNACCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro) 1481
BOSI: sull'indennità di accompagnamento del giovane Antonio Criscuolo (4-01411) (risp. PENNACCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro) 1473	

CRIPPA: sul mancato rinnovo del contratto per la gestione dell'area di servizio AGIP Petroli Bordighera (4-01851) (risp. BERSANI, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo) Pag. 1482	LAURIA Baldassare, D'ALÌ: sulla crisi occupazionale a Trapani (4-01930) (risp. MICHELI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio) Pag. 1502
CURTO: sulla «Dorsale adriatica» (4-04586) (risp. BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione) 1483	LAURO: sulle discriminazioni fra piccole e medie imprese industriali (4-02691) (risp. BERSANI, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo) 1503
CUSIMANO: sulla Federconsorzi (4-01993) (risp. PINTO, ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali) 1485	MARINO ed altri: sull'emergenza vulcanica nell'area vesuviana (4-00238) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 1505
sulla Federconsorzi (4-03639) (risp. PINTO, ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali) 1486	MARRI: sul rilascio di una concessione edilizia a Cortona (Arezzo) (4-02463) (risp. VELTRONI, ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport) 1506
DE CORATO: sulla situazione del quartiere Corvetto di Milano (4-00187) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 1488	MASULLO: sulla costruzione di una centrale elettrica e di due elettrodotti nel comune di Striano (Napoli) (4-00928) (risp. BERSANI, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo) 1508
sulla situazione del quartiere di via San Sisto a Milano (4-00199) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 1489	MILIO: sul Fondo nazionale per la lotta alla droga (4-01508) (risp. TURCO, ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale) 1511
sull'applicazione dell'aliquota IVA alle forniture di beni e servizi rese ai soggetti ricoverati nelle case di riposo per anziani (4-00211) (risp. VISCO, ministro delle finanze) 1490	MINARDO: sull'esclusione di Scicli dall'elenco di comuni che possiedono rilevanti beni artistici di epoca barocca (4-04114) (risp. VELTRONI, ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport) 1513
DEMASI, COZZOLINO: sull'elezione dei consigli scolastici distrettuali (4-02391) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) 1492	PEDRIZZI: sulla suddivisione dei seggi riservati alla regione Lazio nelle elezioni regionali del 1995 (4-00473) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 1515
DI BENEDETTO: sul versamento dei contributi previdenziali gravanti sugli emolumenti al personale dipendente statale (4-01823) (risp. PENNACCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro) 1494	PERUZZOTTI: sulla soppressione della commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio (Varese) (4-01406) (risp. VISCO, ministro delle finanze) 1516
DONISE: sulla nomina del dottor Gaglio a direttore sanitario del distretto n. 57 «Comuni dell'isola di Ischia» (4-00996) (risp. BINDI, ministro della sanità) 1496	RECCIA, LISI: sulla Finagra (4-02875) (risp. PINTO, ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali) 1518
FLORINO: sui concorsi nelle ASL (4-00284) (risp. BINDI, ministro della sanità) 1497	RUSSO SPENA: sulla riapertura dell'inchiesta relativa all'assassinio di Giorgiana Masi (4-00249) (risp. NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile) 1523
GASPERINI: su una domanda concernente l'onorevole Bossi formulata durante un esame di diritto all'Università di Milano (4-02216) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) 1498	sugli allegati al procedimento relativo all'operazione Gladio (4-00251) (risp. ANDREATTA, ministro della difesa) 1525
GIOVANELLI: sull'esecuzione di lavori sul torrente Enza (4-03169) (risp. COSTA, ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane) 1499	

<p>sul riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative (4-01334) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) Pag. 1526</p>	<p>VALENTINO, BONATESTA: sulla crisi occupazionale dei comuni di Tarquinia e Montalto di Castro (4-03173) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>) Pag. 1537</p>
<p>sulla realizzazione di edifici nel comune di Trevignano Romano (4-03780) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>) 1529</p>	<p>VENTUCCI: sul collegamento viario fra i quartieri romani di Tor Bella Monaca e Tor Vergata (4-00609) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 1538</p>
<p>RUSSO SPENA, CARCARINO: sul rimpatrio del cittadino italiano Andrea Pettendò verificatosi all'aeroporto Kennedy di New York (4-03624) (risp. TOIA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 1530</p>	<p>WILDE: sulle cave di Manerba (Brescia) (4-00308) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) 1539</p>
<p>SPECCHIA: sul mercato dell'olio d'oliva (4-03527) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>) 1532</p>	<p>sull'ammodernamento della strada statale n. 236 Goitese (4-00679) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 1543</p>
<p>TABLADINI: sulla strada di collegamento tra Brescia e la Val Trompia (4-00382) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 1533</p>	<p>sull'ammodernamento della strada statale n. 236 Goitese (4-02350) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 1544</p>
<p>TOMASSINI: sull'autostrada Milano-Varese (4-02270) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 1534</p>	<p>sulla tangenziale Desenzano-Castelnuovo (4-02869) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) 1547</p>



BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che da tempo in alcuni comuni dell'altopiano del Poro, in provincia di Vibo Valentia, e in particolare nel comune di Rombiolo, si verificano episodi di abigeato a danno degli allevatori della zona;

che l'abigeato, oltre ad aver colpito la precaria economia della provincia, ha sprofondato nella paura l'intero territorio del Poro che vive solo di agricoltura e zootecnica;

che, ivi, il settore zootecnico rappresenta un'industria fiorente, messa in piedi con grandi sacrifici da tanti piccoli allevatori;

che questi ultimi sono stati costretti a lasciare le case, per trasferirsi in campagna con l'intento di difendere le aziende dalle continue razzie di bestiame;

che, in particolare, il comune di Rombiolo ha registrato negli ultimi tempi un forte esodo che ha compromesso le relazioni socio-familiari,

l'interrogante chiede di sapere se e quali provvedimenti si intenda adottare per fronteggiare il proliferare del fenomeno dell'abigeato nella zona del Poro ed evitare che l'allarmante circostanza costringa all'emigrazione verso altre zone impedendo lo sviluppo della zootecnia locale.

(4-00169)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. – L'attenzione delle autorità di pubblica sicurezza sui continui episodi di abigeato nell'area indicata dall'onorevole interrogante è sostenuta da una mirata azione di contrasto – svolta anche sollecitando la necessaria collaborazione degli agricoltori – che ha portato nel corso dell'anno ad una rilevante attenuazione del fenomeno.

In particolare, sono state adottate specifiche iniziative anche attinenti ai censimenti del bestiame, ai controlli sui mattatoi della provincia, alla riapertura del mercato boario di Vibo Valentia, allo scopo di eliminare il commercio abusivo e le macellazioni clandestine e incontrollate, infrenando, in tal modo, i vantaggiosi profitti che possono derivare agli autori dei furti dai delitti perpetrati.

Parallelamente, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio, attuati anche con il concorso dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, mirati alla vigilanza di tutti i potenziali obiettivi, con risultati incoraggianti.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*

NAPOLITANO

(7 marzo 1997)

BEVILACQUA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che da notizie apparse sulla stampa quotidiana è emersa la drammatica situazione in cui versano la sezione della Corte dei conti e la procura della Corte dei conti in Calabria con sede a Catanzaro; che, a distanza di cinque anni dalla istituzione, nella sezione giurisdizionale della Corte ci sono soltanto due giudici su sette, numero non sufficiente per la formazione del collegio giudicante; che lo stesso problema riguarda la procura, attualmente retta dal viceprocuratore; che già negli anni passati i giudici sono stati costretti a lavorare senza mezzi e con scarsissimo personale a disposizione, l'interrogante chiede di sapere: per quali reconditi motivi non si provveda a mettere la Corte dei conti in condizioni di poter essere operativa; quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per ovviare a tale incresciosa situazione.

(4-01381)

(24 luglio 1996)

RISPOSTA. – Recentemente sono stati assegnati ulteriori magistrati alla sezione giurisdizionale e alla procura regionale della Calabria, per cui attualmente la situazione è la seguente: la sezione giurisdizionale consta di un presidente titolare e 4 magistrati; la procura regionale consta di un procuratore regionale e 2 magistrati.

Si ritiene che con l'espletamento dei concorsi in atto si potranno assegnare ulteriori unità di magistratura.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*

MICHELI

(3 marzo 1997)

BERTONI. – *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso: che l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, stabilisce che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate;

che i requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto dei Ministri in indirizzo;

che, sempre alla stregua del citato testo normativo, il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare e i relativi profili e che l'ordinamento didattico, per le figure medesime, è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica di concerto con quello della sanità;

che con decreti del 14 settembre 1994, nn. 741 e 742, il Ministro della sanità ha emanato appositi regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e del relativo profilo professionale del fisioterapista e del logopedista;

che l'ordinamento prevede e regola i corsi di studio che abilitano all'esercizio delle suddette professioni;

che fin dagli anni '70 si è diffusa in Italia la musicoterapia e cioè una disciplina, assimilabile alla terapia della riabilitazione, che ha, fra le altre, come finalità peculiari, quelle della prevenzione dei disturbi espressivo-comunicazionali nella scuola, della riabilitazione dei bambini portatori di *handicap* su base neurologica e psico-affettiva e infine della riabilitazione psichiatrica;

che in questi anni la musicoterapia, pur non essendo formalmente riconosciuta, come invece avviene in altri paesi europei, ha ottenuto risultati di grande rilievo sia nella ricerca svolta in collegamento con istituti universitari sia nell'applicazione pratica attuata in scuole, centri di riabilitazione psicomotoria e in dipartimenti per la tutela della salute mentale;

che pertanto sembra venuto il momento di istituire appositi corsi di specializzazione in musicoterapia, che abilitino all'esercizio della professione, e di provvedere contemporaneamente alla definizione della figura professionale del musicoterapista,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di intervenire, con gli atti normativi di competenza dei Ministri in indirizzo, per disciplinare, con la previsione di appositi corsi abilitanti, la formazione del musicoterapista e di individuarne quindi la figura e il relativo profilo professionale.

(4-01738)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. - Come richiamato nell'atto in esame, cui si risponde anche per conto del Dicastero della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ha stabilito che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avvenga in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale ed istituzioni private accreditate in base ai requisiti disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità.

La stessa norma, peraltro, attribuisce a questo stesso Ministero il compito di individuare preventivamente, con proprio decreto, le figure professionali da formare con i relativi profili.

Ne consegue, quindi, la definizione del relativo ordinamento didattico, ex articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tramite decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità.

In riferimento al caso di specie, va detto che i competenti servizi di questo Ministero non hanno ritenuto necessaria, a tutt'oggi, l'istituzione di un autonomo profilo professionale di «musicoterapista», con la conseguente istituzione dei corsi di diploma universitario per la formazione in musicoterapia.

Deve rilevarsi, tuttavia, che questo Ministero, oltre alle figure ricordate nell'interrogazione (fisioterapista e logopedista), ha già individuato altre più specifiche figure professionali, quali «tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale», «terapista occupazionale», «terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva», che possono utilizzare quale metodologia riabilitativa, anche la «musicoterapia».

Risulta, peraltro, che sia stata di recente presentata da parte dell'onorevole Luciana Sbarbati alla Camera dei deputati una proposta di legge (C. 673-F 32), concernente norme intese a favorire gli interventi di «musicoterapia» per bambini handicappati.

In occasione del dibattito relativo alla discussione di tale atto normativo potrà meglio valutarsi l'eventualità che l'attività di «musicoterapeuta» venga qualificata, *ope legis*, fra quelle coinvolte nel piano educativo individualizzato delineato dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

*Il Ministro della sanità*

BINDI

(13 marzo 1997)

---

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che il giorno 15 settembre 1996 l'onorevole Umberto Bossi, nel corso di una folcloristica manifestazione a Venezia, ha dichiarato l'«indipendenza» della Padania indicando in un anno l'arco di tempo entro il quale la secessione della Padania stessa dalla Repubblica italiana dovrebbe tradursi da iniziativa paradossale a dato di fatto;

considerato che non può più essere tollerato che un parlamentare umili ogni giorno di più l'istituzione che rappresenta con comportamenti che in ogni caso, al di là del ridicolo, non possono non avere conseguenze anche di carattere penale e istituzionale;

rilevato come la «Padania indipendente», oltre che di un Governo, dovrebbe disporre – tra le altre figure istituzionali – anche di sindaci e che a tutt'oggi numerosi sono i sindaci leghisti in carica in quel territorio per il quale l'onorevole Bossi ha dichiarato l'indipendenza dalla Repubblica italiana;

preso atto che, giusto quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 36 della legge n. 142 del 1990, prima di assumere le funzioni il sindaco e il presidente della provincia prestano giuramento dinanzi al prefetto secon-



do la formula prevista dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

ricordato come l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riporti la formula del giuramento che così recita «(omissis) ...Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato... (omissis)» e che tale giuramento è stato fatto anche dagli attuali sindaci della Repubblica italiana eletti nella lista della Lega Nord, al momento dell'insediamento nella carica;

ricordato, altresì, che l'articolo 40 della legge n. 142 del 1990 prevede che il Ministro dell'interno può rimuovere sindaci che compiano atti contrari alla Costituzione e che l'eventuale adesione, sia pure formale, di un sindaco di comune della Repubblica italiana alla «Repubblica padana» (frutto della pericolosa fantasia dell'onorevole Umberto Bossi) costituisce in ogni caso un «atto contrario alla Costituzione»,

si chiede di conoscere:

in che modo il Governo intenda muoversi per verificare se esistono sindaci che hanno dato la loro adesione alla ridicola manifestazione organizzata il 15 settembre 1996 sulle rive del Po ed a Venezia dall'onorevole Umberto Bossi approvando la «dichiarazione di indipendenza» della Padania dalla Repubblica italiana;

se il Ministro dell'interno, una volta appurate eventuali adesioni di sindaci alla «indipendenza della Padania», non intenda rimuovere immediatamente i sindaci in questione, giusto quanto previsto dalla normativa vigente, o se invece disattenderà la norma sopra indicata rendendosi egli stesso responsabile di «atti contrari alla Costituzione» per le gravi omissioni di cui si renderebbe colpevole.

(4-01801)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In occasione della manifestazione, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, questo Ministero non ha impartito specifiche direttive per verificare l'effettiva adesione dei sindaci alle iniziative politiche dell'onorevole Bossi.

Non risultano comunque posti in essere, da parte degli amministratori locali, comportamenti tali da configurare l'ipotesi prevista dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*

NAPOLITANO

(7 marzo 1997)

BONATESTA, VALENTINO. – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestale e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la situazione occupazionale nei comuni di Tarquinia e Montalto di Castro sta rasentando la drammaticità, visto il volume di disoccupati presenti nella zona;

che al riguardo il giorno 30 settembre 1996 si è avuto un incontro presso il Ministero del tesoro proprio con l'Unione agricoltori di Viterbo nel quale incontro sono state presentate proposte per una concreta opportunità di un parziale e graduale assorbimento di manodopera da parte delle imprese agricole dei comuni suddetti;

che la proposta, in cui si prevede specificatamente l'applicazione dei benefici di cui alla legge n. 984 del 1977 anche ai comuni suddetti, è stata presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al coordinatore per l'occupazione, onorevole Borghini, già dal lontano 28 ottobre 1993;

che la citata legge n. 984 del 1977, nota anche come «Piano agricolo nazionale», prevedeva tra l'altro l'istituzione di un comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), il quale, relativamente alla provincia di Viterbo, individuò con delibere 13 dicembre 1979 e 6 maggio 1983 i comuni di montagna e svantaggiati che ai sensi delle successive disposizioni avevano diritto ad agevolazioni e incentivazioni;

che il CIPAA è composto «dai Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro e le partecipazioni statali, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per i lavori pubblici, nonché dal Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno». È presieduto dal «Presidente del consiglio dei ministri e per la sua delega dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica»;

che le delibere escludevano soltanto i comuni di Tarquinia e di Montalto di Castro, probabilmente non per la orografia dei loro terreni (peraltro in massima parte di media e forte pendenza collinare), bensì per la situazione socio-economica la quale si è venuta a modificare radicalmente in questi ultimi anni;

che la questione appare ancora irrisolta con grave nocumento per l'economia della zona e con conseguenze irrimediabilmente negative per l'occupazione,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare con la massima urgenza per risolvere una situazione ormai insostenibile;

se, inoltre, non si ritenga opportuno estendere i benefici della legge n. 984 del 1977 anche ai comuni di Tarquinia e di Montalto di Castro sapendo il ruolo attivo e determinante che l'attività agricola potrebbe svolgere nei territori interessati, in modo da alleggerire l'emergenza occupazione che si è venuta a creare a causa del «dopo centrale» di Montalto di Castro.

(4-02694)

(31 ottobre 1996)

RISPOSTA. – L'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 352, dispone che le regioni possano formulare motivata richiesta a questo Mi-

nistero al fine di includere il territorio di alcuni comuni nell'elenco delle zone svantaggiate, previsto ai sensi delle direttive CEE n. 75/268 e n. 75/273, sempre che si riscontrino i parametri principalmente di carattere orografico-agronomico, nonchè socio-occupazionale, di cui alla citata direttiva n. 75/268/CEE nell'articolo 3, paragrafo 3 (zone di montagna), paragrafo 4 (zone svantaggiate) e paragrafo 5 (zone con svantaggi specifici).

Pertanto, i comuni presentano la predetta proposta alla regione di appartenenza, che decide in merito all'effettivo possesso dei requisiti richiesti; l'esito di tale istruttoria, se favorevole, viene inviato a questa amministrazione la quale, istruita la pratica, la trasmette ai competenti uffici della Commissione CE, che successivamente ne cura la definizione.

La difficile situazione dei comuni di Tarquinia e di Montalto di Castro è stata già affrontata in numerose occasioni non solo da questo Dicastero, ma anche - a più alto livello - dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione. Nell'ultima recente riunione di tale organismo è stata redatta una bozza di protocollo d'intesa che, per gli aspetti di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ha previsto, in materia di interventi nel settore agro-industriale, l'impegno della RIBS ad esaminare, nei tempi tecnicamente più brevi possibili, i progetti relativi al settore della trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli (articolo 2, commi 7 e 8, della legge 19 luglio 1993, n. 236).

Inoltre, considerato che la crisi occupazionale ha gravi riflessi anche nel settore agricolo, il Ministero si è adoperato affinché vi fosse l'impegno del Governo a valutare, eventualmente anche in sede CIPE, la possibilità che i predetti comuni siano ammessi a beneficiare dei vantaggi previsti per le aree inserite nella delimitazione di cui alla direttiva CEE n. 268/75 e sue modificazioni, nonchè previsti dall'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

*Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

PINTO

(17 marzo 1997)

---

BORNACIN. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* -  
Premesso:

che con decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1990, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 1991, sono state riconosciute le agevolazioni tariffarie sulle linee di trasporto pubblico locale a favore di alcune categorie di persone, fra cui i militari di leva e gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato in servizio di pubblica sicurezza;

che da tali agevolazioni resta escluso il personale del Corpo delle Capitanerie di porto, che pure espleta funzioni di polizia giudiziaria (*ex* articolo 1235 del codice della navigazione) e riveste (per quanto riguarda i sottufficiali e i militari di truppa) la qualifica di agente di pubblica sicurezza (in base al regio decreto 13 gennaio 1931, n. 724);

che il Corpo delle Capitanerie di porto, inoltre, espleta istituzionalmente i seguenti servizi: di soccorso e di pronto intervento, di antincendio di porto, di polizia marittima, di disinquinamento, di polizia stradale (*ex* articolo 12 del nuovo codice della strada), nonchè attività anti immigrazione clandestina e di controllo antiterrorismo,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno estendere le summenzionate agevolazioni anche agli appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto.

(4-04638)

(7 marzo 1997)

RISPOSTA. – Il decreto ministeriale 18 maggio 1990, n. 963, concernente facilitazioni tariffarie per l'anno 1990 sulle linee di trasporto pubblico locale, è stato annullato dal TAR del Lazio con sentenze nn. 981, 982 e 983 del 20 giugno-13 luglio 1991.

Il Consiglio di Stato – sezione VI – in sede di appello ha confermato la validità di tali sentenze con decisione n. 846/93 in data 19 marzo-12 novembre 1993.

Tale annullamento è stato deciso in quanto l'articolo 3 del decreto ministeriale n. 963 del 1990 poneva a carico del Fondo nazionale trasporti l'onere derivante dalle minori entrate aziendali; l'organo giudicante riteneva al contrario necessario un apposito stanziamento di bilancio.

Successivamente non è stato emanato nessun altro provvedimento, fermo restando che, nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale, la disciplina della materia tariffaria, comprese quindi le agevolazioni, rientra nella competenza dei rispettivi enti concedenti.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*

BURLANDO

(11 marzo 1997)

---

BORTOLOTTI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che nel 1991, su iniziativa del Ministero della sanità, veniva promulgata una legge, la n. 281, che stabiliva i comportamenti da tenere nei riguardi degli animali d'affezione;

che in essa, tra le altre cose, si faceva obbligo alle regioni di uniformarsi e legiferare in merito all'argomento;

che la regione Veneto, con la legge n. 60 del 1993, provvedeva;

che entro sei mesi la regione avrebbe dovuto individuare i comuni nei quali sarebbero dovuti sorgere i rifugi per i cani randagi, ma quanto sopra non è avvenuto;

che le regioni hanno preferito delegare i comuni a dare la loro disponibilità per ospitare le strutture;

che come sempre quasi nessun comune ha dato la sua disponibilità,

si chiede di sapere:

in quali comuni d'Italia si sia dato avvio alla costruzione dei suddetti rifugi;

se non si ritenga di assumere le opportune iniziative affinché presso le varie regioni quanto previsto dalla legge dello Stato n. 281 del 1991 sia realizzato nel più breve tempo possibile.

(4-01227)

(17 luglio 1996)

RISPOSTA. – Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame questo Ministero deve rispondere necessariamente in base agli elementi di valutazione di competenza della regione Veneto, ottenuti attraverso quel commissariato del Governo.

Si è appreso, al riguardo, che la legge regionale n. 60 del 1993 ha recepito quanto contenuto nella legge n. 281 del 1991 ed ha dettato norme particolari in comparti specifici, tra cui la realizzazione di rifugi per cani.

Si ricorda a tale proposito che – come in precedenza erano state attribuite alle unità sanitarie le competenze per i centri sanitari – l'iniziativa di realizzare le strutture summenzionate spetta alle amministrazioni comunali, le quali sono obbligate a custodire i cani randagi in attesa dell'affidamento.

Alle regioni spetta, tuttavia, l'individuazione dell'ente locale competente e l'indicazione del riparto per ogni comune facente parte dell'area di servizio del rifugio.

Fino al 23 dicembre 1996 (data in cui la regione Veneto ha inviato a questa amministrazione i propri elementi informativi) risultano i comuni di Venezia, Belluno, Rovigo, Schia (Vicenza) e Ponte San Nicolò (Padova) per la costruzione di un rifugio con partecipazione finanziaria regionale complessiva di un miliardo e trecentoquaranta milioni.

*Il Sottosegretario di Stato per la sanità*  
VISERTA COSTANTINI

(7 marzo 1997)

---

BOSI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che da notizie di stampa si apprende di un giovane di 20 anni, Antonio Criscuolo, residente nella provincia di Firenze, nato cerebroleso

ed invalido al cento per cento con totale e permanente invalidità lavorativa; il giovane non riesce a muoversi in modo autonomo nè ad avere cognizione del pericolo, dello spazio, del tempo, nè a controllare i propri bisogni fisiologici;

che in relazione a queste gravissime condizioni al giovane era stata concessa un'indennità di lire 750.000 al mese che percepiva fin dall'età di 5 anni;

che nei giorni scorsi il ragazzo è stato sottoposto ad una visita di controllo da parte della commissione medica per le pensioni di guerra ed invalidità civile la quale lo avrebbe interrogato, probabilmente per verificare la capacità di intendere e di volere, e il giovane avrebbe dichiarato di essere un ammiratore di Batistuta;

che tale risposta avrebbe indotto la commissione medica a considerarlo in grado di approfondire gli interessi che più gli stanno a cuore, tanto da essere «sufficientemente informato» in ambito calcistico;

che da tale considerazione sarebbe discesa la decisione di revocare l'indennità concessa,

si chiede di sapere:

se ciò corrisponda al vero;

se si ritenga di promuovere l'approfondimento delle ragioni che hanno condotto la commissione ad assumere tale incredibile decisione;

cosa intenda fare il Governo in ordine al caso oggetto della presente interrogazione per evitare così il verificarsi di episodi simili.

(4-01411)

(24 luglio 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere i motivi della revoca dell'indennità di accompagnamento al signor Antonio Criscuolo nonostante lo stesso sia affetto da grave cerebropatia.

Al riguardo, si fa presente che l'interessato è stato sottoposto a visita di revisione presso la USL n. 10 di Firenze, sulla base della richiesta della prefettura di Firenze in data 8 novembre 1995. In tale sede il signor Criscuolo è stato riconosciuto affetto da cerebropatia neonatale e scoliosi del rachide con un grado di invalidità pari al 100 per cento, con diritto all'indennità di accompagnamento.

In sede di esame del verbale da parte della commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di Firenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 295 del 1990, la stessa non ha ritenuto tale giudizio comprovato da un'adeguata documentazione sanitaria e, pertanto, ha sospeso la procedura, effettuando la visita diretta in data 10 giugno 1996.

La visita, secondo il parere di tale collegio medico sanitario, non ha evidenziato insufficienze mentali gravi, tali da rendere necessaria un'assistenza continua per lo svolgimento delle attività più semplici ed elementari della vita quotidiana, condizione, peraltro, necessaria per poter beneficiare della provvidenza in questione.

Va, in proposito, precisato che nelle nuove tabelle delle percentuali di invalidità emanate dal Ministero della sanità (decreto ministeriale 5 febbraio 1992) l'insufficienza mentale grave - valutata in una fascia percentuale compresa tra il 91 ed il 100 per cento - viene così descritta: «disturbi emotivi gravi e frequenti, farmacoterapia con necessità di controlli frequenti e terapia farmacologica di appoggio, capacità al lavoro proficuo abolita, necessità di un tutore o di un'assistenza sociale adeguata per tutti i problemi economici ed assistenziali».

Sulla base di tale situazione, la commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di Firenze ha giudicato il signor Antonio Criscuolo «invalido con totale e permanente inabilità lavorativa» (100 per cento) a decorrere dal 1° dicembre 1995, ma non ha ritenuto sussistessero i requisiti necessari per continuare a fruire dell'indennità di accompagnamento.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*

PENNACCHI

(18 marzo 1997)

---

CASTELLI. - *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che in data 15 settembre 1996 la Lega Nord ha organizzato una manifestazione di grande rilevanza politica che ha avuto vasta eco sia in Italia che all'estero;

che detta manifestazione ha avuto per fondamento la dichiarazione di indipendenza della Padania assumendo così un fortissimo significato;

che la rilevanza politica ed il «metro» di valutazione di detta manifestazione vanno tra l'altro ricercati, evidentemente, nell'adesione della popolazione;

che i dati ufficiali emersi da questure e prefetture sul numero dei partecipanti sono stati totalmente falsi assumendo così un ben preciso significato politico a favore di alcuni partiti contro altri;

che la prova provata di tale affermazione sta nella dichiarazione resa dal questore di Venezia che ha dichiarato ai telegiornali che a Venezia, così come a Chioggia, erano presenti 15.000 persone; è del tutto evidente che ciò non è possibile, in quanto le due città distano solo pochi chilometri ed è del tutto assurdo pensare che a Venezia, luogo dove si è svolta la principale cerimonia, potesse affluire lo stesso numero di persone che è affluito in un comizio di secondaria importanza sia pure tenuto dell'onorevole Bossi; pertanto, il questore di Venezia ha mentito,

l'interrogante chiede di sapere:

se l'ordine di emettere cifre ridimensionate e di minimizzare il numero dei partecipanti sia partito dal Ministero dell'interno;

se, in caso contrario, l'iniziativa di diffondere notizie false sia stata autonomamente presa dal questore di Venezia;

se il Ministro in indirizzo intenda prendere provvedimenti nei confronti di chi ha diffuso «notizie false e tendenziose», reato punito dal codice penale attualmente in vigore.

(4-01800)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Alla questione posta dall'onorevole interrogante si è già risposto in Parlamento il 5 dicembre 1996 con la relazione fornita alla Camera dei deputati dal Sottosegretario delegato in occasione dello svolgimento di interrogazioni di analogo contenuto.

Si rinvia quindi al resoconto stenografico della seduta.

Si aggiunge, comunque, che nè questo Ministero nè la questura di Venezia hanno inteso in alcun modo fornire dati non rispondenti all'esatta consistenza degli aderenti alla manifestazione del 15 settembre 1996.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*

NAPOLITANO

(7 marzo 1997)

---

CIMMINO, DENTAMARO, FIRRARELLO, COSTA. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Si chiede di sapere:

per quali motivi alla data del 10 dicembre 1996 la Cassa depositi e prestiti abbia sospeso le somministrazioni per il pagamento dei lavori su mutui già concessi;

se non si ritenga che le gravi condizioni di illiquidità in cui versano tante imprese, in particolare del Sud, con danni per le stesse imprese, per l'occupazione e per l'economia complessiva del Sud e del paese, non richiedano un intervento immediato presso la Cassa depositi e prestiti per garantire, anche in via straordinaria, tali somministrazioni sino alla fine del corrente anno, per offrire una boccata di ossigeno al sistema delle imprese, a quello dei lavori pubblici, a quello degli enti appaltanti e a quello dell'occupazione.

(4-03366)

(12 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere i motivi per i quali la Cassa depositi e prestiti, alla data del 10 dicembre 1996, abbia sospeso le somministrazioni per il pagamento dei lavori sui mutui già concessi.

Al riguardo va, innanzitutto, precisato che gli adempimenti successivi all'emissione dei titoli di spesa, sia individuali che collettivi, richiedono un congruo periodo di tempo e presentano notevoli difficoltà in fase di chiusura dell'esercizio. La sospensione delle somministrazioni è



stata disposta in applicazione della circolare del Ministero del tesoro n. 72 dell'8 novembre 1996, per consentire ai titoli di spesa di pervenire alle sezioni di tesoreria provinciale entro il 16 dicembre 1996, termine necessario affinché il titolo possa completare il suo *iter* ed essere disponibile per il tempestivo pagamento entro il 31 dicembre 1996.

Si soggiunge, infine, che le richieste di somministrazione pervenute dopo tale data sono state regolarmente istruite e i relativi mandati sono stati ammessi a pagamento a decorrere dal 2 gennaio 1997.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*  
PENNACCHI

(18 marzo 1997)

---

COLLA. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.*

– Premesso:

che nei comuni di Gazzola, Agazzano e Piozzano in provincia di Piacenza si sono verificati casi di danneggiamento alle colture agricole provocati da cinghiali presenti nella zona;

che l'ambito territoriale di caccia (ATC) n. 13 della provincia di Piacenza comprendente i suddetti comuni è tenuto a rifondere i danni agli agricoltori residenti all'interno dell'ambito;

considerato:

che all'interno dell'ATC n. 13 si è riscontrata la presenza di cinghiali presso aree militari nelle quali è vietato l'esercizio venatorio;

che sempre all'interno della zona suddetta vi sono quattro aziende faunistiche e quattro zone di ripopolamento dove il controllo degli ungulati risulta assai difficoltoso;

che la zona della Valluretta è stata dichiarata dalle normative regionali e provinciali non idonea alla permanenza del cinghiale;

che le ingenti somme da risarcire agli agricoltori danneggiati mettono in serio pericolo la sopravvivenza economica dell'ATC n. 13 con conseguenti gravi ripercussioni sulle politiche di ripopolamento dell'area interessata;

che la permanenza di questi animali crea gravi problemi di viabilità, con conseguenti pericoli per l'incolumità degli automobilisti che transitano in dette zone;

che gli organi istituzionali delegati alla gestione ed al controllo del settore venatorio non hanno fino ad ora fornito valide soluzioni al problema suesposto,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo affinché problematiche di questo tipo non vadano a minare l'operatività degli ATC presenti sul territorio padano;

quali strumenti economico-finanziari possano essere attivati a livello regionale e provinciale affinché le ingenti spese a carico dell'ATC n. 13 non ne pregiudichino la regolare gestione operativa;

se non sia opportuno, a livello legislativo, prevedere apposite normative atte a concedere agli ATC una maggiore autonomia operativa in modo che situazioni di questo tipo possano essere gestite direttamente dagli ATC, senza dover attendere lunghe e difficoltose autorizzazioni amministrative.

(4-03158)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. — Si premette, innanzitutto per quanto attiene al primo punto, che, relativamente ai casi di danneggiamento subito dagli agricoltori ed ai gravi problemi arrecati alla viabilità della presenza di cinghiali nell'ambito territoriale di caccia, il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, nella seduta del 3 dicembre 1996 ha provveduto a riservare i fondi per l'approntamento di uno studio elaborato dall'Istituto nazionale faunistico venatorio, riguardante un piano di azione per la gestione del cinghiale in Italia, al fine di individuare gli interventi per fronteggiare l'impatto che la popolazione di cinghiali provoca alle produzioni agricole, alla viabilità stradale e alla gestione faunistica.

In merito al secondo punto, si fa notare che la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, all'articolo 26 prevede un efficace sistema risarcitorio attraverso un fondo gestito autonomamente dalle regioni, per cui non appare ipotizzabile, allo stato, altra soluzione con spese a carico di altri soggetti ed enti pubblici come richiesto dall'onorevole interrogante.

Infine, per ciò che attiene l'eventuale previsione di apposite norme relative all'autonomia operativa degli ATC, si rileva che sempre l'articolo 26 della legge n. 157 del 1992 lascia alle regioni il compito di regolare normativamente con proprie disposizioni le modalità e i procedimenti risarcitori attraverso la gestione del Comitato ivi previsto, composto da rappresentanti provinciali delle confederazioni agricole e delle associazioni venatorie, per cui non appare opportuno intervenire con norme statali che si sovrappongono imperativamente alle autonome valutazioni degli organi regionali.

*Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

PINTO

(10 marzo 1997)

CORRAO. — *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* — Per conoscere i motivi che impediscono la riapertura dell'Istituto italiano di cultura a Tripoli pur disponendo di idonei locali.

Gli interessi e le presenze culturali italiane in Libia sono di tutta grandezza non solo per l'immenso patrimonio archeologico d'epoca romana e per le qualificate missioni di studiosi italiani che vi lavorano,

ma anche per il costante flusso di intellettuali e artisti libici verso i centri culturali e accademici d'Italia.

Inoltre gli impegni del Governo libico nella modernizzazione dei sistemi di informazione, nel potenziamento dell'istruzione scolastica, nel fabbisogno di tecnici dell'informatica e dell'editoria costituiscono motivo urgente per potenziare la presenza culturale italiana in quel territorio e con quel popolo che, nonostante le tragedie provocate dal fascismo, guarda all'Italia democratica con rispetto e fiducia.

(4-03599)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. – L'istituto italiano di cultura di Tripoli ha operato con regolarità fino al 9 maggio del 1992, quando le autorità libiche, come misura di ritorsione alle sanzioni delle Nazioni Unite contro la Libia per il caso Lockerbie, ne hanno espulso l'addetto responsabile, il dottor Leonardo Di Monte.

A partire da quella data, pur non essendo mai stato formalmente soppresso, l'istituto ha sospeso ogni attività culturale (nella sede è rimasta in servizio solo una contrattista locale con mansioni esecutive, signora Nadia Tlesi, di nazionalità libica) e si è deciso di attendere che emergessero elementi di ordine politico generale suscettibili di favorire la ripresa del dialogo con la Libia anche in tale campo.

Nel novembre del 1995 in occasione della visita di una delegazione italiana a Tripoli sono state avviate con la controparte libica consultazioni su questioni di carattere politico, economico, sociale e culturale. Circa quest'ultimo settore, si convenne di procedere allo scambio di progetti per pervenire alla conclusione di un programma di collaborazione culturale e scientifica di ampio respiro. È previsto per il corrente mese di febbraio un nuovo incontro a Roma per definire il programma in parola.

Nel quadro descritto si iscrive anche la decisione di inviare un lettore con incarichi extra-accademici all'Università di Tripoli, professor Valerio Giovetti, per il quale si sta attendendo il gradimento da parte libica, nonchè quella di procedere all'inserimento del posto di direttore o di addetto dell'istituto di cultura nelle prossime liste di pubblicità degli incarichi negli istituti di cultura italiani all'estero del Ministero degli affari esteri.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

SERRI

(4 marzo 1997)

---

CORRAO, BARRILE, FIGURELLI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Per conoscere, con estrema urgenza, i dati dei finanziamenti pubblici che sono stati erogati alla Comunità Saman di Trapani da Ministeri, enti locali (province e comu-

ni), regioni, USL e altri enti dall'anno successivo alla morte di Rostagno.

Si chiede anche di conoscere i nominativi delle persone che avevano titolo ad incassare le somme derivanti dai contributi degli enti pubblici.

(4-01370)

(24 luglio 1996)

RISPOSTA. – Nel quadro delle iniziative volte a sostenere i centri per il recupero dei tossicodipendenti sorti e operanti in varie località del territorio nazionale, l'amministrazione dell'interno è intervenuta negli scorsi anni in attuazione di quanto previsto da specifiche norme di legge, quali il decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1988, n. 176; la legge 26 giugno 1990, n. 162; il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e la legge 19 luglio 1991, n. 216.

Nel periodo 1989-1994 i contributi concessi a centri dell'Associazione Saman sono indicati in dettaglio negli 11 prospetti allegati. Copie autenticate delle istanze prodotte dall'Associazione Saman e ammesse a contributo sono state trasmesse – con la inerente documentazione – alla procura della Repubblica presso il tribunale di Trapani in data 31 gennaio e 12 marzo 1996.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*  
NAPOLITANO

(7 marzo 1997)

---

CORRAO, LAURICELLA, FIGURELLI, BARRILE, RUSSO SPENNA, CIONI. – *Al Ministro per gli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Per conoscere quali iniziative intenda assumere per una coordinata politica di uso delle risorse marine, dei paesi rivieraschi del sud del mediterraneo volta a potenziare le strutture e le capacità tecniche e umane della marineria siciliana, a salvaguardare i sistemi ambientali e riproduttivi del pescato, e difendere la qualità del prodotto mediterraneo, e la riserva marina dalle incursioni incontrollate di flotte giapponesi e coreane.

In particolare e con immediata proposta di collaborazione e cooperazione peschereccia con la vicina Libia per il migliore uso comune di quelle risorse ittiche non ancora pienamente utilizzate; la stipula di un contratto che preveda forme di offerta di tecnologia, di formazione di società miste per l'esercizio della pesca e per l'industria ittico conserviera, può aprire grandi prospettive all'economia italiana e alla flotta siciliana.

Per conoscere inoltre se non ritenga opportuno di aprire un tavolo di trattativa con il prossimo rinnovo del trattato tra l'Italia e la Libia. Ciò anche al fine di ampliare lo scambio d'interessi

tra i due Paesi in aggiunta alla prevista costruzione del metanodotto Libia-Italia.

(4-03678)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Nel corso del 1996, dopo un lungo periodo caratterizzato dalla mancanza di incidenti con la Libia, si sono verificati tre casi di sequestri di pescherecci italiani operati dalle autorità libiche: l'«Osiride», il «San Gennaro» e l'«Aurora».

Dopo ripetuti interventi per le vie diplomatiche, e dopo quello personale dello stesso ministro Dini, si è ottenuto il rilascio dei membri dell'equipaggio dei tre pescherecci; in nessuno dei casi citati si è però riusciti ad ottenere il dissequestro degli stessi. La legislazione libica non consente, infatti, neppure dietro pagamento di un'ammenda, il rilascio delle imbarcazioni colte a pescare in acque territoriali, ma ne prevede la confisca.

In relazione all'ipotesi di collaborazione italo-libica prospettata dagli onorevoli interroganti, nel rilevare che un accordo di pesca ricade nelle esclusive competenze dell'Unione europea, si assicura che si è già avviato lo studio di possibili forme di cooperazione bilaterale nel settore.

La questione verrà comunque sollevata in occasione delle prossime riunioni preparatorie della commissione mista italo-libica.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

SERRI

(4 marzo 1997)

---

COSTA. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che si è avuta notizia che il Ministro del tesoro e del bilancio intende reintrodurre l'imposta di soggiorno nella misura del 5 per cento;

che tale eventuale imposizione fiscale costringerebbe gli operatori del settore alberghiero a ridurre gli investimenti e le unità di personale con la conseguente e nociva ripercussione nel campo occupazionale,

l'interrogante chiede di sapere se la notizia assunta risponda al vero e se in ipotesi positiva non s'intenda evitare tutti quegli interventi che comporterebbero gravi danni al sistema alberghiero e più precisamente a tutto il settore turistico del nostro paese.

(4-02913)

(14 novembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto intesa a scongiurare un'eventuale reintroduzione dell'imposta di soggiorno, di

cui alla legge 2 giugno 1939, n. 739, soppressa, con effetto dal 1° gennaio 1989, dall'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Al riguardo, nel comunicare che la notizia in questione risulta priva di ogni fondamento, si fa presente che, nell'ambito dei provvedimenti relativi alla manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 (legge 23 dicembre 1996, n. 662, legge 23 dicembre 1996, n. 663, e legge 28 febbraio 1997, n. 30), non è prevista alcuna disposizione intesa a reintrodurre la citata imposta.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*

PENNACCHI

(18 marzo 1997)

---

CRIPPA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso: che l'AGIP Petroli spa non ha accolto la richiesta di rinnovo del contratto avanzato dalla società Carlino D. e Carlino G. sdf area servizio AGIP Petroli Bordighera, autostrada dei Fiori chilometro 14 via Brà n. 25, Bordighera (Imperia) e che la stessa alla scadenza del contratto avvenuta il 28 settembre 1993 ha rifiutato di restituire l'impianto e continua a gestirlo fuori contratto;

in presenza di uno stato di insicurezza del posto di lavoro degli addetti al servizio,

si chiede di conoscere:

le motivazioni che hanno portato alla decisione di mancato rinnovo;

quali iniziative si intenda porre in atto per normalizzare la situazione garantendo il posto di lavoro agli attuali occupati.

(4-01851)

(19 settembre 1996)

RISPOSTA. – L'AGIP-Petroli spa ha deciso di non rinnovare il contratto di comodato in essere con la Carlino Domenico & Giuseppe Sdf per la gestione dell'area di servizio «Bordighera Sud», Autostrada dei Fiori. Tale decisione è stata presa sulla base dei risultati della gestione, che nel corso degli anni si è dimostrata carente sia nei comportamenti con i terzi sia nella conduzione dell'area di servizio stessa, dimostrando altresì una modesta iniziativa commerciale. Peraltro, negli ultimi due anni la gestione Carlino Domenico & Giuseppe Sdf ha aumentato fino a 100 lire al litro i prezzi di vendita dei carburanti, provocando numerose proteste da parte dell'utenza.

Inoltre la stessa società Autostrada dei Fiori, concedente dell'AGIP-Petroli, ha manifestato il non gradimento al rinnovo della gestione, sollecitandone la sostituzione.

La vertenza giudiziaria, sorta tra la società AGIP-Petroli e la Carlino Domenico & Giuseppe Sdf per la mancata riconsegna della stazione

di servizio «Bordighera Sud» alla scadenza del contratto di comodato si è conclusa, in primo grado, con una sentenza favorevole all'AGIP-Petroli. Tuttavia la riconsegna dell'impianto, prevista per il 21 ottobre 1996, non ha ancora avuto luogo, avendo il pretore sospeso l'esecuzione per gravi motivi.

Per quanto riguarda, poi, lo specifico problema della garanzia del posto di lavoro degli addetti all'impianto, si fa presente che questi ultimi non hanno alcun rapporto con la concessionaria AGIP-Petroli ma risultano direttamente alle dipendenze del gestore e sono tutelati dall'articolo 2112 del codice civile il quale stabilisce che, nel caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con il nuovo gestore.

*Il Ministro dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(13 marzo 1997)

---

CURTO. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che la manovra correttiva di finanza pubblica per il 1996 prevede per il riequilibrio dei conti pubblici sia un incremento di entrata che tagli di spesa;

che nei tagli di spesa una parte rilevantissima viene rappresentata dalle decurtazioni agli investimenti delle Ferrovie dello Stato e dell'ENAS;

che, proprio in coincidenza con i tagli di cui sopra, la Commissione europea non inseriva tra i 14 progetti prioritari, immediatamente cantierizzabili, quello della cosiddetta «Dorsale adriatica»;

che tutto ciò fa trasparire una chiara ipotesi di penalizzazione di tutto il Meridione d'Italia riguardo ad un adeguamento infrastrutturale, l'interrogante chiede di conoscere:

se i tagli previsti influenzeranno negativamente il completamento di quelle infrastrutture che oggi si rendono particolarmente importanti per lo sviluppo del Salento (raddoppio tratta Bari-Brindisi-Lecce, completamento strada statale n. 379 e strada statale n. 7, tratto Brindisi-Grottaglie);

se tali timori non dovessero essere privi di fondamento, quali azioni il Governo intenda porre in essere per evitare una ulteriore discriminazione e penalizzazione del Salento.

(4-04586)

(5 marzo 1997)

RISPOSTA. – Il contratto di programma 1994-2000, strumento fondamentale che regola i rapporti tra lo Stato e le Ferrovie dello Stato spa nel campo degli investimenti ferroviari, prevede consistenti interventi di potenziamento infrastrutturale distribuiti sull'intera rete ferroviaria.

In tale piano sono infatti inseriti anche gli interventi necessari per migliorare le principali direttrici ferroviarie dell'Italia meridionale.

In particolare, per quanto riguarda la linea Bari-Lecce, sono previsti i fondi necessari al completo ammodernamento della linea. Infatti, oltre all'elettificazione recentemente ultimata (che ha permesso riduzioni di percorrenza tra Roma-Bologna e Lecce pari al 20 per cento), sono previsti i raddoppi dei tratti attualmente a semplice binario che, unitamente ai raddoppi della linea a nord di Bari (anch'essi finanziati dal contratto di programma) e all'ammodernamento tecnologico, adegueranno l'intera linea adriatica agli *standard* di potenzialità, fluidità della circolazione e sicurezza delle ferrovie europee.

Per quanto riguarda gli interventi già completati sulla linea Bari-Lecce le Ferrovie dello Stato fanno presente che il raddoppio del tratto tra Fasano e Brindisi è stato attivato prima del 1993; quello tra Bari-Torre a Mare e Mola di Bari è stato attivato nel 1993; quello tra Brindisi e Tutturano nel 1994, mentre l'elettificazione tra Bari e Lecce è stata completata nel corso del 1996.

A seguito degli interventi realizzati sono già oggi riscontrabili vantaggi nei tempi di percorrenza. Infatti, con l'utilizzo del nuovo materiale rotabile con elevate caratteristiche tecniche, nella relazione da Bari a Lecce la riduzione nei tempi di percorrenza è di circa 20 minuti.

Con il completamento del raddoppio (previsto per la fine del 2000, compatibilmente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni occorrenti), le Ferrovie dello Stato ritengono che la linea in questione sarà in grado di far fronte agli sviluppi di traffico ferroviario per i prossimi 30 anni. Infatti si potrà disporre di un considerevole margine di potenzialità (attualmente l'offerta è di circa 60 treni al giorno), in quanto sarà possibile far transitare tra Bari e Lecce dagli attuali 90 ad oltre 200 treni al giorno.

Infine si fa presente che le Ferrovie dello Stato spa hanno ottenuto il cofinanziamento comunitario delle opere ferroviarie relative al potenziamento del corridoio adriatico per alcuni tratti in corso di raddoppio a valere sugli stanziamenti previsti dal fondo europeo per lo sviluppo regionale. È inoltre in corso l'istruttoria per il cofinanziamento di un ulteriore tratto già in fase di raddoppio ed è intendimento, sempre a valere sugli stanziamenti del fondo europeo per lo sviluppo regionale, per il completamento del raddoppio nel tratto finale della dorsale adriatica tra Bari e Lecce.

Per ciò che riguarda il potenziamento del corridoio adriatico e delle infrastrutture viarie, il Ministero dei lavori pubblici fa presente che per il completamento dell'ammodernamento delle strade statali nn. 16, 379 e 613, nonché di quelli relativi all'itinerario Brindisi-Lametia Terme che poggia sulle strade statali nn. 7 e 106, gli interventi sono stati inclusi nel programma operativo infrastrutturale di trasporto stradale nazionale redatto nel settembre 1995 nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1996 per lo sviluppo regionale.

Inoltre è previsto l'ammodernamento del tronco stradale sulle strade statali nn. 16 e 379 ricadente in agro di Fasano a completamento della direttrice Bari-Brindisi per un importo di 42,5 milioni di ECU; per



quanto attiene invece l'itinerario Brindisi-Lametia, è previsto l'ammmodernamento del tronco Bari-Grottaglie sulla statale n. 7 per un importo di 108 milioni di ECU.

Il Ministero dei lavori pubblici sta provvedendo alla progettazione esecutiva degli interventi descritti, che verrà completata entro il corrente anno così come previsto dai termini a base della concessione del contributo comunitario.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*

BURLANDO

(11 marzo 1997)

---

CUSIMANO. – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che per il reimpiego dei 194 dipendenti della Federconsorzi è stato emanato un decreto-legge che istituisce un ruolo unico transitorio gestito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sino all'assegnazione definitiva alle amministrazioni statali o enti pubblici non economici dell'ex personale;

che il decreto-legge prevede la possibilità di applicazione della normativa sulla cosiddetta mobilità lunga; è prevista in particolare, nel limite massimo di 10 lavoratori, la possibilità della non iscrizione al ruolo unico e il conseguente collocamento in mobilità lunga, cioè la transizione fino al momento della pensione,

si chiede di sapere per quale ragione e motivo la Federconsorzi, pur facendo domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di poter usufruire del beneficio di legge, non accogliesse le domande di mobilità lunga presentate dai lavoratori interessati.

Premesso altresì:

che il diniego determinava di fatto l'iscrizione di questi lavoratori nel ruolo unico transitorio, frustrando il dettato normativo e trasferendo in ogni caso dalla procedura alla pubblica amministrazione gli oneri sociali dell'occupazione di tali lavoratori;

che inoltre il suddetto decreto-legge prevede come parte dell'ex personale Federconsorzi possa essere utilizzata fino all'assegnazione definitiva, nel limite massimo di 50 unità, presso il liquidatore giudiziale per le esigenze della procedura e che il costo del personale utilizzato è a carico della procedura stessa,

si chiede infine di sapere:

se corrisponda al vero che a tale personale non siano stati erogati dalla procedura stessa gli emolumenti di spettanza sino ad oggi e, in caso affermativo, come ciò si concili con il dettato del decreto-legge citato;

se corrisponda altresì al vero che diversi incarichi per pratiche e lavori di contabilità vengano affidati dalla procedura a consulenti ed operatori esterni con relativi compensi di diverse centinaia di milioni;

se non si ritenga di intervenire con la massima tempestività e con la dovuta autorità per assicurare che la gestione liquidatoria si muova nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia.

(4-01993)

(26 settembre 1996)

CUSIMANO. – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che per il reimpiego dei 194 dipendenti della Federconsorzi è stata promulgata la legge 20 dicembre 1996, n. 642, che istituisce un ruolo unico transitorio gestito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sino all'assegnazione definitiva alle amministrazioni statali o agli enti pubblici non economici dell'ex personale dipendente;

che la legge prevede per i lavoratori della Federconsorzi l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, commi 26 e 27, della legge n. 608 del 1996, ribadita da un ordine del giorno della Camera (9/2811.17) accolto dal Governo, che impegna lo stesso a garantire l'applicazione a carico della Federconsorzi della legge n. 608 per quei lavoratori che richiedano di accedere alla «mobilità lunga»,

si chiede di sapere per quale ragione la procedura concorsuale della Federconsorzi permetta che, pur presentando istanza in data 14 maggio 1996 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il riconoscimento dei benefici della legge e pur ottenendo in data 5 luglio 1996 decreto di ammissione al beneficio, non vengano accolte ad oggi le domande di mobilità lunga presentate dai lavoratori interessati, in violazione di una legge della Repubblica italiana ed in spregio al rispetto dei legittimi diritti di legge dei dipendenti anziani della Federconsorzi.

Premesso altresì che la legge prevede come parte dell'ex personale Federconsorzi possa essere utilizzata fino all'assegnazione definitiva, nel limite massimo di 50 unità, presso il liquidatore giudiziale per le esigenze della procedura e che il costo del personale utilizzato è a carico della procedura stessa,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che oltre la metà di tale personale professionale qualificato sia stata dichiarata in esubero dalla procedura concorsuale della Federconsorzi ed inviata a ruolo unico transitorio istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e se contemporaneamente dal 2 gennaio 1997 tramite la stessa procedura siano stati assunti a tempo indeterminato 8 lavoratori esterni come dipendenti «liquidazione dei beni ceduti dalla Federconsorzi»;

qualora quanto sopra corrisponda al vero, in virtù di quale disposizione di normativa fallimentare e/o generale siano stati assunti gli 8 lavoratori, con quale contratto di lavoro, quale sia la loro posizione assicurativa e contributiva, e se in merito ci sia un decreto del presidente della sezione fallimentare della pretura civile di Roma;

infine se sia stato preventivamente informato il comitato dei creditori della Federconsorzi.

Premesso, infine, che la legge prevede come, in attesa del riordino dei consorzi agrari, in favore dei lavoratori dipendenti dei predetti consorzi è concesso un ulteriore periodo di trattamento straordinario di cassa integrazione salariale non eccedente i 9 mesi, anche in deroga alla normativa vigente, e che agli oneri previsti si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro,

si chiede di sapere se corrisponda al vero:

che l'invio al ruolo unico transitorio, prima dell'assegnazione definitiva in amministrazioni statali di oltre la metà delle 50 unità a carico economicamente della procedura di liquidazione della Federconsorzi, abbia determinato oneri aggiuntivi non preventivati sul finanziamento del ruolo unico della Federconsorzi, determinando di contro una riduzione del finanziamento del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale in favore dei lavoratori dei consorzi agrari;

che ciò comporti la effettiva riduzione da 9 a 7 mesi della cassa integrazione per alcuni consorzi agrari, con il conseguente prossimo licenziamento dei lavoratori dei consorzi agrari stessi.

(4-03639)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. (\*) – Si premette che tutto quanto attiene alla procedura concorsuale, tra cui l'eventuale assunzione di lavoratori esterni per la liquidazione dei beni ceduti a carico della procedura cui si riferisce, tra l'altro, l'onorevole interrogante rientra nella competenza del liquidatore giudiziale; pertanto il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali può eventualmente fornire elementi informativi ma non influire sulle scelte dell'organo preposto alla liquidazione.

Per quanto riguarda la previsione operata dal decreto-legge n. 247 del 1996 della possibilità, nel limite massimo delle 10 unità, di usufruire della mobilità lunga, ossia della non iscrizione nel ruolo unico transitorio gestito presso il Ministero delle risorse agricole fino al momento della pensione, si rappresenta che i termini di legge assai ristretti non hanno consentito di avere la preventiva autorizzazione da parte del tribunale. Per tale motivo il liquidatore giudiziale ha presentato la domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'ammissione al beneficio, espressamente condizionata a tale autorizzazione.

Il tribunale di Roma ha ritenuto che il costo della mobilità lunga a carico della procedura fosse eccessivamente oneroso e, trattandosi non di un obbligo bensì di una facoltà, ha negato l'autorizzazione con provvedimento del 5 giugno 1996.

Per quanto riguarda la concessione del periodo di trattamento straordinario di cassa integrazione salariale di 7 mesi, anziché del massi-

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

mo previsto di 9 mesi, si rappresenta che ragioni esclusivamente finanziarie sono alla base della determinazione del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria e nulla hanno a che vedere con presunti oneri aggiunti per l'assunzione delle unità disposte dalla procedura Fedit.

Infatti è stato istituito nello stato di previsione delle spese del Ministero delle risorse agricole un apposito capitolo di bilancio finalizzato esclusivamente al pagamento ai dipendenti consortili delle competenze per la cassa integrazione guadagni straordinaria, i cui fondi, secondo la legge generale di contabilità dello Stato, non possono essere utilizzati per finalità diverse.

Per quanto riguarda il personale transitato nei ruoli unici si tratta di 187 unità che hanno fatto domanda nei termini di legge; delle 187 unità 46 sono assegnate alla liquidazione pregiudiziale della ex Federconsorzi e le relative attribuzioni, compresi gli oneri accessori – la cui gestione è curata dalla divisione III della Direzione generale del personale del Ministero delle risorse agricole con la stessa correntezza con la quale è curata per il restante personale – sono chieste mensilmente in rimborso alla liquidazione stessa.

In riferimento alla utilizzazione, da parte della procedura, degli incarichi a privati, si informa che per lo smaltimento di un notevole arretrato si è fatto ricorso ad una unità esterna con un costo di circa 6 milioni, mentre la contabilità è impostata da anni sul sistema informatico costituito e gestito da Agritalia Informatica srl della quale la Federconsorzi è socia.

Per le altre attività quali le difese in giudizio la Federconsorzi non è dotata di personale in possesso dei necessari requisiti professionali e pertanto è evidente la necessità del ricorso a professionisti privati.

*Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

PINTO

(17 marzo 1997)

---

DE CORATO. – *Al Ministro dell'interno.* – In relazione alla situazione venutasi a creare in un popoloso quartiere di Milano, il Corvetto, dove da diverso tempo si sta determinando una situazione di gravissimo disagio per migliaia di cittadini e in particolar modo nella zona di via Sibari e di via Alemanni, dove la presenza di ruderi fatiscenti, altamente pericolosi, che si affacciano nella suddetta via Sibari crea gravissimi problemi anche di natura igienico-sanitaria (in merito i cittadini delle zone hanno già fatto diverse denunce sia alla USL locale, sia alla vigilanza urbana, in data 3 marzo 1995, senza peraltro che vi siano stati risultati);

considerato:

che i suddetti stabili diroccati e privi di servizi igienici sono occupati abusivamente da extracomunitari, albanesi, slavi e persone che si presume siano dedite allo spaccio di droga, recando oltretutto molestie,

stato di ansia e preoccupazione per l'incolumità personale e per la serenità di tutto il suddetto quartiere;

che tutto ciò si verifica nelle ore diurne e la situazione si aggrava ulteriormente nelle ore notturne con l'intensificazione dei suddetti traffici di persone;

che sempre nelle ore notturne la scarsa illuminazione nella zona accompagnata dalla presenza della suddetta condizione di abusività aggrava e peggiora il clima di degrado morale e la situazione di ordine pubblico,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere attraverso la prefettura e la questura di Milano visto che oltre 1.500 abitanti del quartiere hanno già fatto conoscere alle competenti autorità cittadine la grave situazione dell'ordine pubblico nella suddetta zona.

(4-00187)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. - L'inadeguatezza e il degrado degli stabili in disuso nella zona a cui fa riferimento l'onorevole interrogante, tra l'altro luogo di rifugio per cittadini extracomunitari e per emarginati, hanno indotto l'amministrazione comunale di Milano a procedere a ripetuti sopralluoghi e successivi sgomberi degli edifici abusivamente occupati.

Per tali motivi lo stesso comune ha recentemente dichiarato l'inagibilità degli immobili, in attesa di addivenire, d'intesa con i proprietari, ad una definitiva soluzione per risolvere l'annoso problema.

Parallelamente, la questura di Milano continua a svolgere i necessari servizi di vigilanza nella zona, anche con specifici controlli negli stabili abbandonati per prevenire ed impedire ogni illegalità.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*  
NAPOLITANO

(7 marzo 1997)

---

DE CORATO. - *Al Ministro dell'interno.* - In relazione agli episodi di vandalismo e di furti che continuamente si verificano in un quartiere popoloso e centrale di Milano, in via San Sisto;

visto:

che detta zona cittadina è ad alto valore storico-culturale (museo Francesco Messina, reperti romani, eccetera);

che i residenti lamentano e denunciano alle autorità competenti furti e disordini dovuti alla presenza di locali pubblici aperti sino a tarda notte;

che la presenza in zona di case abusivamente occupate e notoriamente mal frequentate aumenta fisicamente il rischio della frequentazione di detti locali;

che oltre al degrado morale cui devono assistere i cittadini è progressivamente in aumento il degrado fisico di questa parte della città; vi sono infatti:

cubetti di porfido divelti dalla sede stradale e abbandonati ovunque;

muri imbrattati con scritte d'ogni sorta;

vetrine infrante;

negozi ed appartamenti derubati;

che a fronte di ciò il controllo delle forze dell'ordine risulta essere scarsissimo se non inesistente,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda disporre attraverso prefetture e questure perchè le forze dell'ordine prevengano e reprimano questa incresciosa situazione.

(4-00199)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. - Il problema lamentato dall'onorevole interrogante è alla costante attenzione delle autorità di pubblica sicurezza del capoluogo lombardo, con particolare riguardo all'esigenza di una intensificazione delle misure di controllo del territorio nelle aree più sensibili ai fenomeni di microcriminalità.

A tal fine gli organi di polizia hanno predisposto, oltre agli ordinari servizi delle rispettive articolazioni locali, straordinari e specifici interventi, specialmente mirati nella zona a cui fa riferimento l'onorevole interrogante, con proficui risultati operativi.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*  
NAPOLITANO

(7 marzo 1997)

DE CORATO. - *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* - In relazione all'assemblea dei parenti degli ospiti ricoverati presso la Casa di riposo «C. Perini» di Rho (Milano), convocata dal presidente della Fondazione rhodense per illustrare i problemi relativi alla definizione delle rette per l'anno 1996;

premesso che il presidente ha esposto la situazione riguardante gli incrementi dei costi prevedibili per il prossimo anno soffermandosi in particolare sui maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e dall'incremento generale del costo della vita dovuto all'inflazione;

visto:

che gli ospiti non autosufficienti ricoverati presso le strutture protette sono destinatari di un contributo del Fondo sanitario nazionale erogato dalle regioni;

che tale contributo non ha subito incrementi da quattro anni, pertanto i costi maggiori di gestione si ripercuotono esclusivamente sulle rette;

che il contributo riconosciuto dalla regione Lombardia è di lire 47.000 al giorno per persona ricoverata nelle strutture per non autosufficienti e con tale contributo l'ente deve provvedere all'acquisto dei pannoloni, di materiale sanitario, di medicinali, eccetera, oltre che garantire uno *standard* gestionale relativo al personale medico, paramedico ed ausiliario;

che la regione Veneto eroga un contributo di lire 60.000 al giorno e provvede a rifornire le strutture di medicinali tramite l'USL di competenza;

che i medicinali sono forniti direttamente anche dalle USL della regione Emilia-Romagna;

che il presidente della Fondazione rhodense ha informato che le rette applicate dalle case di riposo della zona (Busto Arsizio, Arluno, Arese, Vanzago, Istituto Palazzolo) sono superiori a quelle applicate dalla fondazione in oggetto;

che durante il dibattito i parenti intervenuti hanno rilevato l'incongruenza circa le aliquote dell'IVA applicate per le forniture di beni e servizi alle case di riposo;

che il presidente della fondazione da anni si batte nella sua qualità di vice presidente dell'Uneba (associazione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale) responsabile settore anziani, al fine di modificare le aliquote IVA presso il Parlamento, rilevando l'assurdo che le mense scolastiche e le mense aziendali sono assoggettate all'aliquota IVA del 4 per cento mentre per le case di riposo l'aliquota è del 19 per cento con un'incidenza IVA sulla retta per ogni ospite di circa lire 100.000,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di tenere conto delle incongruenze evidenziate circa l'applicazione delle aliquote IVA;

se non sia necessaria una revisione in favore degli aumenti dei contributi a carico del Fondo sanitario nazionale.

(4-00211)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante ha rappresentato l'incongruenza rilevata tra l'aliquota IVA applicata (nella misura del 19 per cento) sulle forniture di beni e servizi rese ai soggetti ricoverati presso le case di riposo per anziani e quella applicata (nella misura del 4 per cento) alle mense aziendali e scolastiche, evidenziando altresì la necessità di attuare una revisione del sistema contributivo, mediante aumenti di contributi a carico del Fondo sanitario nazionale.

Al riguardo, appare opportuno premettere che, ai sensi dell'articolo 10, punto 21, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni rese dalle case di riposo per anziani, comprese le somministrazioni di vitto, sono esonerate dal pagamento dell'imposta in considerazione della rilevante utilità sociale che ri-

vestono, con il conseguente divieto di esercitare il diritto di rivalsa dell'imposta nei confronti degli anziani assistiti.

Va tuttavia precisato che i soggetti che prestano esclusivamente servizi esentati non hanno diritto al recupero, mediante detrazione, dell'IVA pagata per rivalsa ai propri fornitori di beni, con l'effetto che per questi soggetti l'imposta costituisce un elemento di costo recuperabile con la sua traslazione unitamente agli altri oneri finanziari, nei confronti dei fruitori dei servizi resi.

Per quanto riguarda, in particolare, la richiesta di adeguare la misura dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nei confronti delle case di riposo a quella più mite prevista (nella misura del 4 per cento) per le somministrazioni rese a favore delle mense aziendali e scolastiche, si fa presente che il problema potrà trovare adeguata soluzione nell'ambito della generale revisione delle attuali aliquote IVA.

In merito ai contributi regionali per l'assistenza sanitaria agli anziani il Ministero della sanità ha comunicato che tali contributi presso la regione Lombardia risultavano invariati da tempo e che comunque la spesa posta a carico del Fondo sanitario regionale per questo tipo di assistenza è lievitata di anno in anno raggiungendo nell'esercizio 1995 l'importo di circa 500 miliardi di lire.

Il predetto Dicastero ha inoltre fatto presente che la giunta regionale della Lombardia, con deliberazione n. 16416 del 19 luglio 1996, ha determinato un incremento rispetto all'anno 1995 della entità dei predetti contributi giornalieri relativamente all'anno 1996.

*Il Ministro delle finanze*  
VISCO

(3 marzo 1997)

---

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che i consigli scolastici distrettuali nascono come organismi consultivi preposti alla programmazione di iniziative afferenti il mondo scolastico;

che il loro assetto e le loro attribuzioni, definite sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 inserito nei decreti delegati del 31 maggio 1974, hanno evidenziato carenze mai eliminate dal legislatore;

che il Ministro competente non ha mai provveduto a mettere in atto una radicale riforma di tali organismi nonostante tale esigenza sia emersa in passato in ambito sindacale e attraverso la decisa consapevolezza dei presidenti dei distretti scolastici;

che, in particolare, il contributo lodevole di proposte innovative fornite dai periodici convegni di reciproca consultazione organizzati dai presidenti dei distretti scolastici non è mai stato tenuto in conto



dal legislatore che ha lasciato la materia in questione in una situazione di stallo normativo;

che, perdurando le accennate carenze istituzionali, le elezioni per il rinnovo dei consigli scolastici distrettuali, che si svolgeranno il 10 e l'11 novembre 1996, rappresenteranno un inutile ed inopportuno ulteriore costo di centinaia di milioni per la comunità già afflitta da difficoltà economiche incalzanti,

si chiede di conoscere;

se il Ministro in indirizzo ritenga utile, in attesa della riforma dei distretti, sospendere le elezioni scolastiche dei consigli scolastici distrettuali;

se ritenga di utilizzare il pubblico denaro necessario allo svolgimento delle elezioni del 10 e dell'11 novembre 1996 in attività didattico-culturali a sostegno degli studenti più deboli; potenziamento di strutture ed infrastrutture scolastiche; attivazione di iniziative culturali funzionali al ruolo svolto da genitori, studenti ed operatori all'interno degli organismi di partecipazione democratica alla vita scolastica.

(4-02391)

(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. - Com'è noto agli onorevoli interroganti, le disposizioni urgenti in materia di differimento dei termini previsti da disposizioni legislative contenute nel decreto-legge n. 723 del 1994, più volte reiterato, e convertito dalla legge n. 437 del 1995, hanno eccezionalmente prorogato nel limite massimo di un anno la durata in carica degli organi collegiali della scuola (consigli di circolo, d'istituto, consigli scolastici distrettuali e provinciali).

Le elezioni per il rinnovo dei consigli scolastici distrettuali e provinciali, già fissate per il 31 marzo e il 1° aprile 1996 e successivamente rinviate al 28 e 29 aprile, sono state sospese e definitivamente differite per motivi di opportunità, a seguito della convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo delle Camere, al 10 e 11 novembre 1996, in concomitanza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Lo svolgimento di dette elezioni, a ridosso dello scadere della proroga (31 dicembre) della durata in carica degli organi in parola nella loro attuale composizione, ha costituito pertanto per l'amministrazione un atto dovuto, essendosi dovuto portarle a compimento in tempo utile per consentire ai nuovi organi ricostituiti di iniziare il proprio funzionamento al termine del mandato di quelli in carica; diversamente, i succitati consigli si sarebbero trovati nell'impossibilità di svolgere i loro compiti.

Si ritiene opportuno far presente, infine, che la riforma dei consigli scolastici distrettuali si inserisce nel più ampio contesto di previsione di riforma di tutti gli organi collegiali della scuola.

A tale riguardo giova ricordare che all'articolo 15 dell'atto Senato n. 1124 (Bassanini) nel testo approvato al Senato, in data 7 novembre 1996, al comma 13 è prevista delega al Governo al fine di emanare, en-

tro un anno, decreto legislativo di riordino del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli scolastici territoriali.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(30 dicembre 1996)

---

DI BENEDETTO. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che con circolare protocollo n. 222089 del 17 dicembre 1995 (circolare n. 74) la Ragioneria generale dello Stato – ispettorato generale di finanza e ispettorato generale per gli ordinamenti del personale – ha diramato disposizioni a tutte le amministrazioni dello Stato per il versamento dei contributi previdenziali gravanti sugli emolumenti al personale dipendente statale a decorrere dal 1° gennaio 1996 in attuazione della legge n. 335 dell'8 agosto 1995 riguardante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»;

che la legge n. 335 del 1995 ha introdotto profonde modifiche nelle metodologie di calcolo in materia sia contributiva che di trattamento pensionistico;

che la stessa legge nulla ha previsto in riferimento ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi, demandandone l'attuazione a normativa delegata;

che nelle more dell'attuazione della predetta legge rimangono in vigore le procedure previste dall'articolo 63 della legge di contabilità generale dello Stato, nonché dagli articoli 494 e 495 del relativo regolamento;

che resta in vigore il versamento di acconti all'inizio dell'esercizio con saldi da determinarsi, una volta noti gli emolumenti effettivamente corrisposti al personale nel corso del medesimo esercizio finanziario;

che la stessa legge n. 335 del 1995 prevede la comunicazione al singolo dipendente dell'estratto conto annuale delle «contribuzioni effettuate» e delle relative maturazioni pensionistiche;

che con circolare n. 124.606 dell'8 marzo 1996 della Ragioneria generale dello Stato sono state dettate le disposizioni per l'accertamento e versamento delle ritenute previdenziali all'INPDAP, avvalendosi anche dei sistemi informativi integrati,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda accertare quali siano i criteri oggettivi che sono stati adottati per omogeneizzare tali versamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, senza creare discriminazioni tra i singoli dipendenti pubblici;

se non ritenga opportuno verificare che i versamenti effettuati siano effettivamente imputati alle singole posizioni contributive in modo esatto;

se non intenda valutare, se del caso, l'eventualità di emanare ulteriori disposizioni per evitare disparità di trattamento tra i pubblici impiegati, in ordine alle procedure per l'accertamento e la quantificazione nonché per il versamento dei contributi previdenziali.

(4-01823)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto con la quale, nel far riferimento alle nuove disposizioni in materia di determinazione della base contributiva e pensionabile, introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, si chiede se si ritenga opportuno verificare la correttezza delle procedure per l'accertamento ed il versamento dei contributi previdenziali, valutando, altresì, l'eventualità di emanare ulteriori istruzioni, oltre a quelle già impartite con le circolari n. 74 del 27 dicembre 1995 e n. 22 dell'8 marzo 1996.

In proposito, va premesso che l'articolo 2, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995 ha esteso ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria la disposizione contenuta nell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che prevede, in generale, l'inserimento nella retribuzione imponibile, ai fini contributivi, degli elementi del trattamento economico sia fondamentale che accessorio.

Per la corretta applicazione della citata disposizione ed al fine di garantire coordinamento ed uniformità di indirizzo dell'azione amministrativa, il Tesoro ha provveduto a fornire le necessarie istruzioni con le citate circolari n. 74 del 27 dicembre 1995, n. 22 dell'8 marzo 1996, nonché con le circolari n. 3 del 15 gennaio 1996 e n. 79 del 6 dicembre 1996.

In particolare, dopo i primi indirizzi di carattere generale diffusi con la circolare n. 74 del 1995 e concernenti il versamento dei contributi previdenziali gravanti, a decorrere dal 1° gennaio 1996, sugli emolumenti retributivi del trattamento sia fondamentale che accessorio, è stata emanata la circolare n. 3 del 1996, che ha chiarito i termini di decorrenza della nuova normativa e ha precisato le voci che concorrono alla formazione della retribuzione imponibile, le aliquote da applicare ed i conti infruttiferi dell'INPDAP, sui quali far affluire i versamenti in questione.

Successivamente, con circolare n. 22 del 1996 sono state fornite istruzioni sulle procedure per l'accertamento, la quantificazione, nonché per il versamento dei contributi previdenziali.

Infine, è stata emanata la circolare n. 79 del 1996 che, oltre a comprendere, a titolo riepilogativo, l'insieme delle istruzioni già diramate, ha precisato le modalità di conguaglio contributivo previdenziale di fine anno.

Si soggiunge che per una puntuale e coordinata applicazione delle nuove disposizioni in materia di determinazione della base contributiva e pensionabile, è stata data ampia pubblicità presso tutte le amministrazioni interessate alle istruzioni emanate con le citate circolari.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*

PENNACCHI

(18 marzo 1997)

DONISE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che con delibera n. 1107 del 22 dicembre 1995 il dottor Alfonso Gaglio veniva nominato direttore responsabile sanitario del distretto n. 57 «Comuni dell'isola di Ischia»;

che il dottor Gaglio ha svolto con capacità e impegno la funzione di direttore sanitario riscuotendo apprezzamenti unanimi dai responsabili delle unità operative del distretto, dagli utenti e dalla popolazione dell'isola;

che il dottor Gaglio per sollecitare il potenziamento delle risorse da destinare al distretto dell'isola di Ischia e per richiedere l'attuazione dei progetti predisposti dalle unità operative aveva ritenuto opportuno giungere sino al punto di annunciare le sue dimissioni;

che tuttavia, in seguito agli inviti a desistere dalle dimissioni che gli hanno rivolto i responsabili delle unità operative, i sindaci, i dirigenti sanitari dell'ASL Napoli 2, con nota n. 4778 del 24 maggio 1996 egli precisava al direttore generale dell'ASL Napoli 2 di aver deciso di ritirare le dimissioni;

che inopinatamente il direttore generale dell'ASL Napoli 2 dottor Agozzino, senza dare risposta alle note del dottor Gaglio, senza nemmeno prendere atto delle dimissioni e nel giorno in cui erano state ritirate, nominava un altro responsabile sanitario,

si chiede di sapere:

se non si ravvisi negli atti del direttore generale dell'ASL Napoli 2 non solo un comportamento illegittimo, la violazione della legge ed un eccesso di potere ma anche una totale incapacità a governare con rigore e trasparenza la difficile situazione dell'azienda sanitaria Napoli 2;

se il comportamento del responsabile generale dell'ASL Napoli 2 che priva il distretto dell'isola di Ischia di una riconosciuta capacità e competenza recando così un danno all'azienda e alla tutela della salute pubblica non sia stato influenzato anche da pressioni e campagne di stampa di gruppi di potere locale che già nel passato hanno condotto al degrado la situazione sanitaria dell'isola;

se non si ritenga opportuno avviare una rapida indagine per accertare i fatti ed assumere tutte le misure opportune per garantire all'isola di Ischia e a tutta l'area flegrea il corretto funzionamento dell'azienda sanitaria e la più efficace tutela della salute dei cittadini.

(4-00996)

(9 luglio 1996)

RISPOSTA. – All'atto parlamentare in riferimento deve risponderci, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, pervenuti attraverso il commissariato del Governo nella regione Campania.

A quanto si è appreso, la competente azienda sanitaria locale Napoli 2 ha reso noto che le dimissioni del dottor Alfonso Gaglio da dirigente sanitario del distretto dell'isola d'Ischia – lamentate nell'interrogazione – sono state da questi ampiamente motivate nella stessa lettera al di-

rettore generale ed al direttore sanitario dell'azienda con cui le ha rassegnate, in data 2 maggio 1996.

In essa, infatti, aveva rilevato l'esigenza ed espresso la volontà di tornare ad occuparsi a tempo pieno delle sue preesistenti funzioni di primario responsabile dell'unità operativa di salute mentale, in previsione dei nuovi compiti programmatici dai quali tale struttura sarebbe stata investita nei mesi a venire.

Il caldo, formale invito scritto al dottor Gaglio a ritirare le proprie dimissioni, rivoltogli il 23 maggio successivo da un gruppo di medici delle unità operative territoriali dello stesso distretto sanitario n. 57 dell'isola d'Ischia, è sopravvenuto il 24 maggio successivo a convincerlo a recedere da detto proposito, ma ciò è avvenuto tardivamente, allorchè l'azienda sanitaria aveva già dato corso alla delibera di presa d'atto delle dimissioni e di nomina del nuovo responsabile.

*Il Ministro della sanità*

BINDI

(13 marzo 1997)

---

FLORINO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 2 ottobre 1955 ed in osservanza alle norme attuative dello stesso i concorsi interni ed esterni banditi nelle diverse ASL dovevano espletarsi e concludersi;

che sono numerosi i concorsi lasciati in sospenso da diverse ASL con grave nocumento per i molti partecipanti;

che l'ASL – CE/2, direttore generale dottor Luciano Magliulo, per inspiegabili motivi non avvia le procedure per l'ultima prova del concorso (sospeso da 2 anni) per la copertura di 1 posto per primario ortopedico nell'ospedale di Aversa (Caserta);

che la stessa, ingiustificata, sospensiva di 2 anni del concorso per primario ortopedico è stata attuata dal direttore generale dottor Pirozzi nell'ospedale Monaldi di Napoli,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che i concorsi in premessa non vengono effettuati e conclusi per illegali manovre tendenti a privilegiare logiche clientelari e scelte pilotate da vecchie e logore logiche dei «ras» dei camici bianchi;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per far avviare le procedure concorsuali ferme, nonchè per dare una chiara e ferma risposta, tramite l'operato del Dicastero della sanità, a metodi superati ed inconcepibili.

(4-00284)

(24 maggio 1996)

RISPOSTA. – Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame questo Ministero deve rispondere necessariamente in

base agli elementi di valutazione di competenza regionale, chiesti attraverso il commissariato del Governo nella regione Campania.

Si è appreso, al riguardo che le procedure per i concorsi *in itinere* al 31 dicembre 1994 per la copertura dei posti di primario, nell'azienda ospedaliera Monaldi-Cotugno di Napoli, costituitasi il 2 gennaio 1995, non sono state completate perchè il relativo rapporto di impiego a tempo indeterminato risulta modificato in rapporto a tempo definito quinquennale, in applicazione della normativa regionale attuativa del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993.

Per la copertura di dieci posti di dirigente sanitario di secondo livello di cui uno di dirigente sanitario di secondo livello nella disciplina di ortopedia ad indirizzo cifosi e scoliosi, sono stati indetti i concorsi con delibera n. 627 del 17 ottobre 1995 (ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992), tenuto conto della delibera direttoriale n. 633 del 1996, che, avendo definito l'assetto organizzativo dell'azienda con la relativa «pianta organica», vi ha previsto una sola divisione di ortopedia ad indirizzo cifosi e scoliosi.

*Il Ministro della sanità*

BINDI

(13 marzo 1997)

---

GASPERINI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che «Il Giornale» di oggi martedì 8 ottobre pubblica a pagina 8, su 8 colonne, un articolo a firma Gioia Locati avente per titolo: «Domanda all'esame di diritto: è lecito tagliare la gola a Bossi?»;

che risulta dall'articolo che sulla prova scritta dell'esame di diritto civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università statale di Milano appare un foglio prestampato con 15 domande dedicate ai contratti; la tredicesima domanda è la seguente: «pago un miliardo ad un otorinolaringoiatra perchè tolga le corde vocali a Umberto Bossi. Di che contratto si tratta?»;

che le tre cattedre di diritto civile sono dei professori Pietro Trimarchi, Giovanni Cattaneo e Giorgio de Nova,

si chiede di sapere:

se il comportamento dei responsabili della facoltà di giurisprudenza, cattedre di diritto civile, dell'Università statale di Milano sia legittimo oppure lesivo della dignità e del decoro di un parlamentare e comunque della persona indicata nel quesito;

quali provvedimenti intenda prendere il Ministro in indirizzo nei confronti degli autori di un simile gesto che, oltre ad essere di cattivo gusto, rappresenta un incivile incitamento alla più ottusa violenza.

(4-02216)

(8 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento al documento ispettivo, indicato in oggetto, l'interrogante chiede di sapere se sia da considerare lesivo della dignità e del decoro di un parlamentare prevedere, tra le domande del questionario formulato per lo svolgimento della prova scritta dell'esame di diritto civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università statale di Milano, una domanda dal seguente tenore: «Pago un miliardo ad un otorinolaringoiatra perchè tolga le corde vocali a Umberto Bossi. Di che contratto si tratta?».

L'interrogante chiede inoltre di sapere quali provvedimenti il Ministro intenda assumere in merito.

In proposito non si può non convenire che la domanda inserita nel questionario sopra citato riveli il cattivo gusto da parte del docente o dei docenti che l'hanno formulata.

Probabilmente s'intendeva sottintendere, con un paradosso, quanto il contratto fosse assurdo e quindi «nullo» ai fini giuridici.

A tal punto la scelta di un nome molto noto all'opinione pubblica si prestava allo scopo.

Resta comunque il fatto, del tutto gratuito, di aver scelto proprio quel nome.

Dinanzi a tali episodi ci si riserva di rivolgere invito al rettore dell'Università di Milano affinché richiami il personale docente, autore di simili atteggiamenti, ad un più corretto rapporto con l'istituzione pubblica.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(4 marzo 1997)

---

GIOVANELLI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che alcuni comuni delle province di Reggio Emilia e Parma attraversati dal torrente Enza, affluente del fiume Po, sono interessati dall'esecuzione dei lavori di completamento delle casse di espansione sul medesimo corso d'acqua, iniziati nel 1983; la cassa di valle (concernente principalmente i comuni di Montechiarugolo, Parma a Sant'Ilario d'Enza) contempla un volume di invaso pari a 3 milioni di metri cubi, mentre la cassa di monte (riguardante prevalentemente i comuni di Montechiarugolo e Montecchio Emilia) prevede un volume di invaso dell'ammontare di 8 milioni di metri cubi; il volume complessivo delle opere è pari a 11 milioni di metri cubi; l'opera risulta progettata complessivamente per fronteggiare le piene con un tempo di ritorno pari a 40 anni;

che titolare di queste opere di difesa idraulica, avviate con appalto-concorso ed eseguite per stralci successivi, è il Ministero dei lavori

pubblici - Magistrato per il Po, il quale risulta disporre delle seguenti risorse (disponibili sulla legge n. 183 del 1989) per la realizzazione delle opere:

2,5 miliardi di lire, relativi al triennio 1989-1991, finanziamento previsto con decreto ministeriale n. 26 del 19 luglio 1991 (lavori appaltati e successivamente sospesi);

3 miliardi di lire relativi all'anno 1993, finanziamento previsto con decreto ministeriale n. 143 del 30 novembre 1993 (lavori non aggiudicati);

vi sono, poi, 4 miliardi di lire relativi all'anno 1995 ed altrettanti relativi al 1996, in attesa di un decreto di erogazione dei fondi;

per quanto riguarda le opere di manutenzione idraulica, inoltre, il decreto ministeriale n. 1412 del 22 giugno 1994 ha finanziato interventi di manutenzione in alveo per un importo complessivo di 15 miliardi e 203 milioni di lire, di cui 450 milioni sono stati destinati al torrente Enza per interventi di manutenzione idraulica e ripristino di sezioni di deflusso e di rinaturazione delle sponde; ad oggi, però, nessun intervento ha trovato attuazione, nonostante il decreto prevedesse l'impiego delle risorse indicate entro un lasso di tempo di 8 mesi, ovvero entro il febbraio 1995:

che le opere in oggetto sono incluse dal piano stralcio 45 al punto MA-3-PR-024, la cui priorità - come si legge in una nota inviata alle amministrazioni pubbliche coinvolte dall'ufficio operativo di Parma del Magistrato per il Po, datata 27 maggio 1996 (protocollo interno n. 859) - «è passata dalla classe 5 alla classe 2; sostanzialmente significa che l'intervento potrà avere avvio a tempi brevi con il superamento della problematica inerente il contenzioso con l'impresa esecutrice dei lotti precedenti per l'affidamento dei lavori (decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154, articolo 7)»;

che dopo svariati incontri con i tecnici competenti presso la sede del magistrato per il Po e ripetute richieste di chiarimenti ed informazioni alle quali sono seguite risposte non esaurienti i comuni di Montechio Emilia, Montechiarugolo, Sant'Ilario d'Enza, Sorbolo e Parma, in data 13 luglio 1996, hanno indirizzato una lettera al Ministro dei lavori pubblici per cercare di ottenere lumi sulla vicenda;

che le opere, cominciate nell'anno 1983, risultano, dunque, interrotte da almeno tre anni e, per la precisione, la cassa di monte presenta il manufatto di laminazione incompleto e non ha visto iniziare i lavori di preparazione dell'invaso, mentre la cassa di valle, sostanzialmente ultimata, attende ancora le operazioni di collaudo dell'invaso; la situazione vede, quindi, lo stato di abbandono del cantiere, una evidente condizione di degrado dell'ambiente ed un contesto di potenziale rischio per i territori a valle delle casse in caso di esondazione del torrente per le piene,

si chiede di sapere:

per quali motivazioni e ragioni si sia assistito all'interruzione di lavori cominciati da molto tempo ed il cui arresto presenta numerose controindicazioni e rischi per la stessa abitabilità della zona;



se e quali azioni il Ministero dei lavori pubblici, competente rispetto alla realizzazione dell'opera, intenda intraprendere per superare la fase di stallo e giungere alla rapida e ragionevole conclusione dei lavori.

(4-03169)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto il Magistrato per il Po ha precisato che l'esecuzione dei lavori delle casse d'espansione del torrente Enza ha avuto avvio nel 1983, mediante la procedura dell'appalto – concorso, ed è proseguita per stralci successivi in relazione ai finanziamenti disponibili (attualmente in numero di 12 stralci compresa la prima e la seconda parte del programma FIO 1986).

Allo stato attuale lo stralcio relativo all'impegno dei fondi di cui alla legge n. 183 del 1989 per lire 2,5 miliardi, riguardante la cassa di valle, è ultimato per quanto attiene i lavori, mentre si è prossimi all'effettuazione delle prove di invaso in vista dell'esaurimento, previsto a breve termine, dell'attività estrattiva sui terreni di proprietà privata compresi nel perimetro interno della cassa.

Non è stato possibile utilizzare il previsto finanziamento – con decreto ministeriale n. 143 del 30 novembre 1993 – della somma di lire 3 miliardi, causa la revoca dell'autorizzazione di spesa (evento alluvionale del novembre 1994) ai sensi del decreto-legge n. 646 del 24 novembre 1994, coordinato con la legge di conversione n. 22 del 21 gennaio 1995.

A tutt'oggi le disponibilità finanziarie assegnate al Magistrato per il Po, o in via di assegnazione, per portare a termine le casse d'espansione dell'Enza, risultano essere di lire 16 miliardi nel progetto speciale (PS) 45 (ripartite negli esercizi 1995-96, 1997, 1998-99) e di lire 4 miliardi nel programma della legge n. 183 del 1989.

Le opere di manutenzione idraulica del torrente Enza per lire 450 milioni, di cui al decreto ministeriale n. 1412 del 22 giugno 1994, sono state eseguite giusta progetto in data 19 dicembre 1994 approvato dal Magistrato per il Po con decreto n. 17513 del 28 dicembre 1994; l'ultimazione dei lavori appaltati è avvenuta in data 18 novembre 1995. Tale intervento ha trovato ampio consenso da parte delle amministrazioni comunali di Montechiarugolo e Montecchio.

Per quanto concerne, infine, le previsioni del PS 45 al punto MA.3PR.024, relativamente ai lavori di completamento delle casse di laminazione del torrente Enza, è stata riavviata da parte del Magistrato per il Po, mediante trattativa privata, la procedura di affidamento del lotto conclusivo della cassa di monte.

Il Magistrato per il Po ha, pertanto, incaricato l'associazione temporanea di imprese CCPL-Pizzarotti, vincitrice dell'appalto-concorso, di redigere il progetto esecutivo dell'anzidetto lotto conclusivo.

Il progetto, pervenuto presso il Magistrato per il Po in data 10 dicembre 1996, è attualmente nella fase istruttoria preliminare presso il

competente ufficio operativo di Parma ai fini del successivo esame da parte del consiglio tecnico amministrativo dell'istituto.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(7 marzo 1997)

---

LAURIA Baldassare, D'ALÌ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle previdenza sociale.* – Premesso:

che da un articolo pubblicato in data 7 settembre 1996 sul quotidiano «Il Sole-24 Ore» si apprende che la flessibilità, anche salariale, affidata alla contrattazione tra le parti, fa il suo ingresso nel maxi-negoziato di Palazzo Chigi sull'emergenza occupazione;

che in un primo documento predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri si esplicita infatti l'idea dei «contratti di area», nuovo strumento di rilancio dello sviluppo che conta su deroghe alle procedure di spesa e di controllo, su incentivi mirati, su credito agevolato e, soprattutto, su un gestore unico, vero responsabile del progetto di rilancio;

che dal documento in questione risulta subito evidente la priorità data al Mezzogiorno; tuttavia si parte della mappa delle aree di crisi individuata dalla *task force* per l'occupazione guidata da Gianfranco Borghini a Palazzo Chigi; sarà il Governo a scegliere, di volta in volta, le aree prioritarie con il preciso scopo di privilegiare quelle dove le possibilità di successo di questa terapia siano certe e veloci;

che il comitato che fa capo a Borghini ha individuato una quarantina di aree di crisi, fino al maggio scorso, di cui la metà nel Mezzogiorno e tutte caratterizzate da forti tensioni sociali,

gli interroganti chiedono di conoscere:

per quale motivo Trapani, nonostante la grave crisi economica ed occupazionale che la caratterizza, non sia stata inserita nella mappa delle aree di crisi predisposta dalla Presidenza del Consiglio;

se non si ritenga necessario, nonchè urgente, adottare gli opportuni provvedimenti che consentano alla città di Trapani di usufruire delle agevolazioni predisposte per le cosiddette «aree di crisi».

(4-01930)

(25 settembre 1996)

RISPOSTA. – La città di Trapani rientra in quella parte del territorio italiano del quale fanno parte, oltre la Sicilia, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sardegna interessato all'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2052/88 e successive modificazioni. Può pertanto usufruire di tutte le agevolazioni nazionali (prime tra tutte quelle previste dalla legge 19 dicembre 1988, n. 488, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

e norme per l'agevolazione delle attività produttive) e comunitarie destinate alle aree depresse del paese.

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, collegata all'ultima finanziaria, inoltre, rafforza ulteriormente il principio, prevedendo che tutti gli strumenti della programmazione negoziata (contratti d'area, patti territoriali, eccetera) vengano applicati nelle aree situate nel territorio di cui all'obiettivo n. 1 del suddetto regolamento CEE n. 2052/88 e successive modificazioni.

Non vi sono dunque ragioni per ritenere che la Sicilia in generale e la città di Trapani in particolare possano essere escluse dagli interventi previsti a favore delle aree di crisi inclusi quelli relativi alla lotta per l'occupazione e dall'introduzione dei contratti d'area per lo sviluppo del territorio.

Per ciò che attiene, infine, alle quaranta aree individuate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, si precisa che le stesse sono aree sulle quali sono già stati effettuati interventi, e non si tratta quindi di zone prescelte per le prossime azioni.

È infatti compito delle amministrazioni regionali e provinciali segnalare le diverse emergenze affinché si possa attivare, tramite gli organismi preposti, l'intervento governativo più appropriato.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*

MICHELI

(3 marzo 1997)

---

LAURO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che con la comunicazione UE 96/C2 13/04 del 23 luglio 1996 la Commissione UE ha definito le piccole e medie imprese aventi fino a 250 dipendenti e un fatturato annuo fino a 40 milioni di ECU o in alternativa il totale di bilancio fino a 27 milioni di ECU;

che la stessa Commissione UE nella sua Raccomandazione del 3 aprile 1996 ha specificato che l'alternativa tra i due parametri finanziaria (fatturato annuo o totale di bilancio) è finalizzata a non discriminare le piccole e medie imprese di servizi che, per loro natura, hanno fatturati più alti rispetto alle imprese manifatturiere;

che viceversa il decreto del Ministro dell'industria del 1° giugno 1993 recante l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccola e media impresa ai fini dell'applicazione della legge n. 317 del 1991 (interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese) fissa criteri di individuazione delle piccole e medie imprese di servizi, e che i criteri per le imprese di servizi sono più penalizzanti e restrittivi rispetto a quelli fissati per le imprese industriali;

che in conseguenza di questa discriminazione le piccole e medie imprese di servizi possono accedere ai contributi per la innovazione tec-

nologica in percentuale molto più bassa rispetto alle piccole e medie imprese industriali;

che come risulta dai censimenti ISTAT le imprese di servizi oggi assorbono oltre il 50 per cento della forza lavoro,

si chiede di sapere se il Ministro dell'industria non ritenga necessario modificare il succitato decreto ministeriale 1° giugno 1993 per eliminare le discriminazioni tra le piccole e medie imprese industriali e di servizi, ponendo dei limiti dimensionali identici per i due settori secondo quanto disposto dalla Commissione UE.

(4-02691)

(31 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Nell'ambito della normativa di attuazione della legislazione in materia di incentivazione all'attività economica il Ministero dell'industria, d'intesa con il Ministero del bilancio e con i competenti servizi della Commissione europea, è venuto nella determinazione di adottare una definizione restrittiva del concetto di piccola e media impresa di servizi per tener conto della dimensione media che dette imprese presentano nella realtà.

Il decreto ministeriale 1° giugno 1993, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri per l'individuazione di piccola e media impresa e dei limiti di intervento previsto dalla legge 5 ottobre 1991, n. 137» (interventi per l'innovazione e lo sviluppo per le piccole imprese), che al comma 1, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 1 definisce i requisiti dimensionali della piccola e media impresa industriale e della piccola e media impresa commerciale e di servizi, adegua quindi i limiti dimensionali stabiliti dalla legge n. 137 del 1991 a quelli più restrittivi contenuti nella disciplina comunitaria per la definizione di piccola e media impresa.

Ciò precisato, si osserva che modificare il succitato decreto ministeriale del 1° giugno 1993, adottando nei confronti delle imprese di servizi la stessa definizione impiegata nei confronti delle imprese industriali, significherebbe, in pratica, ammettere, l'intero settore alle maggiori agevolazioni previste quali eccezionali per le piccole e medie imprese, determinando un indubbio squilibrio a svantaggio delle imprese industriali.

A rafforzare tale tesi, si fa presente inoltre che il CIPE, nel deliberare le «Direttive per la concessione alle imprese del commercio delle agevolazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244», ha adottato criteri analoghi nella definizione di piccola e media impresa commerciale.

*Il Ministro dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(10 marzo 1997)

MARINO, SALVATO, CARCARINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'ambiente.* – Premesso:

che la commissione incaricata di elaborare un piano di emergenza dell'area vesuviana ha previsto – al verificarsi dell'emergenza vulcanica – l'evacuazione di una popolazione di circa 600.000 persone, essendo stata ipotizzata «un'eruzione prevalentemente esplosiva molto pericolosa di fronte alla quale l'unica forma di difesa è l'allontanamento della popolazione dall'area interessata»;

che dalla risposta del sottosegretario Barberi ad un atto ispettivo della precedente legislatura risulta altresì che la predetta commissione ha ultimato i suoi lavori e che «ora dovrà essere costituita una commissione permanente per il completamento ed il periodico aggiornamento del piano: in questa commissione saranno inseriti i sindaci dei comuni interessati, nonché i rappresentanti della regione Campania e della provincia di Napoli»,

si chiede di sapere:

se si ritenga di condividere la prospettazione della sola ipotesi più catastrofica che rischia di generare un ingiustificato atteggiamento di panico tra abitanti che da sempre convivono con il rischio vulcanico, senza la previsione di ipotesi di allarme vulcanico più articolate con conseguenti diverse soluzioni da adottare a protezione dei cittadini;

se sia vero che la prevista evacuazione comporti l'utilizzo di 81 navi per il trasporto di 45.000 persone e di 4.000 auto ed in caso affermativo perchè il «piano» elaborato non dia alcuna indicazione circa gli assi stradali dell'evacuazione o circa gli attracchi per le navi;

perchè il coinvolgimento dei comuni sia stato previsto solo per il completamento del piano e non anche nella fase di elaborazione e di definizione delle linee strategiche del «piano» stesso.

(4-00238)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La commissione di redazione del piano di emergenza Vesuvio ha predisposto, dopo due anni di lavoro, un documento compendiato in un volumetto di 155 pagine, tenendo presente uno scenario di riferimento messo a punto da una commissione scientifica che aveva avuto tale mandato. Contrariamente all'assunto degli onorevoli interroganti lo scenario in parola non è affatto quello più catastrofico nè è dato conoscere i motivi precisi per cui è stato operato tale tipo di scelta rientrando ogni valutazione al riguardo nella sfera di competenza del mondo scientifico, secondo il quale, comunque, gli eventi attesi e di conseguenza gli scenari sono in qualche modo legati al periodo di quiete del vulcano: a periodo molto lungo corrisponderebbe un elevato accumulo di magma e quindi un evento effusivo molto intenso, mentre a periodo breve corrisponderebbe un minor accumulo. L'ipotesi a base del piano è un evento di tipo «subpliniano», simile a quello del 1631 ma di effetti inferiori a

quelli verificatisi durante la famosa eruzione che causò il dramma di Pompei.

La pretesa connotazione allarmistica del piano di cui trattasi non trova conferma nell'attuale condizione di urbanizzazione che non è in alcun modo paragonabile a quelle dei tempi precedenti, sia per densità di abitanti, sia, soprattutto, a causa dell'intensità raggiunta dalle edificazioni, abusive e non, per cui il piano stesso dovrà essere di volta in volta adattato ad ogni possibile, diversa previsione che il mondo scientifico ritenesse di formulare sulla base di più precisi elementi.

In sostanza, sotto il profilo dei contenuti, il «piano Vesuvio» deve necessariamente essere ispirato al criterio di dare alla popolazione un'ipotesi reale del rischio: che le aspettative siano in questi termini è dimostrato dalla viva partecipazione offerta all'elaborazione del ripetuto documento da tutti i sindaci delle zone interessate che hanno offerto la loro collaborazione attraverso i propri uffici tecnici.

Tanto premesso si ritiene, in conclusione, che le risposte ai quesiti degli onorevoli interroganti possano sintetizzarsi nei termini seguenti:

la scelta operata dalla commissione che ha redatto il piano era obbligata dalla precedente ipotesi di eventi formulata dalla commissione scientifica;

la differenziazione delle ipotesi potrebbe venire in considerazione soltanto su conforme impulso del mondo scientifico ed esclusivamente in sede di perfezionamento del «piano»;

l'entità dell'evacuazione non è quella indicata nel testo dell'interrogazione (45.000 persone e 4.000 auto) ma va, bensì, riferita a circa 600.000 persone per cui si renderebbe necessaria la piena disponibilità di tutti i vettori (navi, treni, bus e auto) tenuto conto che l'operazione dovrebbe essere portata a termine entro 7 giorni evacuando giornalmente circa 90.000 persone;

non appare affatto condivisibile l'assunto secondo il quale le esercitazioni, nell'ipotizzare la realtà di un evento catastrofico, possano contribuire ad ingenerare panico: al contrario esse assumono, dovunque, la connotazione di verifiche necessarie;

nessun componente della commissione ha percepito compensi.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*

NAPOLITANO

(7 marzo 1997)

---

MARRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell'ambiente, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che a Cortona (Arezzo), città con vincolo paesaggistico, è stata rilasciata una concessione edilizia dall'amministrazione comunale

con relativo parere favorevole della soprintendenza di Arezzo e con il beneplacito del Ministero per i beni culturali e ambientali;

che la posizione del costruendo edificio impedisce la vista del panorama della Valdichiana;

che la procura della Repubblica di Arezzo è stata investita della questione e sembra che solo marginalmente abbia affrontato il problema, non approfondendolo nel merito;

che alcuni cittadini nell'assumere posizioni di difesa del patrimonio sono stati querelati dal sindaco;

che quest'ultimo ha contribuito, con il rilascio della concessione, al deturpamento delle bellezze naturali dei luoghi soggetti a protezione, non avendo tenuto conto dei valori dell'impatto ambientale e dei risultati negativi che la stessa avrebbe provocato,

si chiede di sapere:

se con lo strumento urbanistico vigente del comune di Cortona sia possibile operare una ristrutturazione senza un piano particolareggiato;

se sia ravvisabile il reato previsto dall'articolo 734 del codice penale a carico dei responsabili consenzienti alla realizzazione di tale opera;

quali provvedimenti s'intenda adottare perchè vengano rispettate le leggi e repressi gli abusi anche da parte della pubblica amministrazione.

(4-02463)

(21 ottobre 1996)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In data 27 settembre 1993 la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Arezzo, visto che il progetto trasmesso era stato modificato rispetto ad alcune prescrizioni impartite dalla commissione edilizia e dalla commissione beni ambientali, riteneva che non ricorressero motivi idonei a proporre l'annullamento della delibera della giunta comunale n. 627 del 12 maggio 1993 in quanto l'intervento ricadente in zona B1 del Piano regolatore generale proponeva la sostituzione di capanni fatiscenti con la costruzione di un edificio di civile abitazione impostata leggermente a valle rispetto alle preesistenze.

A seguito di una segnalazione pervenuta in data 21 giugno 1995 da parte di un comitato cortonese in via di costituzione, personale tecnico della predetta soprintendenza ha effettuato un sopralluogo riscontrando alcune difformità rispetto al progetto approvato ovvero una traslazione dell'immobile a valle di circa un metro e pertanto veniva richiesta al comune di Cortona l'immediata sospensione dei lavori, che veniva disposta con ordinanza del sindaco del 1° luglio 1995.

Pervenuta in data 26 febbraio 1996 richiesta di variante, la soprintendenza esprimeva in data 15 aprile 1996 il proprio parere dopo aver verificato sul posto, con sagome all'uopo predisposte e con elaborati tecnici realizzati dal progettista, che l'intervento, in variante, proponeva

una soluzione migliorativa rispetto a quella che era stata approvata in quanto venivano abbassate le quote di colmo del tetto e quindi ampliata la visuale che da Cortona si apre sulla Valdichiana.

Infine, in ordine agli aspetti penali della vicenda, si comunica che il Ministero di grazia e giustizia ha fatto presente che sono state espletate indagini:

1) dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Arezzo per l'ipotesi del reato di cui all'articolo 323 del codice penale. All'esito, il pubblico ministero ha chiesto decreto di archiviazione, disposto dal giudice per le indagini preliminari in data 8 marzo 1996;

2) dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Arezzo per l'ipotesi del reato di cui all'articolo 20, lettera b), della legge n. 47 del 1985. All'esito, il pubblico ministero ha chiesto decreto di archiviazione, disposto dal giudice per le indagini preliminari in data 11 novembre 1996.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(11 marzo 1997)

---

MASULLO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, dell'ambiente, dei lavori pubblici e per le aree urbane e della sanità.* – Premesso:

che in data 15 ottobre 1994 l'Enel avanzò al comune di Striano (Napoli) istanza di autorizzazione per la costruzione di una centrale elettrica e di due elettrodotti affiancati (tensione 380 KV);

che con delibera consiliare n. 93 del 27 settembre 1985 il comune di Striano denegò la richiesta autorizzazione alla realizzazione dell'opera;

che, nelle more, l'Enel ottenne il nulla osta ed i consensi di massima dagli altri enti interessati;

che con decreto n. 808/SC in data 15 febbraio 1993 il Ministro dei lavori pubblici concesse all'Enel l'autorizzazione a costruire la centrale elettrica, dichiarando l'opera di pubblica utilità ed i lavori urgenti e indifferibili;

che, in virtù di tale decreto, in data 14 febbraio 1994 l'Enel cominciò formalmente i lavori;

che nel decreto n. 808/SC si ribadisce che gli elettrodotti e la relativa stazione sono esentati dalla procedura VIA (Valutazione di impatto ambientale), ma tale posizione è certamente scorretta in quanto, pur applicandosi alla lettera il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, si commette l'errore di non distinguere il progetto nelle due parti descritte (i raccordi in entrata e inoltre la stazione);

che è vero che la lunghezza di ogni raccordo proveniente dalla linea «Montecorvini-Santa Sofia» (elettrodotti a 380 KV) in entrata nella stazione è di 10,5 chilometri, inferiore dunque ai 15 chilometri, ma è



pur vero che la lunghezza complessiva dei due affiancati ammonta a 21 chilometri, dunque maggiore di ben 15 chilometri rispetto al limite massimo, e pertanto si tratta di opera assoggettata alla VIA;

che l'amministrazione comunale di Striano, consapevole degli inquietanti rischi per la salute pubblica connessi alla realizzazione dell'opera, ribadì in più occasioni la propria opposizione al presidente della regione Campania onorevole Antonio Rastrelli, al presidente della provincia di Napoli professor Amato Lambertini e al Ministro dei lavori pubblici;

che, a seguito dell'allarmante inizio dei lavori, si costituì un comitato, denominato «Difesa Striano», il quale si è battuto contro la costruzione della centrale elettrica e a difesa della salute pubblica al fine di prevenire gli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute umana;

che la comunità locale aveva già ottenuto il blocco dei lavori ordinato dal sindaco Elisa Eleonora Boccia, proprio mentre si stavano per allestire i primi tralicci;

che successivamente il TAR ha annullato l'ordinanza sindacale di sospensione affermando che, secondo quanto risulta all'interrogante, l'ordinanza dovesse essere sospesa e la linea ad alta tensione e la centrale dovessero essere costruite ed il comune a sua volta ha avanzato ricorso al Consiglio di Stato;

che il prefetto di Napoli nella persona del dottor Catelani ha convocato in data 29 aprile 1996 il direttore compartimentale dell'Enel di Napoli e il sindaco di Striano;

che, infine, un'ipotesi interpretativa avanzata da alcuni autori suggerisce che il campo magnetico perturbi il sistema endocrino, abbassando il livello della melatonina, attraverso un'azione sull'ipofisi (Wilson 1988, Reiter 1992, Repacholi 1994);

che, quindi, il quadro che emerge dalla letteratura scientifica depone, nel suo complesso, a favore di un'associazione fra esposizioni a campi a 50-60 Hz e leucemia infantile;

che le azioni preventive da intraprendere devono essere commisurate alle certezze disponibili sul piano scientifico, tenendo conto che l'esistenza di margini di incertezza impone di trovare un equilibrio fra il criterio dell'efficacia dell'intervento e il principio cautelativo;

che in corrispondenza con le attendibili ipotesi della ricerca scientifica è esemplare il caso dell'elettrodotto Fano-Forlì, rispetto al quale all'interrogante risulta che i dirigenti dell'Enel, chiamati in giudizio quest'anno, dovranno rispondere dell'accusa di lesioni gravi;

che, infine, la conclusione del progetto per la costruzione della centrale elettrica e dei due elettrodotti risulterà probabilmente incongrua con le nuove realtà sia del fabbisogno energetico sia degli sviluppi tecnologici indicativi di soluzioni diverse,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere o quali provvedimenti si intenda adottare per scongiurare il grave *vulnus* ambientale e prevenire il «pericolo salute».

(4-00928)

(4 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si premette che i temi trattati nella medesima non rientrano attualmente tra le competenze del Ministero dell'industria. La materia, infatti, è tuttora regolamentata dal testo unico delle acque e degli impianti elettrici (regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni), in base al quale la competenza è delle regioni se trattasi di elettrodotti con tensione di esercizio sino a 150 Kv e del Ministero dei lavori pubblici per tensioni superiori.

Ciò premesso, si riportano di seguito gli elementi informativi assunti anche presso l'Enel spa.

L'Enel spa in data 15 febbraio 1993 ha ottenuto, con decreto n. 808SC del Ministero dei lavori pubblici, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della stazione elettrica di Striano e dei relativi elettrodotti di raccordo a 380 Kv della linea Santa Sofia-Montecorvino. Detto provvedimento è stato emesso a conclusione di un'istruttoria, regolarmente esperita, ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive norme integrative, nel corso della quale tutti gli enti interessati hanno rilasciato i nulla osta e consensi di massima.

Nel dispositivo del succitato decreto ministeriale è contemplato l'obbligo, da parte dell'Enel, di osservare le prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, circa l'esposizione ai campi elettrici e magnetici, generati dagli elettrodotti ad alta tensione e di porre in atto gli adempimenti tecnici all'uopo occorrenti.

Nel decreto in questione è altresì richiamato il provvedimento ministeriale n. 1129 del 6 marzo 1991 certificante l'avvenuta intesa Stato-regione, ex articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attraverso la quale viene riconosciuta la conformità urbanistico-edilizia delle opere da realizzare alle norme vigenti sia nel comune di Striano sia negli altri comuni interessati. Nel medesimo decreto inoltre si respinge l'opposizione del comune di Striano ritenendo infondate le motivazioni espresse, riguardanti sia un presunto degrado urbanistico sia le ipotesi di inquinamento ambientale e di danni alla salute.

In merito a quest'ultimo aspetto, l'Enel conferma che il progetto delle opere prevede il pieno rispetto delle distanze dalle abitazioni e dei limiti di campo elettrico e magnetico previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992.

Al riguardo si evidenzia che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 ha puntualmente recepito all'articolo 4 i criteri e i valori indicati nel documento pubblicato dall'IRPA – INIRC (International radiation protection association), autorevole organizzazione internazionale in materia di radioprotezione, in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità: essi sono stati in seguito fatti propri dalla commissione di studio, costituita da esperti italiani e da rappresentanti del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL, incaricata dal Ministero dei lavori pubblici di esaminare, appunto, in modo specifico il rapporto tra campi elettromagnetici generati da elettrodotti ad alta tensione e salute umana.

In merito all'applicazione della procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale), l'Enel spa ha precisato, come evidenziato dal citato decreto autorizzativo n. 808SC, che i raccordi, costituiti da due tronchi di linee affiancati, che congiungono la stazione di Striano all'esistente elettrodotto Santa Sofia-Montecorvino, sono esenti da tale procedura, in quanto rientrano nel regime transitorio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992: tuttavia, ha precisato l'ente, l'impatto ambientale è stato comunque oggetto di attenta valutazione nell'ambito del lungo *iter* istruttorio espletato prima del citato provvedimento autorizzativo.

*Il Ministro dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(19 febbraio 1997)

---

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso:

che l'articolo 9 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3 prevede l'istituzione di un «nucleo operativo di esperti, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, avente come compito, ...una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative nonchè la verifica dell'attuazione dei progetti finanziati...» (tramite il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» di cui al successivo articolo 10);

che la disposizione suddetta è rimasta parte integrante delle reiterate successive del decreto in oggetto, variando unicamente la composizione quantitativa e qualitativa del nucleo operativo;

che il 14 novembre 1995, in sede di conversione in legge di tale decreto, i deputati riformatori presentarono un emendamento, formulato dal Coordinamento radicale antiproibizionista (CORA), che prevedeva l'obbligo per il suddetto nucleo operativo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione scritta sulle attività svolte nell'anno precedente; tale documento avrebbe costituito un allegato della relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;

che il Governo accolse l'emendamento e lo inserì nella reiterazione del decreto-legge (decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, articolo 5, comma 5); le successive reiterate hanno sempre recepito la disposizione suddetta (si veda, da ultimo, il decreto-legge 16 luglio 1996, n. 375, articolo 5, comma 5);

che la relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia relativa al 1995, presentata al Parlamento il 31 marzo 1996, dedica al nucleo operativo 5 righe; tale relazione non riporta alcun allegato da cui si possa desumere l'attività del suddetto organismo nel 1995,

si chiede di sapere:

se entro il 31 gennaio 1996 il nucleo operativo ha presentato la relazione prescritta dal decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20 (articolo 5, comma 5);

in caso negativo, quali siano i motivi della mancata presentazione;

in caso affermativo, quali siano i motivi del mancato inserimento del suddetto documento nella relazione sullo stato delle tossicodipendenze, presentata dal precedente Governo al Parlamento il 31 marzo 1996;

quali siano le attività di verifica e controllo dei finanziamenti antidroga esperite dal nucleo operativo dal 1993 ad oggi;

se il Governo intenda dedicare alla questione della verifica e del controllo dei finanziamenti antidroga un'apposita sessione della prossima II Conferenza nazionale sulla droga.

(4-01508)

(30 luglio 1996)

RISPOSTA. - Come rileva l'onorevole interrogante la sequenza dei decreti-legge, non ancora convertiti in legge dal 1993 ad oggi, con la previsione dell'istituzione di un nucleo operativo per la verifica sul territorio sull'attuazione dei progetti finanziati a carico del fondo antidroga di cui all'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, non ha permesso al suddetto nucleo di operare concretamente con interventi mirati.

Ciò è dipeso a volte dalla mancata designazione da parte delle amministrazioni interessate dei propri rappresentanti, in carenza di certezza giuridica, a volte dal mancato perfezionamento dei decreti di costituzione del nucleo operativo, in quanto tali decreti dovevano essere modificati in relazione alle variazioni introdotte dalle varie reiterazioni del primo decreto-legge.

È soltanto con la disposizione normativa introdotta con il decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, con cui il nucleo operativo è stato ricostituito e ridotto nel numero dei componenti (5 unità), che vengono predisposti i nuovi decreti di nomina di tali componenti successivamente approvati dai competenti organi di controllo soltanto nel giugno del corrente anno.

Il periodo intercorso tra la predisposizione delle nomine e la formalizzazione delle stesse è stato impiegato dai nominandi in attività di preparazione delle verifiche da effettuare sul territorio e quindi nell'individuazione dei criteri da assumere a base per tali verifiche, in un preliminare esame dei progetti da sottoporre a verifica nella predisposizione della modulistica e di quant'altro necessario.

A partire dal mese di ottobre 1996 sono state già effettuate verifiche nelle città di Roma, Napoli e Milano che hanno interessato il controllo dell'attuazione di 53 progetti ed è stato predisposto un programma di ulteriori verifiche da effettuare entro il 31 dicembre

1996 relativo a progetti presentati da comuni prescelti secondo diversificate realtà geografiche.

Di questa attività sarà dato conto nella prossima relazione annuale al Parlamento.

L'operatività del nucleo sarà anche oggetto del dibattito nell'imminente seconda Conferenza nazionale sulla droga attraverso un documento di base, in via di elaborazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, sul bilancio e sulle prospettive di esperienze di prevenzione e di reinserimento lavorativo legate al Fondo nazionale per la lotta alla droga.

*Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*

TURCO

(4 dicembre 1996)

---

MINARDO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la scelta, ingiusta e volutamente discriminatoria, operata dall'UNESCO e ratificata dal Ministero di escludere Scicli dall'elenco di cinquanta comuni italiani, tra cui cinque città della Sicilia orientale, che sono stati invitati a presentare una documentazione dettagliata atta a dimostrare che i monumenti, gli edifici, le chiese e tutte le opere barocche di cui sono ricchi rappresentano per l'intera umanità tesori preziosissimi da trasmettere ai posteri, nonostante renda giustizia all'inestimabile patrimonio architettonico della Val di Noto e della provincia di Ragusa, suscita sdegno ed amarezza;

che Scicli non è stata invitata a presentare la documentazione di cui sopra;

che già nel 1995 è stata lanciata a Parigi l'idea di inserire le città barocche del Val di Noto nell'elenco dei beni dell'umanità;

che la città di Scicli, già specificamente inserita nel 1995 a Parigi nell'elenco dei beni dell'umanità, ne è stata esclusa sebbene ospiti a pieno titolo tutto lo sfarzo, l'eleganza e l'opulenza della civiltà tardo-barocca manifestatasi nel Val di Noto,

si chiede di sapere:

i criteri secondo i quali la commissione di esperti dell'UNESCO ha redatto l'elenco delle città i cui monumenti ed edifici dovranno essere inseriti nella lista propositiva dei beni dell'umanità;

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di inserire la città di Scicli nel suddetto elenco;

quanto tempo dovrà trascorrere prima che questo increscioso equivoco venga risolto, considerato che entro il mese di aprile 1977 dovrà essere improrogabilmente inoltrata all'ufficio del Ministero per i beni culturali e ambientali una serie di documenti, planimetrie, rilievi e vedute aeree atte a dimostrare il valore architettonico e storico dei monumenti.

(4-04114)

(6 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è stato costituito nel settembre 1995, per iniziativa del Ministro, un gruppo di lavoro incaricato, tra l'altro, di coordinare l'aggiornamento della lista propositiva italiana dei beni suscettibili di una futura iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Il gruppo, coordinato dal direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero, è composto da sei rappresentanti dal Ministero per i beni culturali e ambientali, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri – Direzione generale per le relazioni culturali e da un rappresentante della Commissione nazionale UNESCO.

Il gruppo, per procedere all'aggiornamento della lista propositiva, ha effettuato le sue scelte attenendosi ai principi fondamentali enunciati nella convenzione per il patrimonio mondiale agli articoli 1 e 2, che indicano il requisito del valore universale eccezionale a cui devono rispondere i beni oggetto della convenzione medesima. Nei principi generali del regolamento per l'attuazione della convenzione al punto 6 è detto esplicitamente che «essa non mira a tutelare tutti i beni importanti, di grande valore o interesse, ma solo un certo numero di essi considerati eccezionali in una prospettiva internazionale».

Ciò premesso va rilevato che il gruppo di lavoro ha ritenuto di individuare tali caratteri di valore universale eccezionale nel particolare caso della diffusa applicazione di modelli tardobarocchi nella Sicilia orientale, soprattutto in conseguenza delle estese ricostruzioni che si erano rese necessarie dopo il terremoto del 1693.

La testimonianza più illustre di tale eccezionale momento urbanistico ed architettonico viene individuata nella città di Noto, che è stata indicata come capofila nella formulazione del nome del sito da inserire nella lista del patrimonio mondiale. Nella scheda presentata all'UNESCO sono stati poi indicati ulteriori centri o siti che comunemente sono considerati altri più significativi esempi del tardobarocco della Sicilia orientale. Tuttavia, poichè il fenomeno della ricostruzione del dopo-terremoto abbraccia un vasto territorio con numerosi centri, resta aperta la possibilità di valutare indicazioni di eventuali ulteriori beni da inserire nella lista.

Tale possibilità naturalmente resta quindi aperta anche per la città di Scicli, i cui amministratori potranno concordare con le amministrazioni regionali competenti e con gli enti locali già coinvolti le modalità per la segnalazione della proposta al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Nel caso in cui non risultasse possibile predisporre in breve tempo la documentazione richiesta dall'UNESCO, come è già avvenuto per altri casi, dopo l'inserimento nella lista dei primi siti indicati si potrà ancora valutare l'opportunità di un'estensione dell'elenco dei beni precedentemente proposto.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(11 marzo 1997)

PEDRIZZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in occasione della precedente consultazione elettorale regionale del 23 aprile 1995 sono stati riservati nella regione Lazio, per la quota diretta, 35 seggi alla provincia di Roma, 5 seggi alla provincia di Frosinone, 4 seggi alla provincia di Latina, ridottisi poi addirittura a 3 per un complesso quanto osceno meccanismo della legge elettorale, 3 seggi alla provincia di Viterbo ed un seggio alla provincia di Rieti;

che tale suddivisione di seggi è sostanzialmente illegittima ed intrinsecamente ingiusta dal momento che in base ai dati pubblicati dal bollettino dell'Istat (bollettino n. 1/95) la popolazione residente della regione Lazio, al 31 maggio 1995, è risultata avere la seguente distribuzione per provincia:

Roma	residenti	3.763.879
Latina	»	491.076
Frosinone	»	485.413
Viterbo	»	286.429
Rieti	»	149.186

che la provincia di Latina risulta, tra le altre province della regione, l'unica ad avere un costante aumento della popolazione residente: ad oggi la popolazione residente della provincia ha superato le 500.000 unità;

che l'aver tenuto conto, nella suddivisione dei seggi, dei dati rilevati con il censimento del 1991, pur essendo disponibili dati più aggiornati, ha costituito una grave lesione di diritti fondamentali civili e politici dei cittadini della provincia di Latina;

che comunque, pur tenendo conto dei dati provenienti dal censimento 1991, appare ugualmente ingiustificata l'attribuzione di soli 4 seggi alla provincia di Latina, considerando che essa presenta un differenziale di abitanti (al 1991) di sole 3.300 unità rispetto alla provincia di Frosinone, alla quale ne sono stati attribuiti 5, e di ben 197.800 unità in più rispetto alla provincia di Viterbo, alla quale ne sono stati attribuiti 3 e che – a ben vedere – avrebbe, sulla scorta di tali dati diritto a soli due seggi,

si chiede di sapere:

se non si ritenga l'attuale previsione di suddivisione dei seggi nella regione Lazio lesiva dei diritti politici costituzionali dei cittadini della provincia di Latina;

quali provvedimenti si intenda adottare con la massima urgenza al fine di rimuovere l'ingiusta situazione di fatto venutasi a determinare a seguito dell'arbitraria distribuzione dei seggi nell'ambito della regione Lazio, anche per non far svolgere le imminenti consultazioni con la pesante ipoteca di una successiva impugnazione dei risultati per palese contrasto con l'articolo 48, commi 2 e 3, della Costituzione;

se non si ritenga di intervenire urgentemente perchè questa situazione di palese illegittimità venga immediatamente rimossa e siano ripristinati i diritti civili e politici dei cittadini della provincia di Latina costituzionalmente tutelati.

(4-00473)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dispone che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata «in base ai risultati dell'ultimo censimento generale» della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

Nel caso di specie, le risultanze del 13° censimento generale della popolazione hanno trovato formale sanzione nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 giugno 1993.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*  
NAPOLITANO

(12 marzo 1997)

---

PERUZZOTTI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992 gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 626, sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di provincia, ed in commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione;

che, a mente del comma 2 dell'articolo 42 del succitato decreto legislativo n. 545, dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali è soppressa, tra le altre, la commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio (Varese);

che la soppressione della commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio, a cui fanno capo 38 comuni con circa 4.000 ricorsi che la medesima commissione esamina ogni anno, comporterebbe grave danno all'economia dell'intero comprensorio dell'Alto Milanese, evidente disagio per i cittadini ed i professionisti costretti a recarsi nel capoluogo di provincia, ulteriore depauperamento dei servizi finali della pubblica amministrazione;

che a seguito di tale soppressione, mentre i locali attualmente occupati dalla commissione distaccata resterebbero inutilizzati, forse l'amministrazione finanziaria avrebbe difficoltà a reperire locali idonei e sufficienti per ospitare, nel capoluogo di provincia, le varie commissioni che verrebbero create;

che questo accentramento delle commissioni tributarie nel capoluogo di provincia andrebbe in senso contrario al comportamento di altri enti (quali l'INPS, la camera di commercio, le banche, eccetera) che cercano di dislocare il più possibile i loro uffici sul territorio;

che il mantenimento, come sezioni della commissione provinciale, di quelle strutture attualmente esistenti nelle città sedi di tribunale, non incide sul bilancio tributario tra Stato e contribuente, tutelato dalla Carta Costituzionale;

stante l'opportunità di conservare l'esistente correlazione dei diversi organi giurisdizionali penale, civile e tributario nella medesima situazione di competenza territoriale;



tenuto conto del fatto che il termine di insediamento delle commissioni tributarie come sopra riordinate è stato differito alla data del 1° aprile 1996,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario valutare la possibilità di una modifica del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che consenta di istituire sezioni decentrate delle commissioni tributarie regionali in città che, pur non essendo capoluogo di regione, sono già sedi di tribunale e presentano particolare rilevanza in campo fiscale.

(4-01406)

(24 luglio 1996)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione cui si risponde, l'onorevole interrogante ha evidenziato il forte disagio avvertito dai contribuenti della città di Trani (Bari) in conseguenza della soppressione, a seguito della nuova normativa sul contenzioso tributario, della locale commissione tributaria di primo grado.

Al riguardo, l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere se sia intenzione di questa amministrazione provvedere ad istituire una sezione distaccata della commissione tributaria provinciale di Bari nella città di Trani.

In riferimento alla problematica sollevata, occorre preliminarmente osservare che, nel delineare la riforma del contenzioso tributario, il legislatore ha, tra l'altro, avvertito l'esigenza della definizione più sollecita possibile delle controversie tributarie.

A tale scopo è stata prevista la riduzione dell'*iter* processuale a due soli gradi di giudizio mediante il riordino degli organi di giustizia tributaria in commissioni tributarie provinciali e regionali, aventi sede nei rispettivi capoluoghi. Il legislatore della riforma non ha previsto, infatti, la possibilità della istituzione di sezioni distaccate di dette commissioni.

A seguito di rappresentazioni dei potenziali inconvenienti di natura socio-economica e logistica, da più parti sollevate, si è provveduto ad una prima revisione della normativa. Pertanto, con l'articolo 3-*sexies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è stato, in un primo tempo, previsto che nelle ipotesi di particolare rilevanza di lavoro in campo fiscale potessero essere istituite sezioni decentrate delle commissioni tributarie in città che, pur non essendo capoluoghi di provincia o di regione, fossero già sedi di commissione tributaria e sedi di tribunale o di corti di appello.

Successivamente l'articolo 69, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto l'ubicazione di sezioni distaccate dei ripetuti organi giurisdizionali in città non capoluoghi di provincia o di regione esclusivamente in presenza di gravi difficoltà allocative riscontrate nei capoluoghi medesimi.

Al riguardo risulta opportuno evidenziare come i problemi di natura allocativa, in un primo tempo riscontrati, risultano nel frattempo aver trovato soluzione con l'insediamento dei nuovi consessi nelle rispettive sedi, avvenuto come è noto, il 1° aprile 1996.

Tuttavia, l'amministrazione finanziaria è ben consapevole dei maggiori disagi cui vanno incontro i contribuenti a seguito della concentrazione presso i capoluoghi di regione degli organi giurisdizionali di secondo grado; ciò soprattutto nelle regioni geograficamente più estese, nelle quali il capoluogo regionale si presenta fortemente eccentrico rispetto ad alcuni capoluoghi provinciali, ovvero nelle regioni caratterizzate da una difficile situazione orografica.

Va a tal proposito rilevato che un apposito ordine del giorno, approvato dalla Camera dei deputati in data 16 ottobre 1996, durante l'esame parlamentare del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, impegna il Governo a presentare un disegno di legge che preveda, tra l'altro, «l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali anche in città che non siano capoluoghi di regioni o sedi di corti di appello o di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali e l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni provinciali in città che non siano capoluoghi di provincia e che siano sede di tribunale».

A tal fine questa amministrazione ha allo studio iniziative volte a dare concreta attuazione alla problematica in esame.

*Il Ministro delle finanze*  
VISCO

(27 gennaio 1997)

---

RECCIA, LISI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso che all'articolo 43 del disegno di legge collegato alla finanziaria 1997 si prevede che al fine di valorizzare le produzioni agricole attraverso il potenziamento e lo sviluppo del settore agro-alimentare ed agro-industriale entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della finanziaria il Governo è delegato, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ad emanare uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni delle società controllate, aventi per oggetto sociale interventi nel settore agro-alimentare-industriale, provvedendo a mettere in liquidazione la società finanziaria costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 252, e, di conseguenza, trasferire le funzioni della società stessa alla RIBS spa, nonchè a determinare la previsione di modalità d'intervento flessibile ed orientato alle effettive necessità finanziarie dei progetti approvati, compresa la possibilità di interventi congiunti con istituti di credito e società finanziarie, si chiede di sapere:

se sia assolutamente indispensabile procedere alla liquidazione della Finagra;

se l'attività espletata finora dalla stessa sia stata rispondente alle finalità evidenziate al momento della sua costituzione e quale sia la sua reale consistenza finanziaria ed economica, nonché quali progetti siano stati finanziati e quali, pur esaminati, non siano stati ammessi a finanziamento;

quale sia l'attuale condizione finanziaria ed economica della RIBS spa e in quali settori, oltre a quello bieticolo-saccarifero, sia intervenuta nel mondo dei servizi agricoli e delle produzioni collegate;

se, infine, alla luce delle verifiche innanzi richieste, corrisponda all'interesse generale del mondo agricolo ed in particolare dei settori interessati la decisione di procedere alla liquidazione della FINAGRA ed al trasferimento delle relative funzioni alla RIBS spa e se, quindi, in definitiva, l'operazione finanziaria prevista dall'articolo 43 del disegno di legge collegato alla finanziaria abbia il crisma della legittimità e della convenienza.

(4-02875)

(13 novembre 1996)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Finagra spa, costituita il 16 giugno 1992, ha sede in Roma, via Sallustiana 10, presso questo Ministero che è socio di maggioranza; la durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

Il capitale sociale, inizialmente fissato in lire 24.450.000.000 e successivamente aumentato a lire 60.000 milioni, è stato portato, con delibera del consiglio d'amministrazione del 23 novembre 1995, a lire 80.000 milioni.

Il capitale sottoscritto e versato al 31 dicembre 1995 risulta di lire 69.767 milioni così distinto:

	<i>azioni n.</i>	<i>quota %</i>
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali .....	64.811	92,90
Cariplo .....	489	0,7
Monte dei Paschi Partecipazione spa .....	489	0,7
Istituto Bancario San Paolo di Torino .....	489	0,7
Federalcasse Banca spa .....	489	0,7
Cassa di risparmio di Parma e Piacenza .....	1.000	1,43
Bimer Banca spa .....	489	0,7
Banca nazionale dell'agricoltura spa .....	300	0,43
Banca agricola mantovana Scarl .....	200	0,29
Banco di Sicilia spa .....	189	0,27
Fincab spa Banca credito agrario bresciano ...	200	0,29
Banca popolare Emilia-Romagna Scarl .....	300	0,43
Cassa di risparmio di Venezia spa .....	122	0,17
Banco San Geminiano e San Prospero .....	200	0,29

I compiti istituzionali di Finagra spa, individuati dal «Programma di interventi per la zootecnia», varato dal CIPE nelle due sedute del 12 marzo e 30 settembre 1992, riguardano le seguenti tipologie di intervento:

- a) rilascio di fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;
- b) effettuazione, previa autorizzazione, accordata con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con questo Ministero, di operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio entro i limiti previsti dall'articolo 2, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 405;
- c) concessioni di finanziamenti, previo parere di ammissibilità del gruppo di esperti, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di società;
- d) acquisizione di quote di partecipazione di società, i cui progetti, previsti dalla legge, siano stati approvati dal comitato zootecnico.

I soggetti destinatari dell'attività operativa di Finagra spa sono chiaramente individuati, in quanto rappresentati dalle imprese i cui progetti hanno ottenuto il decreto di attribuzione dei fondi previsti dalle citate leggi n. 87 del 1990 e n. 252 del 1991.

Con delibera 20 dicembre 1993 il consiglio d'amministrazione ha predisposto un documento operativo definito «Norme regolamentari interne di Finagra spa»; tale documento identifica le procedure operative previste per l'esecuzione degli interventi richiesti. Le norme riservano ampio spazio alle attività relative all'analisi della struttura economica e soprattutto patrimoniale e finanziaria delle imprese possibili beneficiarie delle attività della società finanziaria.

Per meglio affrontare le problematiche delle aziende del settore zootecnico interessate agli interventi della citata società, si è provveduto ad aprire una sede operativa in Milano, via Nirone 2/a, tenuto conto della dislocazione geografica delle medesime.

La predetta finanziaria ha deliberato, al 31 dicembre 1995, interventi per complessive lire 27.800 milioni, riguardanti le società di seguito indicate:

- Unicarni società cooperativa arl;
- MCLC Pegognaga società cooperativa arl;
- Cuneo Carni società cooperativa arl;
- Ronzoni e Perego spa;
- Friulicarni società cooperativa arl;
- ARA società arl;
- Ultrocchi Carni spa;
- Cesare Fiorucci spa.

Allo scopo di poter meglio verificare l'andamento della gestione delle predette società, la Finagra spa ha richiesto la presenza di propri rappresentanti negli organi sociali delle medesime.

Infine l'attività di analisi della gestione delle società beneficiarie dell'intervento si esplica attraverso l'esame della documentazione che Finagra spa richiede con cadenza semestrale alle aziende con particolare riferimento all'aggiornamento dei dati economico-finanziari e patrimoniali.

Relativamente agli elementi informativi d'interesse della RIBS spa, essa è stata costituita, ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, per l'intervento nel settore bieticolo-saccarifero al fine di promuoverne il risanamento, la riorganizzazione e il riordinamento produttivo e commerciale.

L'aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero nazionale, predisposto da questo Ministero ai sensi della legge n. 209 del 1990 ed approvato dal CIPE con delibera del 20 dicembre 1990, ha indicato all'articolo 30 i settori di seguito elencati di intervento della RIBS, ai fini della riconversione delle aree ex bieticole, purchè riferiti alla razionalizzazione di attività agroindustriali esistenti ed alla creazione di nuove attività di filiera agroindustriale:

- bieticolo-saccarifero (con limitazione alla cooperazione e alle aziende del Sud);
- pomodoro;
- patate;
- ortofrutticoli da industria;
- sorgo da granella;
- biomasse per cellulosa;
- biomasse per energia.

La legge n. 236 del 1993, come modificata dalla legge n. 451 del 1994, ha ulteriormente esteso i compiti di intervento della RIBS a tutti i settori delle produzioni agricole, nell'ambito delle funzioni di programmazione del CIPE, autorizzando la società medesima ad operare:

nei settori per i quali è stato approvato dal predetto comitato, su proposta di questa amministrazione, un piano nazionale di settore; allo stato i settori sono i seguenti:

- apistico;
- oleicolo;
- ovicaprino;
- vitivinicolo;
- florovivaistico;
- pataticolo;

in altri settori, di volta in volta indicati alla RIBS da questo Ministero, per la successiva presentazione al CIPE da parte del Ministero medesimo, di piani specifici di intervento.

Il capitale sociale della RIBS spa è pari a lire 720,6 miliardi. Al 31 dicembre 1996 risultano impegnate risorse per 357,8 miliardi, di cui:

- 14,7 miliardi per partecipazioni;
- 288,8 miliardi per crediti verso partecipate;
- 54,3 miliardi per crediti a lungo termine verso soci di società già partecipate.

Le disponibilità alla stessa data assommano a 465 miliardi di lire e comprendono anche interessi percepiti su finanziamenti alle società partecipate, rientri di partecipazione e interessi da investimenti in titoli.

Oltre alle risorse impegnate, come sopra descritte, i progetti già approvati dal CIPE comportano un ulteriore fabbisogno di risorse per 164,5 miliardi di lire, fra partecipazioni e finanziamenti, come evidenziato nel prospetto sottoindicato (i dati sono espressi in milioni di lire).

<i>progetto</i>	<i>finanziamento</i>	<i>partecipazione</i>	<i>totale</i>
Copro B .....	4.675	—	4.675
Giardino delle Esperidi ...	24.900	31.520	56.420
Campoverde .....	15.472	10.997	26.469
Salvi Service .....	9.000	7.000	16.000
San Carlo Mediterranea ...	23.000	5.000	28.000
Agriterminal .....	15.000	18.000	33.000
totale ... ..	92.047	72.517	164.564

Il fabbisogno sopraindicato deriva dalla differenza fra il costo complessivo per la RIBS dei singoli piani di intervento approvati dal CIPE e le erogazioni già effettuate dalla società, come di seguito indicato (i dati sono espressi in milioni di lire):

<i>progetto</i>	<i>costo compl.vo</i>	<i>somme erogate</i>	<i>fab.gno residuo</i>
Copro B .....	22.875	18.200	4.675
Giardino delle Esperidi .	56.460	40	56.420
Campoverde .....	39.188	12.719	26.469
Salvi Service .....	16.000	—	16.000
San Carlo Mediterranea .	28.000	—	28.000
Agriterminal .....	33.000	—	18.000
totale ... .	195.523	30.959	164.564

Sottraendo alle disponibilità sopra definite (465 miliardi) i fabbisogni per i piani già approvati dal CIPE (164,5 miliardi) residuano circa 300 miliardi.

Relativamente ai fabbisogni necessari per far fronte alle richieste in corso di istruttoria, essi sono stimabili approssimativamente in 400 miliardi.

Ciò detto, si osserva che le disposizioni normative richiamate nell'interrogazione non risultano contemplate nel testo normativo della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, come licenziato dal Parlamento.

Infatti, l'articolo 2 della citata legge, per quanto d'interesse della RIBS spa, dispone, ai comuni 131 e 132, che la partecipazione azionaria nella società medesima posseduta dall'EFIM è trasferita al Ministero del tesoro e che la RIBS, nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie, può definire condizioni compatibili con i principi di economia e mercato e stipulare appositi accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite.

*Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

PINTO

(17 marzo 1997)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il 12 maggio 1977 veniva uccisa sul ponte Garibaldi a Roma la studentessa diciannovenne Giorgiana Masi. I suoi assassini non si sono mai trovati ed il suo caso giudiziario è da anni archiviato;

che l'attuale capo della Polizia, il dottor Fernando Masone, in quel periodo ricopriva l'incarico di commissario della questura di Roma e coordinò l'intervento delle forze dell'ordine in quel tragico giorno;

che una pacifica manifestazione indetta per festeggiare il terzo anniversario della vittoria dei «no» al *referendum* sul divorzio venne trasformata, per il comportamento del Ministro dell'interno *pro tempore* che si rifiutò di trattare con gli organizzatori, in un pomeriggio di inaudita ed unilaterale violenza;

che giornalisti e fotografi furono minacciati e i deputati malmenati; furono visti uomini in borghese con la pistola in pugno coperti da cordoni di polizia e carabinieri, si ebbero decine di contusi e feriti tra i manifestanti e infine la morte, con un colpo di pistola all'addome, della giovane studentessa romana: questo fu il tragico bilancio di quel pomeriggio;

che Giorgiana Masi stava scappando insieme agli altri manifestanti verso viale Trastevere. Secondo diverse testimonianze uomini in borghese armi in pugno erano accovacciati a metà di ponte Garibaldi. Da qui partì probabilmente il colpo fatale. Alcune conferme a quanto sopra affermato vennero dalla stessa autopsia: la distanza tra il tiratore e la vittima (20 metri almeno) e la traiettoria dal basso verso l'alto, a 93 centimetri dal suolo, dimostrarono che il colpo partì da un tiratore inginocchiato;

che il Ministro dell'interno *pro tempore*, il 13 maggio 1977, in Parlamento smentì che uomini in borghese armati avessero agito quel pomeriggio con la copertura degli agenti di pubblica sicurezza. «Respingo le falsità – affermò in Aula – le illazioni e le insinuazioni che sono state fatte su un asserito uso illecito, addirittura con fini di provocazione, delle forze dell'ordine durante gli incidenti»;

che alcune foto pubblicate da diversi quotidiani (Il Messaggero, Paese Sera, Quotidiano dei Lavoratori, Lotta Continua) dimostrarono invece che inequivocabilmente uomini armati agirono il 12 maggio 1977 coperti dalle forze dell'ordine;

che il ministro dell'interno del governo Berlusconi, onorevole Roberto Maroni, replicando alle critiche di chi ha ricordato il ruolo del commissario Masone e dei suoi sottoposti il 12 maggio del 1977, parlò di «affermazioni di una gravità esorbitante» invitando ad andare dal magistrato «a portare le prove»;

che proprio l'impossibilità da parte della magistratura di entrare in possesso delle prove (il nome e il cognome delle decine di uomini in borghese armati ripresi in più fotografie mentre circolavano indisturbati tra le file dei cordoni delle forze dell'ordine, i piani operativi elaborati dal Viminale e dalla questura di Roma per «fronteggiare» i manifestanti, eccetera) e alla base dell'archiviazione dell'inchiesta;

che da parte del Ministero dell'interno non è mai arrivata una collaborazione degna di questo nome. Anzi, ad una interrogazione detta-

gliata sul caso presentata dall'interrogante alla Camera nella XI legislatura n. 4-02197 non si è mai, significativamente, risposto. Analogo esito ha avuto l'interrogazione n. 4-02970 presentata nella XII legislatura dai deputati Bellei Trenti e Dorigo,

si chiede di sapere:

se il nuovo Ministro dell'interno non intenda finalmente rivelare, magari consegnando il materiale alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi:

a) i nomi ed i cognomi, il grado e la qualifica degli uomini fotografati armi in pugno. Alcuni di loro non erano nè agenti di polizia nè carabinieri od almeno così non risultavano all'allora questore di Roma, Domenico Migliorini. In particolare, non era un poliziotto l'uomo vestito di scuro con gli occhiali neri, ripreso in più foto, pistola in pugno, davanti a quello che venne identificato come il poliziotto in borghese Santone. «Non è della squadra mobile nè della questura» scrisse a suo tempo il giornale «Nuova Polizia»;

b) poichè si parlò allora di una squadra di uomini in borghese composta da venticinque membri (lo stesso numero previsto dall'organico dei nuclei operativi di Gladio Stay Behind che avrebbe dovuto funzionare anche rispetto ai moti di piazza, come ammesso dal generale Antonio Podda di fronte ai magistrati), se gli uomini armati che il questore non conosceva e che il Viminale protesse senza esitazioni erano per caso membri della struttura Gladio;

c) i piani operativi predisposti dal Viminale e dalla questura di Roma per «fronteggiare» i manifestanti;

d) i rapporti sull'operato degli uomini armati in borghese; di quali armi erano dotati; quanti colpi spararono; chi era il loro diretto superiore; a quale autorità civile rispondevano;

se il Governo non intenda, infine, sollecitare la riapertura dell'inchiesta su Giordiana Masi al fine d'individuare i responsabili dell'assassinio di una giovane cittadina e fare finalmente luce su una delle pagine più buie della nostra storia repubblicana.

(4-00249)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. — Premesso che presso la procura della Repubblica del tribunale di Roma risultano tuttora in corso due indagini preliminari inerenti la struttura denominata «Gladio», sulle quali gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo, si rappresenta che questo Ministero non è in possesso di alcun riscontro in ordine ad un asserito coinvolgimento di «uomini di Gladio» nella vicenda segnalata dall'onorevole interrogante.

Quanto alla dolorosa vicenda in cui ha perso la vita Giordiana Masi e l'eventuale apertura di ulteriori indagini sulle cause dell'omicidio, appare doveroso rilevare che l'esame di nuove significative fonti di prova, che, al momento, non risultano prodotte, rimane una determinazione di esclusiva competenza della magistratura inquirente.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*  
NAPOLITANO

(7 marzo 1997)



RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* – Premesso:

che dagli atti peritali allegati alla requisitoria relativa al procedimento n. 1251/A/82 Pm presso la Procura della Repubblica di Bologna – relazione di perizia del professor Giuseppe De Lutiis, pag. 38 – per il periodo dal 1956 al novembre 1990 relativamente all'organizzazione Gladio mancano tutti i registri «segretissimo»;

che il documento classificato «segretissimo» è l'allegato H al documento «Direttive di base sulla guerra non ortodossa nei territori occupati dal nemico» redatto dal generale Paolo Inzerilli, capo della Gladio nel 1976;

che la questione dell'allegato H era già stata sollevata nell'interrogazione n. 4-03926 dell'onorevole Martino Dorigo, componente la Commissione parlamentare sulle stragi nella XII legislatura, e che a tale delicata interrogazione il Governo ha ritenuto deplorvolmente di non rispondere,

si chiede di sapere:

se si ritenga giustificabile l'esistenza di un documento classificato «segretissimo» senza possibilità di riscontro;

se risultino i motivi per cui non sia stato rinvenuto presso le competenti sedi durante l'indagine dei magistrati di Bologna;

se il documento rientri nell'ambito di rimozione del segreto di Stato da tutto quanto concerne Gladio, affermato a suo tempo dal presidente del Consiglio Giulio Andreotti, anche in considerazione che il documento tratta di fatti eversivi dell'ordine costituzionale;

quali provvedimenti il Governo intenda prendere a carico dei responsabili della contabilizzazione a custodia di documenti classificati e se risulti che la loro opera di depistaggio delle indagini, di saccheggio dell'archivio del Sismi, ivi compresi i registri di protocollo, sia avvenuta, per preciso ordine delle autorità politiche superiori o per espressa richiesta delle autorità di paesi alleati.

(4-00251)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. – Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito ai quesiti formulati dall'onorevole interrogante si precisa che ricerche di archivio, effettuate presso la competente articolazione del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (Sismi), hanno mostrato l'esistenza dei pertinenti registri.

Uno di tali registri, cioè il registro di carico documenti dal 1959 al 1969, classificato «SS», è stato a suo tempo sequestrato per ordine del sostituto procuratore della Repubblica di Roma, nell'ambito del procedimento penale n. 12597/90B, ed inviato al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato ed alla Commissione stragi.

Il documento, concernente «Direttive di base sulla guerra non ortodossa nei territori occupati dal nemico», risulta annotato al n. 211 del

registro di carico della documentazione classificata «SS» e «S» degli anni 1970-1978 ed è stato anch'esso sequestrato, completo dell'allegato H, nell'ambito del suddetto procedimento penale. Tale documento, inoltre, è stato anche inviato alla procura militare di Padova nell'ambito di un altro procedimento penale, il n. 1107/93, relativo a presunto traffico di armi.

In merito alle eventuali responsabilità ipotizzate dall'onorevole interrogante, si sottolinea che la vicenda risulta tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria e che pertanto è necessario attendere le decisioni di quest'ultima prima di intraprendere qualunque iniziativa in merito.

*Il Ministro della difesa*

ANDREATTA

(12 marzo 1997)

---

RUSSO SPENA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative operanti nei paesi in via di sviluppo non è più stato rilasciato da anni;

che in data 10 aprile 1995 l'associazione «Un ponte per Baghdad» ha presentato al Dipartimento per la cooperazione del Ministero degli affari esteri richiesta di riconoscimento di idoneità ad operare nei paesi in via di sviluppo;

che nello stesso periodo altre organizzazioni non governative hanno avanzato la stessa richiesta;

che tutte le organizzazioni non governative richiedenti sono state invitate nel gennaio 1996 a ripresentare tale richiesta con la motivazione che le precedenti domande sarebbero state corredate di insufficiente documentazione e con l'assicurazione che una risposta sarebbe stata data entro il giugno 1996;

che entro la data stabilita del 31 marzo 1996 l'associazione «Un ponte per...» (denominazione in cui si è trasformata l'associazione «Un ponte per Baghdad») ha ripresentato la richiesta di riconoscimento con documentazione aggiuntiva e si presume altrettanto abbiano fatto tutte le altre organizzazioni non governative richiedenti;

che allo stato attuale non solo non è stata ancora data nessuna risposta alle richieste avanzate, in alcuni casi da più di due anni, ma risulta che, essendo stata trasferita la funzionaria che seguiva le pratiche, non sia neppure più in corso l'istruttoria delle richieste;

considerato che tale ritardo crea grave nocimento alle attività umanitarie delle organizzazioni non governative non ancora riconosciute impedendo non solo la possibilità di accesso al parziale sostegno economico pubblico, ma anche la possibilità di usufruire del regime di esenzione dall'IVA e di deduzione dall'IRPEF delle donazioni da parte dei sottoscrittori, eccetera;

considerato inoltre che l'associazionismo di solidarietà e le organizzazioni non governative svolgono un ruolo essenziale e positivo di rappresentanza del nostro paese verso le popolazioni dei paesi meno fortunati, cosa vera in particolare per l'Iraq, paese nel quale opera da cinque anni l'associazione «Un ponte per...» che per anni è stata l'unico punto di contatto tra la popolazione irachena e il nostro paese,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui le procedure di riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative sono state bloccate per tanti anni;

se non si ritenga che a fronte dell'enorme ritardo sinora accumulato nel rispondere alla richiesta di riconoscimento di idoneità non sia necessario procedere con un intervento d'urgenza per il completamento delle istruttorie e il rilascio dei riconoscimenti;

quali iniziative concrete si intenda prendere in merito.

(4-01334)

(23 luglio 1996)

RISPOSTA. – In risposta al primo quesito posto dall'onorevole interrogante – sui motivi per cui le procedure di riconoscimento di idoneità sono state bloccate per tanti anni – appare innanzitutto opportuno ripercorrere brevemente gli avvenimenti che hanno interessato il «settore idoneità» a partire dal 1993, anno al quale risalgono gli ultimi provvedimenti di riconoscimento.

Essi furono emanati secondo la procedura stabilita dalla legge n. 49 del 1987, articolo 28, e dal regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 1988, titolo V, capo I): esame della documentazione da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (Ufficio XI), parere della commissione organizzazioni non governative (articolo 8, comma 10, della legge n. 49 del 1987) e decreto a firma del Ministro degli affari esteri.

Essendosi verificato in quel periodo un forte incremento delle domande di riconoscimento di idoneità, a fronte di un numero già alto di organizzazioni non governative idonee (126), si ritenne opportuno nominare con decreto ministeriale n. 5711 del 12 novembre 1993 una apposita commissione per la revisione dei criteri di idoneità delle organizzazioni non governative. Lo scopo era quello di effettuare una valutazione delle caratteristiche e delle capacità operative delle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sulla scorta della quale formulare eventuali proposte di revisione dei criteri e delle procedure per l'esame e la revoca dell'idoneità. Tali proposte avrebbero dovuto poi essere sottoposte al parere della commissione per le organizzazioni non governative ed al comitato direzionale.

La commissione, istituita nello stesso novembre 1993, terminò i suoi lavori nel giugno 1994, inviando una relazione al Ministro nella quale si proponevano criteri e modalità per la valutazione delle domande di idoneità e per il riesame delle idoneità stesse, nonché alcuni suggerimenti circa la revisione della disciplina dell'istituto.

Con l'entrata in vigore, nell'ottobre 1994, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608 (regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato), intervenne la soppressione della commissione delle organizzazioni non governative, che in base all'articolo 28 della legge n. 49 del 1987 era chiamata ad esprimere il proprio parere obbligatorio sul riconoscimento e la revoca di idoneità.

Alla luce di questi due avvenimenti, il secondo dei quali veniva tra l'altro a modificare in modo significativo il quadro normativo esistente (senza specificare a quale organo sarebbero state trasferite le competenze della disciolta commissione delle organizzazioni non governative) parve opportuno alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sospendere momentaneamente l'istruttoria delle nuove domande di riconoscimento, in attesa di conoscere se le proposte di revisione dell'istituto dell'idoneità avanzate sarebbero state recepite all'interno del provvedimento di riforma complessiva della cooperazione, la cui approvazione appariva al termine del 1994 assai prossima.

A tale scopo, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ebbe cura di formulare un testo di articolato sul riconoscimento e la revoca dell'idoneità che, recependo i suggerimenti avanzati dalla commissione *ad hoc* nel giugno 1994, mirava a snellire ed attualizzare la procedura prevista dalla legge n. 49 del 1987, stabilendo tra l'altro la riduzione del numero delle idoneità rispetto alle cinque previste.

Venute meno le prospettive di una rapida e completa revisione della normativa, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nel corso del 1995 ha provveduto a riprendere, in base alle disposizioni vigenti, l'analisi delle richieste di idoneità presentate nel biennio precedente da numerose associazioni senza scopo di lucro.

È stata a tale scopo costituita, nell'ambito del competente Ufficio XI, una apposita «sezione idoneità», che ha intrapreso un lavoro sistematico di riorganizzazione della documentazione relativa alle organizzazioni non governative già idonee ed a quelle in attesa di riconoscimento - 48 alla data dell'11 aprile 1995 -, procedendo alla informatizzazione dei dati ed alla costituzione di un archivio cartaceo completo.

Ad un apposito gruppo di lavoro, costituito dai rappresentanti della sezione idoneità dell'Ufficio XI, dell'unità tecnica centrale e dell'ufficio giuridico, è stato affidato il compito di verificare il possesso dei requisiti di legge da parte delle 48 associazioni richiedenti, attraverso l'esame della documentazione presentata e successivi colloqui con i rappresentanti delle associazioni medesime.

Dalla riflessione svoltasi in seno a tale gruppo di lavoro è emersa in primo luogo la necessità di razionalizzare il processo istruttorio delle domande di riconoscimento, distinguendo cinque fasi operative:

- 1) acquisizione in forma organica ed omogenea degli elementi informativi di base relativi all'associazione;
- 2) verifica della completezza e correttezza dei dati forniti sul piano formale e sostanziale;
- 3) verifica della sussistenza dei requisiti di legge attraverso sopralluoghi presso la sede dell'associazione;

- 4) elaborazione di una relazione valutativa di merito;
- 5) perfezionamento degli atti amministrativi necessari al riconoscimento della idoneità richiesta.

Al fine di rendere operativo lo svolgimento logico-temporale del processo istruttorio sopra descritto, il gruppo di lavoro ha elaborato preliminarmente un apposito documento-guida, corredato da supporto informatico, ad uso delle associazioni candidate al riconoscimento.

Tale documento è stato distribuito nel gennaio 1996 a tutte le associazioni interessate, allo scopo di uniformare la presentazione delle informazioni e dei documenti e rendere organica e spedita la procedura istruttorio.

La volontà di concludere rapidamente tale procedura è stata resa esplicita attraverso l'impegno dell'amministrazione a fornire agli organismi candidati una risposta entro 90 giorni dalla presentazione della prescritta documentazione.

Nei casi in cui la documentazione pervenuta fosse stata valutata positivamente, si sarebbe proceduto a concordare con le associazioni la data del sopralluogo presso la sede (fase 3 dell'istruttoria).

Nel novembre scorso si è proceduto a compiere le prime visite di accertamento presso le sedi degli organismi le cui domande sono state nel complesso valutate positivamente ed ulteriori visite sono state programmate per il corrente mese di febbraio.

Si ritiene, pertanto, che l'attuale situazione non richieda l'adozione dei provvedimenti di urgenza richiesti dall'onorevole interrogante, rimanendo ferma la volontà dell'amministrazione di concludere in tempi quanto più brevi possibili l'istruttoria delle domande di idoneità finora presentate.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

SERRI

(13 marzo 1997)

---

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che i presidenti di Legambiente Lazio, Maurizio Gubbiotti, e della sezione lago di Bracciano di Italia Nostra, Tullia Zevi, hanno notificato al sindaco del comune di Trevignano Romano, all'assessore all'urbanistica della regione Lazio, al sovrintendente per i beni architettonici e ambientali del Lazio, agli stessi Ministri dell'ambiente e per i beni culturali un atto di significazione e di diffida all'amministrazione comunale di Trevignano Romano a non rilasciare la concessione edilizia relativa al piano planivolumetrico per la realizzazione di ville in località Poggio delle Ginestre in Trevignano Romano, presentato il 27 ottobre 1994 (protocollo n. 7618) dalla società Sape srl «nell'interesse delle ditte catastali società Sape, Amantea 87, Ristuccia-Salvemini, Padoa Schioppa»;

che l'area interessata alla realizzazione del progetto, da una relazione del coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato di Roma dell'8 febbraio 1996, risulta interamente costituita da bosco ceduo invecchiato di roverella e cerro ed è stata percorsa dal fuoco nell'anno 1985; la zona in questione deve pertanto considerarsi assoggettata al vincolo paesaggistico in virtù dell'articolo 1, lettera g), della legge n. 431 del 1985 nonché della legge n. 1497 del 1939 per effetto del decreto ministeriale del Ministero per i beni culturali e ambientali del 18 aprile 1994; trattandosi inoltre di bosco percorso dal fuoco, come attestato sempre dal coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato di Roma, su di esso è vietata, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 47 del 1975, la realizzazione di qualunque manufatto,

si chiede di sapere:

se la ditta catastale Padoa Schioppa sia di proprietà del dottor Tommaso Padoa Schioppa, attuale direttore generale della Banca d'Italia, e se la ditta catastale Ristuccia-Salvemini sia del pari di proprietà della signora Maria Teresa Salvemini, attuale presidente della Crediop, e del consorte Sergio Ristuccia;

quali provvedimenti si intenda adottare per il pieno rispetto delle norme di legge e per la tutela ambientale dei luoghi.

(4-03780)

(22 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e per quanto di competenza di questo Ministero.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, ricevuto l'atto di significazione e diffida citato nell'interrogazione parlamentare, con nota del 27 novembre 1996 ha chiesto informazioni in merito alla vicenda al comune di Trevignano Romano e alla regione Lazio.

Il predetto comune, con nota n. 11456/R del 17 dicembre 1996, ha corrisposto alla suddetta richiesta comunicando che il piano planivolumetrico in località Poggio delle Ginestre, presentato in data 27 ottobre 1994 dalla SAPE srl, è stato esaminato dalla commissione edilizia comunale nella seduta del 21 novembre 1996 – verbale n. 29 – e ha riportato parere contrario.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(11 marzo 1997)

RUSSO SPENA, CARCARINO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che nel mese di dicembre 1996 all'aeroporto Kennedy di New York il cittadino italiano Andrea Pettendò è stato rimpatriato perchè scambiato per un clandestino albanese;

che infatti al controllo dei documenti gli agenti americani si sono convinti che il suo passaporto fosse falso e a nulla è valsa la successiva esibizione della carta di identità e della patente;

che è rimasta inoltre inascoltata, da parte degli agenti americani, la richiesta di contattare l'ambasciata italiana che hanno così costretto il Pettenò a sottoporsi alle foto segnaletiche e al rilievo delle impronte digitali e quindi hanno apposto il timbro *refused* sul passaporto, imbarcato sul primo volo di ritorno il signor Pettenò e consegnato il passaporto alla hostess ordinandole di restituirglielo soltanto ad Amsterdam;

considerato che, oltre questi fatti, come riportato dalla stampa nazionale, allo sfortunato protagonista il Console generale italiano ha detto che si era trattato di un errore, che non era il primo e soprattutto che da quando non è più necessario il visto gli americani non hanno una buona considerazione nei confronti dell'Italia e che l'unica cosa da fare è cercare di aumentarla,

gli interroganti chiedono di sapere:

se questa ricostruzione giornalistica corrisponda a verità;

se la stima nei confronti dell'Italia da parte degli agenti americani vada aumentata con personali considerazioni del Console generale o se invece non si sarebbe dovuto provvedere a più urgenti e necessari interventi presso le autorità americane per evitare tali arbitri che si sono ripetuti spesso.

(4-03624)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In merito a quanto segnalato dagli onorevoli interroganti si fa presente che, a seguito del rifiuto di ingresso negli Stati Uniti del connazionale Andrea Pettenò – disposto dalle autorità di frontiera dell'aeroporto internazionale «J.F. Kennedy» di New York – il Ministero degli affari esteri ha disposto, tramite il consolato generale competente, un intervento presso le autorità di immigrazione americane al fine di acquisire chiarimenti sulla vicenda.

Tali autorità hanno fatto presente che il «Programma di entrata in esenzione di visto» (Visa Waiver Program) – in vigore dal 1988 – se, in genere, agevola l'ingresso degli stranieri negli Stati Uniti per brevi periodi, lo rende per altri versi non sicuro, in quanto attribuisce alle autorità di immigrazione un potere discrezionale quasi totale circa l'ammissione o meno nel paese. Fra l'altro, la decisione adottata in tale contesto non può essere impugnata.

Da parte statunitense è stato fatto presente che per evitare il sorgere di problemi del genere è preferibile munirsi di un regolare visto di ingresso. Questa procedura offre maggiori garanzie, in quanto il richiedente si sottopone previamente ai controlli di rito presso l'ufficio consolare USA competente.

È allo studio, comunque, una revisione bilaterale della clausola che attribuisce pieno potere discrezionale al funzionario all'immigrazione. È anche possibile che da parte americana si proceda ad una radicale revisione del «Visa Waiver Program».

In tale contesto il consolato generale non mancherà di richiedere, come già fatto in più occasioni nel passato, una maggiore tutela per i nostri connazionali.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

TOIA

(10 marzo 1997)

---

SPECCHIA. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che i prezzi per la vendita all'ingrosso dell'olio extra-vergine d'oliva hanno subito un preoccupante e forte calo;

che, invece, è aumentata l'introduzione in Italia di olio proveniente dall'estero;

che il calo dei prezzi all'ingrosso si ripercuote negativamente anche sugli agricoltori;

che tutto ciò determina danni all'economia di alcune zone d'Italia ed in particolare alla regione Puglia;

che il presidente della Confagricoltura pugliese, onorevole Spagnoletti Zeuli, e le associazioni dei produttori olivicoli hanno sottolineato la gravità della situazione,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere.

(4-03527)

(19 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Il mercato dell'olio di oliva è stato caratterizzato in quest'ultimo anno da carenze di prodotto a livello comunitario che hanno portato ad un aumento straordinario dei prezzi senza precedenti. Infatti detti prezzi si sono situati ad un livello di oltre l'80 per cento superiore a quello d'intervento.

La campagna in corso, invece, sarà caratterizzata dall'alta produzione, ottenuta soprattutto da Spagna e Grecia. Questo ha determinato un fatto del tutto fisiologico di riallineamento dei prezzi istituzionali comunitari.

Nonostante l'attuale calo dei prezzi, la Commissione giudica la situazione di mercato non del tutto conforme alle regole comunitarie, tanto che si è posta il problema se un così alto livello di prezzi potesse giustificare la congiunta concessione di un aiuto alla produzione di un livello fortemente elevato, come quello corrisposto ai produttori olivicoli, di oltre 300.000 lire/quintale.

Infatti, secondo la Commissione, l'applicazione dell'OCM dovrebbe comportare una riduzione dell'aiuto in misura corrispondente all'aumento dei prezzi.

Pertanto, a parere degli stessi servizi comunitari i prezzi di mercato dovrebbero posizionarsi ad un livello ancora molto più basso di quelli correnti per giustificare gli attuali aiuti comunitari in questo settore.

*Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali*

PINTO

(17 marzo 1997)



TABLADINI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che la strada di collegamento che da Brescia conduce in Val Trompia è zona ad altissima industrializzazione (basta citare luoghi quali Lumezzane o Gardone Val Trompia);

che tale strada appare del tutto insufficiente per il flusso veicolare di trasporto;

che non esiste ferrovia o quant'altro che possa surrogare il trasporto su gomma;

che gli abitanti della Val Trompia versano a codesto Stato più di tremilacinquecento miliardi annui fra tasse e balzelli vari;

che i progetti per un nuovo collegamento stradale che unisce il capoluogo (Brescia) con Gardone Val Trompia sono stati fatti, ma sono rimasti appunto progetti, anche perchè un'amministrazione cittadina propende per una improbabile metropolitana leggera che è nel libro dei brutti sogni e che oltretutto non risolverebbe il problema del trasporto merci,

si chiede di sapere se si intenda esaminare seriamente la situazione che ormai è al limite del sostenibile perchè venga prontamente eseguita una bretella stradale o autostradale con svincoli nei principali centri; infatti le proteste ormai si susseguono in modo tale da spingere menti acute dell'Anas ad improvvisare una segnaletica assurda che ha creato ulteriore difficoltà di percorrenza provocando «code» anche di parecchi chilometri, con velocità medie di percorrenza ormai vicine a quelle di un pedone.

(4-00382)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata l'ANAS con nota n. 1136 del 3 ottobre 1996 ha fatto presente che, in luogo del vecchio progetto di collegamento Brescia-Gardone Val Trompia, è stato stilato di recente un protocollo d'intesa tra l'ente stesso, la regione Lombardia e l'amministrazione provinciale di Brescia per la realizzazione di un nuovo collegamento di tipo autostradale a pedaggio da attuarsi eventualmente anche in autofinanziamento come è emerso nella riunione tenutasi presso la sede della provincia di Brescia il 5 luglio 1996.

Per quanto riguarda la realizzazione della segnaletica orizzontale lungo il tracciato esistente sulla strada statale n. 345, si precisa che il compartimento ANAS di Milano ha provveduto ad adeguare la stessa alle norme introdotte dal nuovo codice della strada, decreto legislativo n. 285 del 1992, norme che prevedono, per motivi strettamente legati alla sicurezza della circolazione, moduli di corsia di larghezza massima pari a metri 3,75.

La strada, nel tratto Brescia-Gardone, ha una larghezza estremamente variabile da circa 7 metri a 14 metri e presentava già prima dell'impianto della nuova segnaletica una corsia per senso di marcia di larghezza altrettanto variabile e, pertanto, fuori norma e pericolosa per

le velocità che si potevano raggiungere e le manovre di sorpasso, nonostante i limiti esistenti perchè entro i centri abitati e per la presenza di numerosissimi attraversamenti pedonali.

I problemi di circolazione lungo la statale citata sono dovuti alla grande mole di traffico che si riversa su di essa, alla esasperante urbanizzazione che ha portato negli anni alla presenza di un numero abnorme di accessi ed infine all'eccessivo numero di intersezioni semaforizzate i cui impianti sono gestiti dai comuni interessati.

L'ANAS ha programmato, per il biennio 1996-97, la spesa di tre miliardi per opere di miglioramento dell'attuale sede viaria (dei quali un miliardo e cinquecento milioni già immediatamente disponibili).

Il progetto di ammodernamento della strada statale n. 345 presentato dalla comunità montana della Valle Trompia, che si è sostituita alla provincia di Brescia nella redazione del progetto, è stato approvato dall'ANAS - compartimento di Milano nel dicembre 1996.

L'ANAS comunica, inoltre, che al fine di raggiungere l'unanime accordo con i comuni territorialmente interessati, sono attualmente in corso contatti con l'amministrazione provinciale di Brescia per l'individuazione di idonee soluzioni tecnico-progettuali.

Si fa presente che la risposta fornita dall'ANAS è analoga a quella data dal servizio ispettivo.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(6 marzo 1997)

---

TOMASSINI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che l'autostrada Milano-Varese, centro nevralgico dell'economia italiana, è costantemente impraticabile e basta un banale tamponamento per creare una fila di molti chilometri;

che i lavori in corso per la terza corsia proseguono con molta lentezza provocando ulteriori disagi;

che l'uscita di Busto Arsizio, venendo da Milano, ha normalmente una coda di uno o due chilometri;

che l'innesto Milano-Como e Milano-Varese, sempre arrivando da Milano, è difficile e assai pericoloso,

l'interrogante chiede di conoscere:

quanto renda questa autostrada alla società che la gestisce;

se sarebbe possibile un controllo dell'ANAS per seguire l'andamento anche notturno dei lavori in corso;

quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per risolvere questa situazione di grave disagio, che si ripercuote anche sull'economia e la produttività del paese, essendo la suddetta autostrada il collegamento tra l'aeroporto di Milano e i centri limitrofi.

(4-02270)

(9 ottobre 1996)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione indicata in oggetto, l'ANAS con nota n. 2311 del 23 dicembre 1996 ha fatto presente che, a causa degli elevatissimi flussi di traffico interessanti la A8 Milano-Varese, i lavori di ampliamento della stessa sono programmati con una cadenza che non vada ad incidere eccessivamente sulla fluidità della circolazione. Nelle ore notturne vengono eseguiti (peraltro con incremento di costi per la concessionaria) quei particolari lavori che comporterebbero altrimenti grosse limitazioni e turbative alla sicurezza dell'utenza.

Riguardo allo stato di avanzamento di tali lavori ha precisato che:

i lavori di ampliamento a quattro corsie del tratto Milano-Bivio Lainate sono già ultimati, mentre quelli di adeguamento a tre corsie del tratto Bivio Lainate-Gallarate avranno termine entro la fine dell'anno in corso;

sono già stati avviati i lavori di raddoppio a due corsie dell'uscita di Busto Arsizio (traffico proveniente da Milano) che risolveranno i rallentamenti di traffico in uscita;

l'innesto di traffico da Milano, tra la A8 e la A9, è stato di recente potenziato con ampliamento a cinque corsie; di queste due intercettano il traffico per Como e tre quello per Varese.

La società autostradale è concessionaria di una rete su cui è applicato un livello tariffario unitario, nonostante la eterogeneità del capitale investito e i differenti volumi di traffico relativi ad ogni singola autostrada. Quindi non viene elaborata una separata contabilità per ciascuna arteria poichè i relativi risultati non avrebbero significato concreto.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*  
COSTA

(6 marzo 1997)

---

UCCHIELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* — Visto il ruolo strategico della strada Fano-Grosseto per i collegamenti fra i mari Adriatico e Tirreno;

considerato il ruolo strategico che la stessa riveste per l'economia di tre regioni importanti come le Marche, l'Umbria e la Toscana;

ritenuto che questo asse stradale sia fondamentale per l'intero Appennino dell'Italia centrale, anche in relazione all'enorme ricchezza monumentale e ambientale;

visto l'impegno preso recentemente dal Ministro in indirizzo con riferimento al versante toscano;

considerato che il piano finanziario di 35 miliardi è stato stanziato con legge delle regioni Marche e Friuli nel 1989 e che con tale somma sono stati realizzati il foro pilota di 5.950 metri e 950 metri di galleria a sezione piena;

atteso che l'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, previa intesa con l'ANAS, sta realizzando il progetto esecutivo del traforo che sarà completato entro 3 mesi,

si chiede di sapere:

se non si ritenga urgente attivare tutte le procedure per utilizzare le risorse già disponibili di 56 miliardi precedentemente appaltati nonché i 150 miliardi di cui al piano stralcio ANAS 1996, considerato anche che tali risorse renderebbero funzionale una canna della galleria e la collegherebbero alla strada E45;

se non si ritenga necessario e urgente delegare alla provincia di Pesaro e Urbino come è avvenuto per il traforo della Guienza anche il restante tratto che va da Canovaccio a Mercatello sul Metauro;

vista l'importanza di tale arteria stradale, se non si ritenga opportuno nel prossimo triennio 1997-99 individuare un'adeguata quantità di risorse finanziarie tali da realizzare almeno gli interventi più urgenti.  
(4-01876)

(19 settembre 1996)

RISPOSTA. - In risposta all'interrogazione in oggetto l'ANAS comunica che il finanziamento di 56 miliardi previsto «fuori quota» nel piano triennale 1997-99, per l'anno 1997, si riferisce alla realizzazione del terzo lotto dalla strada in oggetto, nel tratto compreso tra l'imbocco della galleria Guinza fino alla periferia dell'abitato di Mercatello. I lavori di tale lotto, divisi in due stralci, risultano affidati ma per il primo lotto è in corso la rescissione del contratto a seguito del fallimento dell'impresa e, per l'altro, i lavori sono stati revocati dal Ministro *pro tempore* dello scrivente Dicastero.

In merito ai 150 miliardi citati nell'atto ispettivo, l'ANAS comunica che sono previsti nel primo stralcio 1996 per il completamento della galleria Guinza, per la quale è in fase di progettazione il relativo completamento e la redazione della procedura di VIA - terzo lotto e prima parte del quarto, a cura dell'amministrazione provinciale di Pesaro con il cofinanziamento ANAS.

Lo stesso ente relativamente al tratto viario compreso tra Canavaccio e Mercatello sul Metauro di 35 chilometri suddivisi in cinque lotti rappresenta che la provincia summenzionata sta esaminando la possibilità di adeguare il progetto, redatto dalla stessa amministrazione provinciale, del lotto da Santo Stefano di Gaifa a Santa Barbara del Seminario - lotto n. 8.

Infine l'ANAS informa che per la progettazione dei rimanenti lotti si sta esaminando l'eventualità della stipula di una convenzione con la provincia di Pesaro.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*  
COSTA

(6 marzo 1997)

VALENTINO, BONATESTA. – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la grave situazione economica – occupazionale dei comuni di Tarquinia e di Montalto di Castro è stata presa in esame dalle autorità competenti per l'inserimento di tali comuni nella cosiddetta «area di crisi»;

che i provvedimenti previsti dall'accordo afferente tale area hanno valore esclusivamente per il settore industriale;

che l'economia dei due comuni interessati si fonda prevalentemente sull'attività agricola, con particolare riguardo al settore ortofrutticolo, che utilizza notevoli quantità di mano d'opera sia nella fase preliminare di produzione che nella successiva di trasformazione del prodotto, e che il comparto agricolo in questione risulta possedere le caratteristiche per assolvere alle finalità di cui all'obiettivo della cosiddetta *task force* per l'occupazione;

che le petizioni popolari indette dalle organizzazioni sindacali CIA, Coltivatori diretti, Confagricoltura e dai residenti dei comuni di Tarquinia e di Montalto per l'estensione dei già citati provvedimenti al comparto agricolo hanno riscosso un enorme successo di cui non si può non tener conto;

che l'eventuale esclusione del mondo agricolo dal piano di risanamento dell'area di crisi appare discriminatoria ed irragionevole nei confronti delle popolazioni rurali, oltre che fortemente pregiudizievole per la rivitalizzazione di un comparto produttivo economicamente fondamentale già enormemente gravato da pesanti fardelli fiscali ma potenzialmente in grado, se opportunamente incentivato, di assorbire buona parte dei disoccupati esistenti, con risvolti sociali, economici ed occupazionali di innegabile valenza,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire affinché al comparto agricolo vengano riconosciuti tutti i benefici previsti per l'area di crisi, onde evitare, quindi, l'ennesima falciatura occupazionale a spese di un settore che, pur rappresentando il cuore pulsante di buona parte della nostra economia, viene, sempre più sovente, penalizzato dalla politica agricola nazionale oltre che da gravosissimi oneri fiscali.

(4-03173)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – La grave crisi occupazionale dei comuni di Tarquinia e di Montalto di Castro è stata già affrontata in numerose occasioni non solo da questo Dicastero, ma anche – a più alto livello – dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione. Nell'ultima recente riunione di tale organismo è stata redatta una bozza di protocollo d'intesa che, per gli aspetti di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ha previsto, in materia di interventi nel settore agro-industriale, l'impegno della RIBS ad esaminare, nei tempi tecnicamente più

brevi possibili, i progetti relativi al settore della trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli (articolo 2, commi 7 e 8, della legge 19 luglio 1993, n. 236).

Inoltre, considerato che la crisi occupazionale ha gravi riflessi anche nel settore agricolo, il Ministero si è adoperato affinché vi fosse l'impegno del Governo a valutare, eventualmente anche in sede CIPE, la possibilità che i predetti comuni siano ammessi a beneficiare dei vantaggi previsti per le aree inserite nella delimitazione di cui alla direttiva CEE n. 268/75 e sue modificazioni, nonché previsti dall'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

*Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

PINTO

(17 marzo 1997)

---

VENTUCCI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel piano di costruzione del quartiere Tor Bella Monaca a Roma è stata prevista, approvata e finanziata la realizzazione di un asse viario per il collegamento con Tor Vergata, che costituisce oltre che mezzo di comunicazione delle due zone anche strumento per facilitare lo smaltimento del traffico che gravita nella parte ovest dell'agglomerato urbano;

che è stata realizzata la parte più costosa dell'opera, cioè un tratto di strada ed il ponte che attraversa la via Casilina;

che per completare il collegamento viario era stato previsto l'abbattimento di due caseggiati composti di sette appartamenti;

che i proprietari di tali appartamenti avevano accettato il trasferimento presso sette villini, costruiti dal comune per il cambio di abitazione in via Anton Domenico Gabbiani;

che tale trasferimento a distanza di anni non è stato ancora effettuato e nel frattempo i sette villini sono stati occupati abusivamente,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi di tale pessima gestione del denaro pubblico e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere per accertare eventuali responsabilità in ordine al mancato completamento dei lavori in oggetto, tenuto conto che la realizzazione del collegamento, alleggerendo il traffico sulla intasata Casilina, via consolare che serve un affollato quartiere della periferia romana, darebbe anche un contributo a sanare la piaga degli incidenti stradali che affligge in particolare le zone ad elevata densità di traffico.

(4-00609)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ente nazionale per le strade ha fatto presente che la questione evidenziata

nell'atto ispettivo non è di competenza dell'Ente, trattando di viabilità di interesse locale, di pertinenza comunale.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(6 marzo 1997)

---

WILDE – *Ai Ministri dell'interno, delle finanze, dell'ambiente e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che in relazione alle problematiche che interessano la destinazione futura delle cave di Manerba (Brescia) sono state presentate dallo scrivente le seguenti interrogazioni: 400580 del 22 giugno 1994, 4-07742 del 24 gennaio 1996 e 4-07958 del 6 febbraio 1996, tutte prive di risposta, nelle quali si evidenziano forti discordanze tra i comportamenti del sindaco Isidoro Bertini, rilevati dalle delibere, e le dichiarazioni dello stesso nonché altri comportamenti non ancora conosciuti, ma supportati da richieste ufficiali fatte da cavatori all'amministrazione provinciale di Brescia;

che in data 27 luglio 1994 con ordinanze nn. 44, 45, 46 e 47 venivano ridimensionati i volumi escavati abusivamente e riquantificati minimi e massimi delle sanzioni amministrative a seguito della verifica del geologo dottor Storer per complessive lire 956.511.000;

che in data 10 marzo 1995 con delibera n. 25 del consiglio comunale veniva deliberato l'acquisto dell'area in località Campagnola, secondo la perizia di stima delle aree eseguita dall'architetto Carlo Bosetti per un importo totale di lire 991.520.000;

che in data 22 settembre 1995, con nota protocollo n. 21869, veniva depositata presso l'amministrazione provinciale di Brescia, da parte del cavatore Giovanni Vezzola, la domanda di recupero di cave cessate con asportazione di materiale inerte per l'area di recupero n. 2, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18, per complessivi metri cubi 260.000 e per la durata di due anni;

che in data 10 marzo 1996 la giunta regionale della Lombardia rispondeva all'interpellanza n. 2114 (protocollo 13.900) del consigliere regionale Della Torre affermando che l'area in oggetto è «area di recupero n. AR3» con una previsione, di attività estrattiva, finalizzata al recupero dell'area, di anni cinque e con estrazione di metri cubi 450.000 annui (totali metri quadri 2.250.000);

che da tale ingarbugliata e poco trasparente situazione potrebbero scaturire strategie completamente nuove ed opposte a quelle esposte (anche attraverso i media) da parte del sindaco, per cui ai fini della trasparenza amministrativa è necessaria una serissima indagine atta a controllare ciò che si è già deliberato e quanto si andrà realmente a fare, si chiede di sapere:

se risulti con quale modalità e finalità sia stata individuata, per esempio, l'area relativa alla proprietà del cavatore Giovanni Vezzola

(uno dei quattro cavaatori venditori) per 51.000 metri quadrati, visto che l'area oggetto di stima viene individuata catastalmente dai seguenti mappali: parte dei mappali 4699 e 3898 ed i mappali 4698, 1962, 1969, 1975, 1978, 1979, mentre la proprietà complessiva del Vezzola è di metri quadrati 174.780;

se risulti essere trasparente a tutti gli effetti tale conteggio relativo alla stima dell'architetto Carlo Bosetti;

come mai, tenuto conto che il piano cave della provincia di Brescia, approvato dal consiglio regionale in data 21 marzo 1990 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia il 27 luglio 1990, esecutivo a tutti gli effetti, ha previsto in territorio comunale di Manerba del Garda l'area di recupero n. 3, il Vezzola chiede il rilascio dell'autorizzazione al recupero delle cave cessate, relativamente al comparto n. 2 (zona posta ad ovest), per un volume di metri cubi 260.000 e per la durata di due anni sui mappali nn. 1962, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1983, 2025, 2029, 2030, 2061, 2062, 2063, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2436, 3507, 3865, 3897, 4006, 4007, 4008, 4390, 4428, 4698, 4699, 6031, 6032, 6033, 7011, 7047 dei fogli NCT 6 e 7 per una superficie complessiva di metri quadrati 174. 780;

se risulti essere lecito a tutti gli effetti aver inserito nella richiesta del 22 settembre 1995, protocollo n. 21869, presso l'amministrazione provinciale i mappali già oggetto di acquisto da parte dell'amministrazione comunale; in questo caso la ditta Vezzola dovrebbe realizzare il recupero della «zona 3» e non un'ulteriore escavazione per due anni per metri cubi 260.000 nella zona 2; si favorirebbe quindi ulteriormente la ditta medesima attrice dei precedenti abusi;

come mai la risposta (protocollo 13.900) del 1° marzo 1996 della giunta regionale della regione Lombardia prevederebbe, cinque anni di estrazione contro i due anni risultati dalle domande presentate presso l'amministrazione di Brescia il 22 settembre 1995, protocollo n. 21869, quale è l'effettivo periodo di estrazione;

il motivo per cui tale situazione non sia stata chiaramente descritta nell'atto di stesura della delibera e quindi se la delibera n. 25 del 10 marzo 1995 sia da ritenersi chiara e regolare a tutti gli effetti;

se sia vero che all'amministrazione provinciale di Brescia risulterebbe che sono in corso di definizione i vari *iter* burocratici delle istanze presentate dai vari cavaatori, finalizzate a richiedere ulteriori escavazioni fino a 500.000 metri cubi di sabbia e ghiaia (contro i 2.200.000 metri cubi precedentemente richiesti);

se i 200 milioni, relativi alla cessione dell'area in località Colombarola, iscritti nel bilancio preventivo del 1996, si riferiscano a dismissioni di aree facenti parte dei mappali suindicati ed oggetto di tali precedenti operazioni e quindi se la cessione risulti essere trasparente a tutti gli effetti;

quale provenienza abbia la fonte di finanziamento relativa a proventi da cave per lire 1.100.000 inserita nel bilancio preventivo 1996, finalizzata ad opere di risanamento zona cave per lo stesso importo, e



quindi quando il sindaco attiverà tale operazione, ovvero se, al contrario, i cavaatori inizieranno a riscavare;

quando, con quale motivazione e destinazione e da chi sia stato concesso il contributo regionale per bonifica cave di lire 770.000;

come mai nella verifica tecnica del geologo Dionisio Storer del settembre 1993 non si faccia specifica menzione dei mappali sui quali si sono attuate le escavazioni abusive perpetrate per anni e quindi se tale verifica sia attendibile, sia in relazione ai volumi rispetto alle aree sia alla determinazione delle sanzioni;

se gli ipotizzati metri cubi 672.000 scavati abusivamente in più anni dalla ditta Vezzola, relativi alla prima richiesta di risarcimento e poi ridimensionati dal geologo dottor Storer in metri cubi 354.038, siano realmente tali, visto che le dimensioni dell'area richiesta per ulteriori escavazioni sono totalmente di metri quadrati 176.780 e le curve di livello evidenziano dislivelli tali che, pur detratti dalle cubature relative ad aree vegetali ed ad altre non vendibili, lasciano aperti molti leciti dubbi;

se l'area in oggetto sia disciplinata nel piano regolatore generale vigente con decreto del presidente della regione Lombardia in data 29 ottobre 1992, n. 28940 come zona E 4 - area agricola mista ad attività di escavazione con finale di recupero dell'area secondo un dettagliato progetto di recupero ambientale, mentre attraverso la richiesta di ulteriori escavazioni si starebbe già ventilando la possibilità di realizzare successivamente una grande discarica e quindi se ciò corrisponda a verità;

se risulti vero che, secondo quanto dichiarato ai media dal sindaco, in relazione alla costruzione di alberghi e strutture olistiche in località Colombarola, questo dovrebbe avvenire su cave o peggio ancora su discariche opportunamente richiuse e se in tal caso sia obbligatoria una variante al piano regolatore generale vigente;

se siano in corso al riguardo indagini di polizia giudiziaria.

(4-00308)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel dicembre del 1985 l'amministrazione comunale di Manerba del Garda accertava che nelle cave esistenti nel territorio del comune si effettuava un'estrazione di sabbia e ghiaia in eccesso rispetto a quanto consentito dalla normativa regionale (legge regionale 30 marzo 1982, n. 18), e conseguentemente applicava la sanzione pecuniaria prevista dalla normativa stessa. Le ditte interessate presentavano ricorso al TAR contestando il valore commerciale unitario del materiale e l'entità degli scavi abusivi.

Considerato che alla data del 1° gennaio 1994 il procedimento giurisdizionale non si era concluso, l'amministrazione di Manerba riteneva opportuno affidare al geologo dottor Storer l'incarico di redigere una re-

lazione finalizzata alla verifica delle inadempienze ed alla rideterminazione sia dei volumi escavati abusivamente che del valore commerciale dell'inerte all'epoca dei fatti.

A seguito di tale relazione il sindaco del comune di Manerba, con ordinanze nn. 44, 45, 46 e 47 del 26 luglio 1994, revocava le precedenti ordinanze con le quali erano state applicate le sanzioni amministrative, e, rideterminato il volume escavato abusivamente, riquantificava le sanzioni da applicare.

In data 20 dicembre 1995, con delibera di giunta n. 79, l'amministrazione comunale affidava all'architetto Carlo Bosetti l'incarico di periziare, con stima appropriata, il valore commerciale di un'area sita in Manerba del Garda, via Valtenesi, di proprietà dei signori Bocchio Pietro, Bocchio Domenico e Bocchio Pasquale. In base a tale perizia, con delibera n. 25 del consiglio comunale tenutosi in data 10 marzo 1995, veniva deliberato l'acquisto dell'area in località Campagnola.

Con l'acquisizione di quest'area l'amministrazione perseguiva sia la finalità di recuperare tale area dal punto di vista ambientale sia quella di definire i procedimenti sanzionatori in corso.

Infatti le ditte proprietarie si impegnavano a vendere al comune i terreni recuperati dal punto di vista ambientale con spese a loro carico, secondo un dettagliato progetto depositato in comune, ed a pagare le pregresse sanzioni.

Dalle informazioni assunte presso l'amministrazione comunale di Manerba risulta, inoltre, che tutte le deliberazioni riguardanti le escavazioni sono esecutive e che la provincia di Brescia ha autorizzato il recupero ed ulteriori escavazioni con propria deliberazione n. 27/124/96 del 28 maggio 1996.

Circa il quesito relativo all'esistenza di indagini di polizia giudiziaria, agli atti d'ufficio del comando provinciale dei carabinieri di Brescia risulta che in data 30 marzo 1992 il gruppo Verdi del consiglio provinciale di Brescia ha presentato alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Brescia un esposto tendente a segnalare la situazione di progressivo degrado e inarrestabile deturpamento delle condizioni naturali in località Campagnola di Manerba del Garda (avviata indagine ascritta al n. 60/D/92).

Infine in data 21 aprile 1992 l'amministrazione comunale di Manerba del Garda ha trasmesso alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Brescia la risposta alla richiesta n. 1813/F/90 datata 8 aprile 1992 avente per oggetto rapporti ed accertamenti in relazione all'escavazione abusiva di ghiaia della ditta F.lli Bocchio Natale e Domenico.

*Il Ministro dell'industria, del commercio,  
dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(27 febbraio 1997)

WILDE. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* –  
Premesso:

che il compartimento regionale lombardo dell'ANAS sta eseguendo lavori di ammodernamento della strada statale n. 236 Goitese (Mantova) congiuntamente alla Montichiari-Mantova, variante di Castiglione delle Stiviere (Mantova), ed il collegamento con la strada statale n. 567 del Benaco fino al casello autostradale di Desenzano del Garda, progetto n. 8511 del 22 novembre 1989, approvato il 27 agosto 1990, per una spesa complessiva di lire 37 miliardi;

che la nuova arteria di 23 chilometri sarà di due corsie, per una larghezza di metri 10,50 (sezione tipo IV delle norme CNR) ad esclusione di un tratto di 2,8 chilometri relativo all'ammodernamento della strada statale n. 567 in territorio di Lonato, dove sono previste quattro corsie per complessivi metri 20,50 di larghezza (sezione di metri 20,50, tipo III del CNR);

che nel tratto di chilometri 2,8, la larghezza della strada è a quattro corsie per complessivi 34 metri e la zona interessata dalla costruenda strada è densamente urbanizzata con abitazioni di tipologia residenziale, attività industriali, artigianali e commerciali così che le opere di ammodernamento vanno ad occupare parcheggi a disposizione delle attività artigianali, contrariamente a quanto previsto dallo strumento urbanistico; tale soluzione crea però notevoli problemi pratici e logistici alle aziende insistenti nelle suindicate zone; tra l'altro la strada è attualmente larga metri 8 e soddisfa le esigenze del traffico insistente in tale bacino,

si chiede di sapere:

quali siano le reali motivazioni che hanno determinato la scelta delle quattro corsie per soli 2,8 chilometri della statale n. 567 nel comune di Lonato, soprattutto in relazione al flusso di traffico;

i motivi per cui la sede stradale è stata prevista con una larghezza di metri 20,50, quando la sezione III delle norme CNR prevede una larghezza di metri 18,60, ed è inoltre stata prevista una doppia barriera (*new jersey*) di metri 3 e non di metri 1,10 come indica la normativa, e quindi se tali maggiori spese siano giustificate;

se in questo momento il rallentamento ed in alcuni tratti il fermo lavori sia dovuto alla mancanza di dotazioni finanziarie, o quale altro serio motivi imponga tali tempi di costruzione, visto che il disordinato sviluppo del progetto crea spesso incidenti stradali, anche mortali e notevoli disagi a tutta la popolazione ivi residente, e per quando si preveda l'ultimazione dei lavori;

per quali motivi non siano state accolte le osservazioni di completa contrarietà da parte dei due comuni di Desenzano e Lonato, entrambi in provincia di Brescia, e si siano invece attuate soluzioni faraoniche (tali sono le attuali) tra l'altro in una zona quale è l'entroterra morenico del Garda;

se tali soluzioni siano da mettersi in relazione alla presenza della vicina maxi discoteca «Genux»;

se risulti che siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-00679)

(20 giugno 1996)

WILDE. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 1° aprile 1993, n. 459/234/751, si è approvato il progetto n. 8511 del 22 novembre 1989, redatto dall'ANAS, compartimento regionale per la viabilità di Milano, avente per oggetto i lavori di ammodernamento del tratto Montichiari-Mantova strada statale n. 236-variante Castiglione delle Stiviere e collegamento con la strada statale n. 567 al casello autostradale di Desenzano; tale opera creerebbe problemi, visto che la nuova arteria lunga 23 chilometri sarà di due corsie, per una larghezza di metri 10,50 (sezione tipo IV delle norme CNR) ad esclusione del tratto di 2,8 chilometri per il quale sono previste ben quattro corsie per una larghezza complessiva di metri 20,50 di larghezza (sezione tipo III del CNR);

che i seguenti commercianti, artigiani ed industriali: Oxiturbob-Cameo spa, Crg srl, Trattoria Corsini, Costa-Bollani, Mercatone della scarpa, 4 M-Zaglio & Pollini snc, Centro Gamma spa, Bonera spa, Nuova Garda gomme spa-Baccinelli, Telesis srl, Radio mobilificio di Cantù, Garda pneuservice snc, Mam srl, Nazzareno Gualtieri, Gonzato coperture, Visconti Carlo e Giuseppe snc, Pan Garda srl, Story Loris spa, Venturini Albino, Agripool di Maritano Riccardo 6 C. sas, Baden-Cmo hanno presentato ricorso davanti al TAR della Lombardia in quanto nel tratto di 2,8 chilometri la larghezza della strada diventa di quattro corsie creando serie difficoltà alla viabilità interna, in una zona densamente urbanizzata con abitazioni di tipologia residenziale e con numerosissime attività industriali, artigianali, commerciali, discoteche e *pub*, così che le nuove opere stradali andrebbero ad occupare i parcheggi a disposizione delle attività suindicate creando quindi danni certi e notevoli problemi pratici e logistici e riducendo la viabilità interna già esistente;

che l'attuale arteria soddisfa già le esigenze del traffico insistente in tale bacino; tra l'altro non ci sarebbero studi precisi, relativi ai flussi di traffico, che consiglierebbero tale mega-soluzione;

che in relazione alle suindicate problematiche i comuni di Desenzano e Lonato indirizzarono all'ANAS in data 12 luglio 1993 alcune note negative evidenziando l'inutilità di tale sproporzionata opera pubblica; a tale protesta si sono poi aggiunte la Confederazione italiana coltivatori diretti, Italia nostra, il consorzio Medio Chiese, ma non veniva data alcuna risposta in merito;

che lo scrivente nella XII legislatura presentava interrogazioni, cui vennero fornite risposte non chiare, ed in data 20 giugno 1996 ripresentava l'ennesima interrogazione 4-00679, ancora priva di risposta, si chiede di sapere:

quali siano le reali motivazioni che hanno determinato la scelta delle quattro corsie per soli 2,8 chilometri, nonostante le forti opposizioni dei comuni di Lonato e Desenzano in relazione ai grossi problemi logistici che tale soluzione creerà, come l'eliminazione di parcheggi di fronte alle attività commerciali, nonché l'eliminazione di strade interne con relativa riduzione di tale viabilità;

quali siano le motivazioni per cui la sede stradale è stata prevista con una larghezza di metri 20,50, quando la sezione III delle norme CNR prevede una larghezza di metri 18,60;

come mai venga prevista una barriera (*new jersey*) di ben 3 metri e non di metri 1,10 come indica la normativa, e quindi se tali maggiori spese siano giustificate e se l'impatto ambientale sia stato verificato in tutti i suoi aspetti e così anche gli alti costi dell'esecuzione;

se in questo momento il rallentamento dei lavori sia dovuto alla mancanza di dotazioni finanziarie o a quali altri motivi, visto che la disordinata esecuzione dei lavori sta attualmente creando problemi alla viabilità ed ha favorito numerosi incidenti mortali;

per quale motivo non siano state accolte le osservazioni completamente contrarie dei comuni interessati di Desenzano e Lonato, considerando l'impatto ambientale del bacino delle colline moreniche del lago di Garda, e non si siano ancora avute risposte, tra l'altro garantite dal sottosegretario Antonio Bargone nell'incontro avvenuto alla provincia di Brescia;

se tali soluzioni siano state suggerite o pilotate da interessi particolari che nulla hanno a che vedere con lo sviluppo del bacino sia in relazione all'economia locale che alle esigenze dei residenti;

se i responsabili dell'ordine pubblico siano al corrente di una possibile grande manifestazione che bloccherebbe l'intera area, ciò in relazione all'assenza di chiare e motivate risposte in merito;

se i responsabili del progetto non abbiano considerato la possibilità che i 2,8 chilometri di rettilineo possano trasformarsi in una pista da corsa per i giovani frequentatori della maxidiscoteca Genux e della nuova Fura;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-02350)

(15 ottobre 1996)

RISPOSTA. (\*) – In risposta alle interrogazioni in oggetto l'ANAS comunica che l'intervento di cui trattasi rientrava nelle previsioni del piano decennale e il progetto, redatto per conto delle amministrazioni provinciali di Mantova e Brescia, prevedeva l'eliminazione dell'attraversamento dell'abitato di Castiglione delle Stiviere, con sbocco nel collegamento con il casello autostradale di Desenzano sulla statale n. 567. Per detto tratto è stata prevista la riqualifica in sede per metri lineari 2.868 con potenziamento necessario allo smaltimento del notevole traffico che lo stesso raccoglie, oltre ad un tratto di metri lineari 6.759 di nuovo tracciato che permette, anch'esso, di eliminare l'attraversamento dell'abitato di Castiglione. Tale variante, unitamente a quella della statale n. 11, completa l'assetto viario a servizio dell'entroterra meridionale del Lago di Garda in alternativa alle attuali statali gravate da un enorme volume di traffico, costituendo, quindi, il presupposto fondamentale per

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

il riassetto territoriale di una vasta area di elevato interesse turistico e commerciale.

Quando fu redatto il progetto di adeguamento della statale n. 567 con variante all'abitato di Castiglione, fu prevista la doppia carreggiata per tutta l'estensione dell'arteria dal casello di Desenzano all'allacciamento con la nuova statale n. 236 in quanto tale arteria era stata già prevista come principale nel piano regionale della viabilità della Lombardia, ed inoltre, sia nei lavori di allargamento dell'autostrada Brescia-Venona-Padova che, nel progetto da realizzare a cura dell'autostrada Brescia-Padova di collegamento tra il casello e l'abitato di Desenzano, tale arteria era prevista a doppia carreggiata.

Inizialmente tale progetto era previsto ad est di Castiglione, permettendo così il più breve collegamento verso Mantova, meta della maggior parte degli utenti, ma, in sede di definizione dell'intesa Stato-regione Lombardia, quest'ultima, ed in particolare il servizio beni ambientali, avanzando delle perplessità sul tracciato che andava ad interessare le colline moreniche con indiscutibili danni al paesaggio, fece sì che si adottasse come soluzione il passaggio dell'arteria ad ovest dell'abitato zona di minor pregio paesaggistico.

La regione in seguito all'allungamento del tracciato della variante, conseguenza della soluzione scelta, proponeva di adottare la carreggiata unica dal punto di divergenza tra la strada nuova e la vecchia, in considerazione del fatto che le due strade parallele avrebbero potuto assorbire il traffico proveniente dal tratto a doppia carreggiata lasciando, quindi, a doppia carreggiata solo il tratto allargato in sede dal casello di Desenzano al punto di sdoppiamento all'altezza della discoteca Genux.

In merito allo spartitraffico (New Jersey) citato nell'atto ispettivo, l'ANAS comunica che è stato previsto della larghezza di 3 metri e non di 1,10, tanto per motivi di sicurezza quanto al fine di consentire l'alloggiamento dell'impianto di illuminazione e delle opere in verde.

Lo stesso ente riferisce che il rallentamento dei lavori, dovuto al reperimento della cava di prestito, ad interferenze con l'Enel e ad aggiustamenti progettuali richiesti dagli enti locali, è in piena attività già dal 20 settembre 1996, data della ripresa dei lavori.

L'ANAS precisa che l'opera in questione ha ottenuto i pareri urbanistici favorevoli sia dalla regione Lombardia quanto dalla Direzione generale del coordinamento territoriale dello scrivente Dicastero e che le proposte o contrarietà dei comuni di Lonato e Desenzano sono state prese nella dovuta considerazione ed accolte ove possibile. A tale proposito l'ente informa che le soluzioni proposte dalle citate amministrazioni comunali avrebbero stravolto un progetto regolarmente approvato ed appaltato e che non si potevano adottare soluzioni di svincolo a raso o rotatorie, in quanto su strade a quattro corsie con spartitraffico non sono previste dalle vigenti normative e costituiscono inoltre un grave pericolo per gli utenti.

Infine il citato ente comunica che l'ultimazione dei lavori principali in questione è fissata per il 20 novembre 1997, mentre l'apertura al traffico è prevista per la primavera 1998.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(6 marzo 1997)

WILDE. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che in relazione alla risposta scritta del Ministro dei lavori pubblici dell'11 novembre 1996 relativa alle problematiche che coinvolgono la tangenziale Desenzano-Sirmione-Peschiera-Castelnuovo si evince che le procedure relative alla gara d'appalto Rovizza-Peschiera sono state sospese in attesa delle determinazioni della commissione interministeriale, istituita per la risoluzione del contenzioso, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30;

che per quanto riguarda i lavori del secondo stralcio Peschiera-Castelnuovo previsti dalla convenzione ANAS-regione Veneto del 23 aprile 1992 approvata e resa esecutiva ora con delibera ANAS del 7 ottobre 1996 si annuncia che non si darà corso all'esecuzione, in quanto il progetto è ritenuto non prioritario rispetto alle altre opere;

che il bacino del Basso Garda, zona turistica con migliaia di alberghi, attende da decenni il completamento della suindicata tangenziale, per cui diventa prioritario ed improrogabile il completamento non solo del primo stralcio Rovizza-Peschiera, ma anche del secondo stralcio Peschiera-Castelnuovo, onde poter snellire i notevoli flussi che portano agli impianti olistici di Gardaland-Zoosafari-Caneva, tutti ubicati nel comune di Castelnuovo e che attirano decine di migliaia di macchine al giorno;

che tale ennesimo rallentamento dell'*iter* relativo al primo stralcio Rovizza-Peschiera ed ora anche la novità nel merito per il secondo stralcio Peschiera-Castelnuovo lascia pieno sconcerto per i comportamenti variabili ed imprevedibili dell'ANAS, soprattutto anche in riferimento all'arroganza nel non fornire le informazioni richieste; la mancanza di trasparenza è quindi tale da supportare e giustificare legittimi dubbi sui comportamenti dei dirigenti, così da rendere necessaria una attenta verifica dei fatti,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno portato la direzione centrale dei lavori pubblici dell'ANAS ad esprimere parere negativo in data 24 giugno 1996, parere che di fatto allontana l'esecutività dell'opera e riapre numerosi interrogativi anche sulle effettive volontà di concludere l'opera, visto che le rispettive dotazioni finanziarie erano già disponibili nella finanziaria 1994;

se tali dotazioni siano ancora disponibili;

se siano stati completati gli espropri su tale stralcio;

in base a quali serie motivazioni la convenzione ANAS-regione Veneto relativa al secondo stralcio Peschiera-Castelnuovo del 7 ottobre 1996 ritenga il progetto non prioritario rispetto ad altre opere e quindi perchè non sia stato inserito nella proposta di piano triennale 1997-1999 e se esistano proposte alternative;

se gli inviti espressi nella conferenza dei servizi Stato-regioni Lombardia-Veneto tenutasi a Roma il 24 giugno 1995, che recepiva le richieste dei comuni, non abbiano alcun valore così da poter dichiarare non prioritaria l'opera suindicata;

se un flusso di decine di migliaia di macchine al giorno che provoca spesso la chiusura dei caselli autostradali di Sommacampagna (Verona) e di Sirmione (Brescia) non sia tale da determinare al contrario la priorità dell'opera o se ci siano soluzioni alternative;

se nella clamorosa delibera dell'ANAS del 7 ottobre 1996 si possano riscontrare omissioni, interessi particolari o altro, visto che la realtà del contesto è ben diversa, e quindi se i Ministri in indirizzo non intendano promuovere una seria indagine in merito;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-02869)

(12 novembre 1996)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto l'ANAS ha comunicato che le espropriazioni relative ai lavori del primo stralcio della variante di Peschiera del Garda ad oggi non sono state eseguite poichè le stesse avvengono di prassi contestualmente con l'affidamento e la successiva consegna delle opere da parte dell'impresa aggiudicataria dei lavori che per norma contrattuale è delegata a procedere alle operazioni espropriative.

Il progetto del secondo stralcio rientrava nella convenzione ANAS-regione per l'importo complessivo di 12 miliardi di lire. Al momento l'opera è stata stimata per 40 miliardi di lire.

È pertanto necessario che il progetto, redatto a suo tempo per incarico della regione Veneto dallo studio RPA di Verona, venga aggiornato ai prezzi, computi e normative attualmente in vigore.

Circa i criteri di priorità si riferisce che, attesa l'esistenza del progetto esecutivo del primo stralcio, la priorità stessa è stata concessa a questo e ad altri di analoga situazione.

Tale progetto è stato inserito nella proposta di piano triennale 1997-1999 alla voce «interventi per la realizzazione e/o il completamento di tangenziali ai centri abitati e per la eliminazione dei punti pericolosi».

L'ANAS riferisce ancora che in sede di Conferenza dei servizi tenutasi in Roma il 27 giugno 1995 è stato stabilito che il primo lotto non deve essere aperto al traffico prima che vengano completamente appaltati anche i lavori del secondo e pertanto, allo stato attuale, le prescrizioni della convenzione non possono dirsi disattese.

L'unica alternativa ai flussi di traffico è ad oggi costituita dal solo percorso autostradale.

Si comunica infine che non risultano in corso, per i lavori in questione, indagini di polizia giudiziaria.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(6 marzo 1997)